



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O.B. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0007003 del 05/02/2024

**OGGETTO: CT015 IPPC005 - Acciaierie di Sicilia S.p.A. – codice procedura 206 - Installazione IPPC "Acciaierie di Sicilia". sita in Strada Passo Cavaliere 1 /A nel comune di Catania. Categorie attività IPPC 2.2, 2.3 e 5.3b) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**  
**Procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.R.S. n. 781 del 22/07/2009.**

*Notifica decreto assessoriale n. 36/Gab dell'01/02/2024*

**Trasmessa solo a mezzo PEC**

acciaieriedisiciliasp@legalmail.it;dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it;protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it;comune.catania@pec.it;arpa@pec.arpa.sicilia.it;protocollo@pec.aspct.it;info@pec.irsapsicilia.it;commissariozes.siciliaorientale@pec.agenziacoesione.gov.it;presidente.cts.prof.trombino@gmail.com;segreteria.cts.nucleo@gmail.com;felicia.macaluso@regione.sicilia.it,giovanni.gargano@regione.sicilia.it;antonino.inzerillo@regione.sicilia.it;gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

Acciaierie di Sicilia S.p.A.

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 6 – Autorizzazioni rifiuti

Città Metropolitana di Catania  
Servizio 4 Ambiente

Sindaco della Città di Catania

Comune di Catania  
Settore Ecologia e Ambiente

ARPA Sicilia  
Dipartimento attività produttive ed impatto sul territorio

ASP di Catania  
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro S.Pre.S.A.L.  
Servizio di Igiene Ambienti di Vita SIAV

Commissario Straordinario ZES Sicilia Orientale

IRSAP – Ufficio periferico di Catania

Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnico Specialistica per  
il tramite della Segreteria  
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

Si notifica il D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024, con il quale è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 29-sexies, con gli effetti dell'art.29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009 per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto.

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il suddetto provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato.

Ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. il provvedimento in parola sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 206).

Infine, si invita la G.U.R.S. a voler pubblicare l'allegato estratto del decreto in parola

Il Funzionario Direttivo  
Isabella Ferrara

**Allegati**


- Decreto assessoriale n. 36/Gab del 01/02/2024;
- Estratto decreto per pubblicazione (solo per GURS).

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'installazione IPPC "Acciaierie di Sicilia", Gestore: società Acciaierie di Sicilia S.p.A..**

Con decreto n. 36/Gab del'01 febbraio 2024 l'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha rilasciato il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al D.R.S. 781 del 22/07/2009, ai sensi del Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'installazione IPPC "Acciaierie di Sicilia", categoria di attività IPPC di cui al punto 2.2, 2.3 e 5.3 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto, Gestore: Acciaierie di Sicilia S.p.A.. Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif. <https://si-vvi.region.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 206*), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

d'ordine del Dirigente del Servizio 1 D.R.A.

Il Funzionario Direttivo  
  
Isabella Ferrara



L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.P.R.S. n.777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della delibrazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 D.R.A. al dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva (UE) 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED)”;
- VISTO** il decreto legislativo 15/11/2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;
- VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le

- conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2110 del 11/10/2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi;
- VISTA** la nota del MATTM, prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la nota prot. n. 12422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152”
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l'Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l'attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
  - b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTA** la legge regionale. n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTA** la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- VISTO** il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

	nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
<b>VISTA</b>	la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
<b>VISTO</b>	il decreto legislativo 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
<b>VISTA</b>	la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020, con le quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• questo Assessorato Regionale è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale preposta all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.A.S., V.I.A., P.A.U.R. e A.I.A. (in questo caso fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 co. 6 della legge regionale n. 3/2013) di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al D.R.A. i propedeutici adempimenti istruttori di natura gestionale;</li> <li>• il D.R.A. è stato individuato quale Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di screening V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;</li> </ul>
<b>VISTA</b>	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 22 comma 1 della legge regionale 10/08/2022, n.16;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
<b>VISTO</b>	il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
<b>VISTI</b>	i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. n. 373/Gab del 09/11/2023;
<b>VISTO</b>	il decreto assessoriale n. 282/Gab 09/08/2023 di nomina del Prof. Avv. Gaetano Armao di Commissario della C.T.S. prevista dalla legge regionale 7/05/2015, n. 9 e s.m.i.;
<b>VISTO</b>	il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
<b>VISTA</b>	la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 579 del 13/12/2022 recante: “ Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Avviso pubblico volto all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo volto alla riforma del predetto Organismo”;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 70 del 10/02/2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della CTS in ordine all’articolazione delle

- Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l'individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell'ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 53/Gab del 21/02/2023 che ha introdotto i nuovi requisiti di ammissione per l'individuazione dei componenti della CTS;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 in vigore a decorrere dal 01/08/2023 con il quale si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 oggi abrogato;
- VISTA** l'Ordinanza n. 653 del 07/07/2005 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti rilasciata alla società Servizi Industriali S.r.l., ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti metallici e non metallici sito nel Comune di Comune di Catania Stradale Passo Cavaliere n. 1/A;
- VISTO** il D.R.S. n. 781 del 22/09/2009, con il quale è stata rilasciata alla società "Acciaierie di Sicilia S.p.A." l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'installazione IPPC ubicata nella zona Industriale di Catania, Stradale Passo Cavaliere n. 1/A – Categoria di attività IPPC di cui al punto 2.2 e al punto 2.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- VISTO** il D.D.G. n. 1846 del 22/12/2010 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rinnovato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla società Servizi Industriali S.r.l. l'autorizzazione rilasciato con Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale Ambiente (D.R.A.) al n. 4842 del 04/02/2014, con cui Acciaierie di Sicilia S.p.A. ha inoltrato ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la comunicazione di modifica non sostanziale del sopracitato D.R.S. n. 781/2019;
- VISTA** la nota del 21/07/2014 (prot. D.R.A. n. 35503 del 28/07/2014) con cui la società Acciaierie di Sicilia S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale comprendente l'inserimento dell'attività di gestione rifiuti esistente presso il confinante impianto, regolarmente autorizzato, in capo a Servizi Industriali S.r.l. a seguito di acquisizione della società - Categoria di attività IPPC di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i verbali dell'incontro informativo del 24/07/2014 e delle riunioni della conferenza di servizi del 02/10/2014 e del 16/12/2014 convocati dal Servizio 1 VAS-VIA del D.R.A. (oggi Servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali") con nota prot. D.R.A. n. 33919 del 18/07/2014 per l'acquisizione dei pareri e delle amministrazioni competenti in materia ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A.;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo D.R.A. al n. 57100 del 05/12/2014 con cui il gestore ha trasmesso la richiesta di proroga espressa dell'A.I.A. di cui al D.R.S. n. 781 del 22/07/2009, così come previsto dalle "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46" del M.A.T.T.M.;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 2502 del 20/01/2015 con cui il Servizio 1 VAS-VIA del D.R.A. (oggi Servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali"), in merito all'istanza di modifica non sostanziale di cui sopra, ritenendo le modifiche proposte rientranti nella definizione di "modifiche sostanziali" ai sensi dell'art. 5, lettera 1-bis D. Lgs. 152/2006, comunicava l'avvio del procedimento di riesame dell'A.I.A. rilasciata con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009, con le modalità di cui all'art. 29-quater del suddetto D.Lgs. e assegnava al gestore, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trenta (30) giorni per fornire tutta la documentazione ai fini del riesame dell'A.I.A.;
- VISTA** la nota del 18/02/2015 (prot. D.R.A. n. 10902 del 09/03/2015), con la quale il gestore Acciaierie di Sicilia S.p.A., (nel seguito "gestore"), ha trasmesso l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.R.S. n. 781 del 22/09/2009 e ss.mm.ii. comprendente l'inserimento nell'installazione esistente delle attività di frantumazione di rifiuti metallici nel confinante impianto della Servizi Industriali S.r.l. acquisito da Acciaierie di Sicilia S.p.A. – Categoria di attività IPPC di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- RICHIAMATI** integralmente i verbali delle Conferenza di Servizi istruttorie tenutesi il 06/05/2016 e il 14/06/2016 conclusasi con la richiesta al gestore di produrre tutta la documentazione necessaria a valutare la assoggettabilità alle procedure ambientali per gli interventi di modifica (accorpamento delle due installazioni IPPC) richiesti;
- VISTA** la nota del 15/06/2016 (prot. D.R.A. n. 40625 del 15/06/2016) con cui il gestore ha trasmesso i risultati in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

- VISTA** la nota del 23/07/2016 (prot. D.R.A. n. 50836 del 26/07/2016) e successiva nota del 11/06/2019 (prot. D.R.A. n. 40847 del 12/06/2019), con cui il gestore ha trasmesso una sintesi dei procedimenti di compatibilità ambientale già posti in essere, allo scopo di dimostrare che tutte le criticità e i potenziali impatti derivanti dalla gestione degli insediamenti sono già stati oggetto di opportune valutazioni;
- VISTA** la nota prot. D.R.A n. 42696 del 19/06/2019, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha ritenuto che “*non debba essere avviata alcuna procedura di compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'accorpamento ed annessione delle due attività da intendersi come unico insediamento*”;
- VISTA** la nota prot. D.R.A n. 13531 del 04/03/2020, con cui il Servizio 1 del D.R.A. ha trasmesso, in ottemperanza a quanto previsto nel D.A. n. 57/Gab del 28/02/2020 (oggi sostituito dal D.A. n. 194/Gab del 31/05/2023), tutta la documentazione relativa al procedimento alla Commissione Tecnica Specialistica tramite il Portale per le Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (Codice procedura 206), ai fini dell’istruttoria tecnica di competenza;
- ACQUISITO** il Parere Istruttoria Intermedio (P.I.I.) n. 94 del 13/10/2021 reso dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 13/10/2021, trasmesso con nota prot. D.R.A. n. 70138 del 15/10/2021, inoltrato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 71792 del 20/10/2021 recante richiesta di presentare, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione integrativa e gli approfondimenti di cui al soprarichiamato P.I.I.;
- VISTA** la nota del 07/02/2022 (prot. D.R.A. n. 7821 del 09/02/2022) con cui il gestore Acciaierie di Sicilia S.p.A., ha trasmesso la documentazione integrativa e gli approfondimenti richiesti nel soprarichiamato P.I.I. n.94/2021 ai sensi dell’art. 29-quater,comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il 02/03/2022, notificato con nota prot. D.R.A. n. 12861 del 03/03/2022, all’esito della quale si è conclusa la fase istruttoria di acquisizione dei pareri;
- VISTA** la nota del 30/08/2022 (prot. D.R.A. n. 63495 del 31/08/2022) con la quale il gestore ha comunicato la commercializzazione scoria bianca come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- ACQUISITO** il Parere Istruttoria Conclusivo (P.I.C.) n. 385/2022 reso dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 24/11/2022, trasmesso con nota prot. n. 86709 del 29.11.2022 recante “*parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione “Installazione IPPC Acciaierie Di Sicilia S.p.A.”, sita in Strada Passo Cavaliere 1/A nel comune di Catania-Categorie attività 2.2, 2.3 a) e 5.3 b) dell’allegato VIII del D.lgs. 152/2006, gestore IPPC: Società Acciaierie di Sicilia S.P.A a condizione che si ottemperi al seguente quadro prescrittivo....*”.
- VISTA** la nota del 06/02/2023 (prot. D.R.A. n. 13308 del 28/02/2023) con cui il gestore ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato (Rev.6 del 31/01/2023) alle condizioni del P.I.C. n. 385/2022 in riscontro alla nota prot. D.R.A. n. 88131 del 05/12/2022;
- VISTA** la nota del 09/06/2023 (prot. DRA n. 46638 del 21/06/2023) con cui il gestore ha trasmesso il “Piano di Monitoraggio e Controllo” rev. 7 del 05/07/2023, in riscontro a quanto richiesto da ARPA Sicilia con nota prot. 26000 del 22/05/2023;
- VISTA** la nota del 05/07/2023 (prot. DRA n. 52747 del 11/07/2023) e successiva nota del 07/07/2023 (prot. DRA n. 52755 del 11/07/2023) con cui il gestore ha trasmesso il “Piano di Monitoraggio e Controllo” rev. 8 del 04/07/2023 con allegati, in riscontro a quanto richiesto da ARPA Sicilia nella nota prot. n. 34126 del 30/06/2023;
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, convocata con nota prot. D.R.A. n. 29644 del 27/04/2023, sospesa e riconvocata, in ultimo, in data 17/07/2023 con nota prot. D.R.A. n. 53032 del 12/07/2023, all’esito della quale è stata assunta la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza, ai sensi dell’art. 19 e con gli effetti dell’art. 20 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 (art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii), ai fini del rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al D.R.S. n. 781 del 22/09/2009, per l’esercizio dell’installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia S.p.A” ubicata nella zona Industriale di Catania, Stradale Passo Cavaliere n. 1/A – Categorie IPPC 2.2, 2.3 a) e 5.3b) dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – foglio di mappa n.49 particelle 147-162-163-190-193-329-1102-1103-223-224-316-317-1104-1105-182-620-701-702-1404-1405-1406 e foglio di mappa n. 47 p.alle 459-461-85-197 del Comune di Catania - Gestore IPPC: Società Acciaierie di Sicilia S.p.A. (P.Iva n. 03490290875) con sede legale nel comune di Catania in via stradale Passo Cavaliere 1/A;
- PRESO ATTO** che nell’ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- parere favorevole con prescrizioni della Città Metropolitana di Catania reso con nota prot. n. 24428 del 03/05/2016 (prot. D.R.A. n. 29179 del 04/05/2016) confermato nella CdS del 02/03/2022;
  - parere favorevole dell’ASP di Catania reso con nota prot. n. 46927 del 03/05/2016 (prot. D.R.A. n. 29338 del 04/05/2016) confermato la nota prot. D.R.A. n. 39777 del 13/06/2016 e nella CdS del 02/03/2022;
  - parere favorevole sull’impatto acustico prodotto dallo stabilimento IPPC in esame, ai sensi della

L.447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97 del Comune di Catania reso con nota prot.n. 159196 del 03/05/2016 (prot. D.R.A. n. 29433 del 04/05/2016) confermato nella CdS del 02/03/2022;

- parere favorevole con prescrizioni all'esercizio dello scarico dei reflui dell'installazione IPPC *de qua* in acque superficiali del Comune di Catania, Direzione Ecologia Ambiente – Ufficio controlli scarichi reso con nota prot. n.159564 del 04/05/2016 (prot. D.R.A. n. 29443 del 04/05/2016) confermato nella CdS del 02/03/2022;
- nulla-osta alla fusione delle due installazioni ferme restando le condizioni ambientali di cui al provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. ed i limiti e le prescrizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005 rilasciato Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 8 (oggi Servizio 6) con nota prot.n.3951 del 31/01/2020 (prot. D.R.A. n. 6115 del 31/01/2020) confermato con nota prot. n. 2401 del 21/01/2021 (prot. D.R.A. n. 3388 del 21/01/2021) e integrato con successiva nota del 05/09/2022 (prot. D.R.A. n. 64722 del 07/09/2022);
- parere endoprocedimentale favorevole ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, contenente valori limite di emissione e prescrizioni, nell'ambito del riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. per l'esercizio dell'installazione IPPC *de qua*, reso dalla Struttura Territoriale Ambientale (STA) di Catania con nota prot. D.R.A. n. 29727 del 28/04/2022;
- nota prot. n. 4184/2022 del 24/02/2022 con cui IRSAP, Ufficio periferico di Catania, ha comunicato che *“essendo il Comune di Catania proprietario delle strade di pertinenza dell'Area industriale di Catania, ivi compresi i canali delle acque bianche, le autorizzazioni e/o Nulla Osta similari dovranno essere rilasciate dal Comune di Catania e non più dall'IRsap”*.
- parere favorevole al rilascio dell'AIA, ai sensi degli art.li 216 e 217 del TULS, del Comune di Catania reso nel corso della CdS del 02/03/2022;
- parere favorevole a condizione reso da ARPA Sicilia, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. n. 26000 del 22/05/2023 (prot. D.R.A. n. 39977 del 31/05/2023), con successiva nota prot. n. 34126 del 30/06/2023 (prot. D.R.A. n. 52888 del 11/07/2023) e in ultimo con nota prot. n. 37587 del 17/07/2023;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 37587 del 17/07/2023 (prot. D.R.A. n. 55456 del 19/07/2023) ARPA Sicilia ha trasmessa copia timbrata e firmata digitalmente del Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 8 del 04/07/2023 con allegati i seguenti elaborati:

- Allegato 1 Planimetria punti soggetti a PdmC;
- Allegato 3 Planimetria generale – Aree deposito rifiuti – 1014/AdS – Tav. A1 rev. 12 dell'08/06/2023;
- Allegato 4 “Controllo e monitoraggio radiometrico - IST 01\_PI18 rev. 15 del 03/07/2023” come integrata dalla “Procedura di emergenza a seguito di sorgenti radioattive nei rottami metallici - IST 03\_PI18

che, per quanto concerne l'Allegato 2 “Manuale di gestione SME”, nella suddetta nota ARPA Sicilia ha richiesto una revisione dello stesso secondo quanto richiesto nella nota prot. n. 32995 del 06/06/2023;

**PRESO ATTO** altresì che alla data del 07/07/2023 l'azienda risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (n. certificato IGQA2E02) a far data dal 19/02/2004 con validità fino a 31/03/2025;

**CONSIDERATO** che l'istruttoria tecnica per il rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA non ha tenuto conto delle conclusioni sulle BAT con la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2110 del 11/10/2022, e la presente autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della suddetta decisione (04/11/2026);

**PRESO ATTO** dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata dal gestore che ha esaminato i processi produttivi svolti presso l'installazione IPPC in esame e ha effettuato una valutazione sul rischio di contaminazione dalle sostanze e miscele utilizzate in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e del sito di localizzazione dello stabilimento, nonché alle modalità di utilizzo delle predette sostanze, concludendo che date le procedure operative già indicate nell'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale e il Sistema di Gestione Ambientale adottato, non sussiste l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

**VISTA** la nota del 11/07/2023 (prot. D.R.A. n. 56409 del 21/07/2023), con la quale il gestore, in riscontro a quanto richiesto dal Servizio 1 D.R.A. a conclusione della conferenza di servizi decisoria del 11/07/2023, ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con il D.R.S. n. 781 del 22/09/2009:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii., versata tramite PagoPA;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

- copia iscrizione alla White list
- dichiarazione di *non coniugio*, di cui al PATC 2022/2024 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attestante che “a carico della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e, all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 58639 del 21/07/2023 e successivo sollecito prot. D.R.A. n. 77502 del 23/10/2023 con cui il Servizio 1/D.R.A. ha richiesto al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di notiziare circa lo stato delle procedure previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 23/05/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture e Confindustria Sicilia ed in particolare se sia stato sottoscritto dal gestore il Patto di integrità ed in caso affermativo di trasmetterne copia;

**VISTA** la nota prot. 49594 del 06/11/2023 (prot. D.R.A. n. 81303 del 07/11/2023) con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso il suddetto Patto di integrità sottoscritto;

**CONSIDERATO** che l'ufficio antimafia della Prefettura di Catania con prot. 39901 del 03/04/2023 ha disposto l'avvenuta iscrizione della società Acciaierie di Sicilia S.p.A. nella *white list* tenuta presso la medesima prefettura nella sezione “fornitura di ferro lavorato” per la durata di 12 mesi;

**VISTA** la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76 prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, tramite il portale PagoPA;

**RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento del riesame con valenza di rinnovo, art. 29-octies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.R.S. n. 781 del 22/09/2009 per l'esercizio dell'installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia” come descritta nella documentazione pubblicata sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, (rif. <https://si-vvi.region.sicilia.it> - Codice Procedura 206) costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica aggiornata con identificazione delle BAT e con i risultati dei monitoraggi;
- Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 4 del 21/07/2014 e Rev. 5 del 26/04/2022);
- Allegato 1 -Schema di flusso del processo produttivo;
- Scheda dati sicurezza scorie da forno elettrico - Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH);
- Insediamento produttivo indicazione degli scarichi D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e pozzi di reintegro acqua;
- Planimetria generale – Impianti e servizi tecnologici - Rev. 14 ;
- Planimetria generale – Indicazione delle aree di deposito rifiuti e scorie- Rev. 10;
- Report ambientale anno 2014;
- Relazione tecnica comunicazione modifica non sostanziale;
- Certificato prevenzione incendi;
- Tavole Progetto Modifica non sostanziale;
- Relazione sulla sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;
- Aggiornamento delle modalità di gestione rottame sulla base delle indicazioni contenute nelle “Linee guida contenenti il protocollo accettazione e gestione dei rottami metallici e non ferrosi”;
- Allegato C – Disamina puntuale dello stato di applicazione nello stabilimento IPPC di Acciaierie di Sicilia delle BATc;
- Relazione Scoria Bianca Sottoprodotto;
- All. 1 – Impianto trattamento rifiuti;
- Schede AIA;
- Allegato I – Inquadramento territoriale;
- Allegato II - Schema a blocchi;
- Allegato III - Certificato IGQ UNI EN ISO 14001:2015 (con scadenza il 31/03/2022);
- Allegato IV - Schema tecniche materie prime;
- All.b tavola scarichi idrici
- Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 8 del 04/07/2023;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni,

## DECRETA

### Articolo 1

Si rilascia, ai sensi dell'art. 29-sexies e con gli effetti dell'art.29-octies, comma 3 lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il

riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al D.R.S. n. 781 del 22/09/2009, per l'esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 3, dell'installazione IPPC "Acciaierie di Sicilia S.p.A", ubicata nella zona Industriale di Catania, Stradale Passo Cavaliere n. 1/A – Categoria di attività IPPC di cui al punto 2.2, al punto 2.3 a) e 5.3 b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 – foglio di mappa n.49 particelle 147-162-163-190-193-329-1102-1103-223-224-316-317-1104-1105-182-620-701-702-1404-1405-1406 e foglio di mappa n. 47 p.lle 459-461-85-197 del Comune di Catania - Gestore IPPC: Società Acciaierie di Sicilia S.p.A. (P.Iva n. 03490290875) con sede legale nel comune di Catania in via stradale Passo Cavaliere 1/A.

Il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX del suddetto decreto legislativo ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del Titolo IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale n.27/1986;

## **Articolo 2**

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 385/2022 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale reso durante la seduta plenaria del 24/11/2022, composto da n. 124 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta seduta, nel quale sono contenute le motivazioni e su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

## **Articolo 3**

L'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell'ambiente in cui è condotto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti di seguito riportati :

### **Sistema di gestione**

1. Il Gestore dovrà tenere aggiornato il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 di cui al certificato IGQ A2E02 della IGQ, e rinnovarlo alla scadenza, al fine di trarre vantaggio da continui miglioramenti del rendimento in termini ambientali dell'impianto IPPC. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

### **Capacità produttiva**

3. La capacità massima di produzione autorizzata dello stabilimento Acciaierie di Sicilia S.p.A. per la sezione IPPC "Acciaieria" (categorie IPPC 2.2 e 2.3) è pari a:
  - 600.000 t/anno di Bilette in acciaio;
  - 300.000 t/anno di Tondo in barre;
  - 100.000 t/anno di Tondo in rotoli;
  - 150.000 t/anno di Proler per acciaieria.
4. Per le attività di recupero rifiuti (operazioni di trattamento R13 e R4 di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – categoria IPPC 5.3 b) sono autorizzate le seguenti potenzialità massime:
  - R4 sezione IPPC Acciaieria: 600.000 t/anno;
  - R13 sezione IPPC Acciaieria: 30.000 m<sup>3</sup>/giorno;
  - R4 sezione IPPC impianto frantumazione rifiuti metallici non pericolosi: 1.000 t/giorno;
  - R13 impianto frantumazione rifiuti metallici non pericolosi: 10.000 m<sup>3</sup> pari a circa 10.000 t/giorno;
  - R13/D15: 3.000 t/giorno fluff pesante/leggero in uscita.

per le tipologie di rifiuti classificati con i codici EER indicati nella tabella sottostante:

<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Operazione di recupero</b>	<b>Attività IPPC</b>
020110	Rifiuti metallici	R4/R13	frantumazione
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R4/R13	frantumazione
100210	Scaglie di laminazione	R4/R13	frantumazione
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	fusione
			frantumazione
100302	Frammenti di anodi	R4/R13	frantumazione
110501	Zinco solido	R4/R13	frantumazione
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4/R13	fusione
			frantumazione
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R4/R13	fusione
			frantumazione

Codice EER	Denominazione	Operazione di recupero	Attività IPPC
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	R4/R13	frantumazione
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R4/R13	frantumazione
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	frantumazione
150104	Imballaggi metallici	R4/R13	fusione frantumazione
150106	Imballaggi in materiali misti	R4/R13	frantumazione
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4/R13	frantumazione
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R4/R13	frantumazione
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R4/R13	frantumazione
160117	Metalli ferrosi	R4/R13	fusione frantumazione
160118	Metalli non ferrosi	R4/R13	frantumazione
160122	Componenti non specificati altrimenti	R4/R13	frantumazione
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	frantumazione
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4/R13	frantumazione
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4/R13	frantumazione
170401	Rame, bronzo, ottone	R4/R13	frantumazione
170402	Alluminio	R4/R13	frantumazione
170403	Piombo	R4/R13	frantumazione
170404	Zinco	R4/R13	frantumazione
170405	Ferro e acciaio	R4/R13	fusione frantumazione
170406	Stagno	R4/R13	frantumazione
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4/R13	fusione frantumazione
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4/R13	fusione frantumazione
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4/R13	frantumazione
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	R4/R13	frantumazione
191202	Metalli ferrosi	R4/R13	fusione frantumazione
191203	Metalli non ferrosi	R4/R13	frantumazione
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4/R13	frantumazione
200140	Metalli	R4/R13	fusione frantumazione
200307	Rifiuti ingombranti	R4/R13	frantumazione

### **Materie prime**

5. Le materie prime autorizzate nella sezione IPPC Acciaieria sono quelle riportate nella tabella sottostante:

Materie prime	impiego
Antracite	Carburazione acciaio
Ossido di calcio	Scorificante
Ferroleghe	Calibrazione composizione chimica acciaio
Ossigeno (gas)	Comburente e fluidificazione acciaio in fase di colata
Azoto	Mescolamento acciaio in fase di colata e gas tecnico per movimento valvole
Elettrodi	Fusione
Ricarburanti	Carburazione acciaio
Coke	Carburazione acciaio

6. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico.

### **Combustibili**

- Il gestore è autorizzato ad utilizzare gas metano per alimentare il forno di riscaldo delle billette prima della laminazione e gasolio per alimentare i due gruppi elettrogeni di emergenza.
- Il gestore potrà utilizzare per lo stoccaggio del gasolio i serbatoi interrati autorizzati con CPI.
- Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
- Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale del serbatoio di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di

contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

### Emissioni in atmosfera

#### Emissioni convogliate

11. Il gestore è onerato al rispetto dei valori limite degli inquinanti (V.L.E.) per le emissioni in atmosfera nei punti di emissioni convogliate dell'installazione riportati nella tabella sottostante.

Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	300.000	200*
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100*
	Cloro e composti inorganici <sup>(3)</sup>		10*
	Fluoro e composti inorganici <sup>(4)</sup>		5*
	CO		250*
	COVNM <sup>(5)</sup>		50*
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5*
	Metalli e relativi composti (Cd)		0,2*
	Metalli e relativi composti (Hg) <sup>(8)</sup>		0,05*
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr <sup>VI</sup> )		1*
	Metalli e relativi composti (Zn)		10*
	Polveri <sup>(6)</sup>		5*
	Silice libera cristallina		5*
	PM <sub>10</sub> <sup>(6)</sup>		10*
	IPA <sup>(7)</sup>		0,1*
	PCDD/F (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) <sup>(9)</sup>		0,1*
E2	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	25.000	400*
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100*
	CO		500*
	Polveri <sup>(6)</sup>		20*
	COVNM <sup>(5)</sup>		50*
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5*
	Metalli e relativi composti (Cd e Hg)		0,2*
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr <sup>VI</sup> )		1*
E3	Polveri		5
E4	Polveri		5
E5	Polveri		5
Gruppo Elettrogeno di emergenza	In deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.		

<sup>(1)</sup> Come NO<sub>2</sub>;

<sup>(2)</sup> Come SO<sub>2</sub>;

<sup>(3)</sup> Come HCl;

<sup>(4)</sup> Come HF;

<sup>(5)</sup> Come C totale;

<sup>(6)</sup> come media giornaliera;

<sup>(7)</sup> Tabella AI, Parte II, Allegato 1 parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

<sup>(8)</sup> determinato come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di quattro ore);

<sup>(9)</sup> sulla base di un campione casuale prelevato in un arco di tempo di 6-8 ore in condizioni stabili

\* I suddetti valori si riferiscono ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'affluente gassoso del 3%.

12. I valori limite di emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
13. Per i medi impianti di combustione presenti nello stabilimento il Gestore è onerato, ai sensi dell'art. 273-bis, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di presentare istanza per l'adeguamento ai valori limite fissati dall'Allegato 1 alla parte quinta del citato decreto, due anni prima della scadenza prevista al comma 5 del suddetto art. 273-bis (01 gennaio 2030).
14. Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
15. Il gestore dovrà effettuare la misurazione delle emissioni inquinanti, comunicando, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Struttura Territoriale Ambiente Catania/Enna – U.O.B. 2, alla Città Metropolitana di Catania e ad A.R.P.A. Sicilia, la data dei campionamenti.
16. Per la verifica di conformità dei valori limite (VLE) delle emissioni sottoposte a monitoraggio discontinuo, la concentrazione deve essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento nelle

condizioni di esercizio più gravose. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

17. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi prelevati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il limite di emissione. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli a carico del gestore devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il risultato di controllo sarà considerato superiore al valore limite autorizzato quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura) risulta superiore al valore limite autorizzato. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati sono superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli, alla Struttura Territoriale Ambiente Catania/Enna – U.O.B. 2 ed agli organi di controllo (Città Metropolitana di Catania e A.R.P.A. Sicilia), entro le successive 24 ore. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, a questa Struttura Territoriale Ambiente Catania/Enna – U.O.B. 2, alla Città Metropolitana di Catania e ad A.R.P.A. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di campionamento;
18. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto.
19. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
20. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che dovrà essere aggiornato tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Il PMC, così come aggiornato sulla base del presente provvedimento, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 1/DRA.
21. Il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni convogliate ai criteri di cui all'Allegato VI, parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali e internazionali;

#### Emissioni diffuse

22. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### Emissioni in deroga

23. I gruppi elettrogeni di emergenza potranno essere attivati soltanto in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza.

#### Consumi idrici

24. Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

#### Scarichi idrici ed emissioni in acqua

25. Al punto di scarico **SIND1**, nel quale confluiscono gli effluenti degli impianti di depurazione dei reparti "Acciaieria" e "Laminatoio", dovranno essere rispettati i valori limite di emissione in acque superficiali fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., salvo che per i parametri solidi sospesi, Cromo totale e Nichel che dovranno rispettare i limiti previsti per la colata continua nella BAT 92 delle BAT Conclusions adottate con decisione di esecuzione 2012/135/UE del 28/02/2012.
26. Al punto di scarico **SIND2**, nel quale confluiscono le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione dalla sezione IPPC di trattamento rifiuti metallici, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione in acque superficiali fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, laddove più restrittivi, i valori limite di emissione in acqua fissati dalle BAT-AEL di cui alla tabella 6.2 (limite superiore) delle BAT Conclusions adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 per il trattamento rifiuti.

27. Al punto di scarico **Sciv**, nel quale confluiscono le acque provenienti dell'impianto di trattamento dei reflui domestici, dovranno essere rispettati i valori limite di concentrazione fissati al punto 1 “*Scarichi nelle acque superficiali*”, punto 1.1 “*Acque reflue urbane*”, tabelle 1 e 2, del sopracitato Allegato 5 “*Limiti di emissione degli scarichi idrici*” alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
28. Il gestore è onerato a presentare entro 90 gg dal rilascio del presente provvedimento il progetto per ottemperare a quanto richiesto da ARPA Sicilia al punto 4 lettera c) della nota prot. n. 26000 del 22/05/2023 e a realizzare le opere/interventi nei successivi 12 mesi.
29. Il gestore è onerato di mantenere in condizioni di accessibilità i pozzi installati per il controllo dello scarico industriale e delle acque di prima pioggia, al fine di consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D.lgs. 152/2006, art. 101 comma 3);
30. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue dovranno essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
31. Il gestore è onerato di verificare con cadenza annuale l'efficienza dei processi di depurazione delle acque reflue attraverso il confronto delle misure degli analiti rilevati a monte del processo, al pozzo intermedio a valle del trattamento chimico fisico ed a valle dell'intero processo depurativo. I risultati delle verifiche devono essere trasmessi all'U.O.S. “Attività Produttive” di Catania di ARPA Sicilia.

#### **Attività di recupero rifiuti**

32. Il gestore è onerato a rispettare, nell'esercizio delle attività di recupero rifiuti di cui al punto 4, quanto prescritto nel parere espresso con nota prot.n. 3951 del 31/01/2020 (prot. D.R.A. n. 6115 del 31/01/2020) confermato con nota prot. n. 2401 del 21/01/2021 (prot. D.R.A. n. 3388 del 21/01/2021) e integrato con successiva nota del 05/09/2022 (prot. D.R.A. n. 64722 del 07/09/2022) dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del suddetto decreto legislativo.
33. Le aree di messa in riserva del rifiuto fluff (codice EER 191004) dovranno essere dotate di copertura dagli agenti atmosferici, mentre le operazioni di movimentazione e di carico e scarico del medesimo rifiuto (in cassoni chiusi) dovranno essere gestite in modo tale da evitarne la dispersione elica.
34. Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico-sanitario ed ambientale.
35. I rottami metallici (proler) ottenuti dalle operazioni di recupero (R4) cessano la qualifica dei rifiuti (EOW) ai sensi dell'art. 184-ter) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. se rispettano i requisiti di cui al Regolamento UE n. 333/2011. L'attestazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2011 dovrà essere messa a disposizione degli Organi di controllo. Il mancato rinnovo dell'attestazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2011 comporta la decadenza dei requisiti legali di cui all'art. 184-ter) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardante la cessazione della qualifica dei rifiuti metallici (EOW).
36. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei rifiuti indicativamente riportati nella tabella seguente, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>
080318	Toner per stampa esauriti
100210	Scaglie di laminazione
100207*	Polveri di abbattimento fumi
120112	Cere e grassi
130208*	Olio minerale usato
130802*	Emulsione oleosa
150113	Imballaggi in legno
150106	Imballaggi in materiale misto
150202*	Assorbenti, stracci contenenti sostanze pericolose
150203	Filtri aria
160107*	Filtri dell'olio
160213*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche
160601*	Accumulatori al piombo
161104	Residui refrattari
170401	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*
170904	Rifiuti misti di costruzione e demolizione
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200304	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
130208	Olio minerale usato
130802*	Emulsione oleosa
150102	Imballaggi in plastica
150203	Filtri aria

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>
160107*	Filtri dell'olio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191004	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
191212	Altri rifiuti (compresi metalli misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti con-tenenti mercurio

37. Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera bb) “deposito temporaneo” dell’articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.
38. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime e dei rifiuti in ingresso alle sezioni IPPC “acciaieria” e “impianto di frantumazione dei rifiuti metallici non pericolosi”. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei codici EER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L’area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente e riportante codice EER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccati.
39. Le aree di deposito temporaneo dovranno essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
40. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall’articolo 190 del D.lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
41. Il gestore dovrà massimizzare l’invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all’Autorità Competente, nell’ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all’anno precedente.
42. Il gestore è onerato di classificare i rifiuti, generati nelle varie fasi di processo produttivo, ogni anno e ogni qual volta cambi il ciclo di produzione e/o con la frequenza richiesta dagli impianti presso i quali i rifiuti vengono conferiti, secondo quanto stabilito nella Decisione 2001/118/CE; Il Gestore dovrà, inoltre, operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l’invio al recupero rispetto allo smaltimento.
43. I recipienti contenenti rifiuti speciali dovranno essere destinati ciascuno per ogni tipologia di rifiuti avente lo stesso codice EER, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimiche-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto, nonché essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti, inoltre, dovranno essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuori uscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione, e disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
44. I contenitori vuoti dedicati all’accumulo dei fanghi provenienti dal depuratore, nelle fasi in cui non sono utilizzati devono essere parcheggiati in area dedicata e mantenuti coperti onde evitare l’immissione di acque meteoriche.

#### **Emissioni sonore**

45. Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97.
46. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all’AC per approvazione.
47. Non dovranno essere superati i valori previsti dalla normativa, in relazione alla classificazione del territorio comunale.
48. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

#### **Eventi incidentali**

49. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
50. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all’Autorità Competente, alle

Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

51. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguitibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

#### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

52. Le attività di monitoraggio e controllo dovranno essere effettuate in conformità Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 8 e relativi n. 3 allegati) del 04/07/2023 approvato da ARPA Sicilia nel corso della conferenza di servizi decisoria del 17/07/2023 e pubblicato sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (CP 206). Copia del suddetto Piano e dei relativi allegati vidimati dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa dell'installazione IPPC in parola per le ispezioni da parte degli organi di controllo ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
53. Entro 45 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il gestore è onerato a presentare una revisione del "Manuale di gestione SME" secondo quanto richiesto nella nota ARPA Sicilia prot. n. 32995 del 26/06/2023 con i contenuti di cui alla nota prot. n. 32828 del 26/06/2023;
54. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
  - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
55. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.
56. Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.

#### **Articolo 4**

Il presente provvedimento è rilasciato, sulla base degli elaborati progettuali depositati dal proponente consultabili nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.region.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 206), esclusivamente per le finalità di cui al Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 5**

Il gestore è tenuto a trasmettere l'aggiornamento alle condizioni fissate nel presente provvedimento delle garanzie fidejussorie prestate in conformità ai criteri e ai parametri di cui all'O.C. n. 2196/2003 al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di beneficiario, ai fini della loro approvazione.

#### **Articolo 6**

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (04/11/2026).

Questa Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 7**

L'installazione dovrà essere conforme agli elaborati presentati per l'Autorizzazione Integrata Ambientale comprese le comunicazioni di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate a questo Assessorato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di potere valutare se siano da ritenersi sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis).

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

## **Articolo 8**

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

## **Articolo 9**

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 206).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 01/02/2024

L'Assessore  
Elena Pagana  
(firmato)



**Cod. Proc.:** 206

**Class. Progetto:** CT15 IPPC05

**Gestore:** Acciaierie di Sicilia S.p.A.

**Referente IPPC:** Sig. Vincenzo Guadagnolo.

**Installazione:** “Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania” e “Impianto di gestione di rifiuti non pericolosi - ex Servizi Industriali S.r.l.”.

**Attività IPPC:** Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Categoria IPPC 2 “*Produzione e trasformazione di metalli*” punto 2.2 “*Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora*”, punto 2.3 lettera a) “*Trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora*” e Categoria 5 “*Gestione dei rifiuti*”, punto 5.3, lettera b) “*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza*”, punto 4) “*trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti*”.

**OGGETTO:** Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.R.S. del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 781 del 22/09/2009 per l’installazione IPPC “*Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania*”.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell’apposito portale regionale.

### **PARERE C.T.S. n. 385/2022 del 24/11/2022**

**VISTO** l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

**Commissione Tecnica Specialistica** – CP 206 - CT15 IPPC05 - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.R.S. del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 781 del 22/09/2009 per l’installazione IPPC “*Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania*”.



**VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 412 del 18 maggio 2016 di approvazione della modulistica per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.A. n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la *“Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”*;

**VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 414 del 19 dicembre 2019 di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

**VISTO** il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

**VISTO** il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

**VISTA** la Delibera di G.R. n. 266 del 17 giugno 2021, che disciplina l'articolazione in sottocommissioni della CTS;

**VISTO** il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 di regolamentazione del funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è stato sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020;

**VISTO** il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione della CTS e di nomina di due componenti ad integrazione del Nucleo di coordinamento;

**VISTO** il D.A. n. 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della CTS;

**VISTO** il D.A. n. 38/Gab del 17 febbraio 2022 di modifica del D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021;



**VISTO** il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

**VISTO** il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022, con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 4842 del 04/02/2014, con la quale Acciaierie di Sicilia Spa ha inoltrato ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la comunicazione di modifica non sostanziale del sopracitato D.R.S. n. 781/2019, costituita da:

- aggiornamento aree stoccaggio rifiuti;
- aggiornamento ciclo idrico;
- aggiornamento ciclo produttivo;
- aggiornamento planimetrie autorizzate;
- inserimento all'interno delle planimetrie agli atti di un nuovo serbatoio interrato per lo stoccaggio del gasolio regolarmente autorizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- CPI aggiornato;
- richiesta di non pavimentare area scoria;
- proposta di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- richiesta di eliminazione della prescrizione rilasciata in fase istruttoria dalla Provincia Regionale di Catania prot. n. 4290 del 10/06/2013 facente parte integrante del provvedimento di A.I.A. *“dovrà essere realizzata una cortina alberata lungo tutto il confine dell'impianto. La scelta delle essenze dovrà avvenire fra quelle appresso indicate di altezza iniziale non inferiore a otto metri: Grevillea robusta e Cupressus sempervivens”*;

allegando la seguente documentazione tecnica:

- Relazione Tecnica;
- Planimetrie dello stabilimento aggiornate;
- CPI aggiornato;
- Scheda di sicurezza sottoprodotto scoria;
- Iscrizione al REACH del sottoprodotto scoria;

**VISTA** la nota prot. n. 111747 del 03/04/2014, con la quale il Comune di Catania ha autorizzato la Servizi Industriali .S.r.l allo scarico, previa depurazione, delle acque di prima pioggia ricadenti nel piazzale dello stabilimento nel limitrofo canale pluviale, a condizione che vengano rispettati i limiti indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 33919 del 18/07/2014 con la quale il Servizio 1 del D.R.A., in relazione alle modifiche comunicate dal gestore con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 4842 del 04/02/2014, al fine di valutare la necessità di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale con le eventuali ulteriori prescrizioni che gli enti competenti avessero ritenuto necessario impartire, ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto un incontro informativo il giorno 24/07/2014;

**VISTO** il verbale dell'incontro informativo e di avvio del procedimento del 24/07/2014, convocato a seguito della sopracitata nota di comunicazione di modifica non sostanziale dell'installazione in argomento ex art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel corso del quale:

- il presidente della CdS ha comunicato di avere inviato al gestore, in attuazione dell'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la PEC di richiesta di pagamento degli oneri istruttori in relazione alle comunicazioni di modifica non sostanziale del 14 aprile 2010 e del 18 luglio 2014;
- il consulente del gestore ha dichiarato di avere trasmesso la documentazione progettuale a tutti gli enti interessati ad eccezione del Servizio 7 del D.R.A., per il quale si impegnava ad inviarla in tempi brevi, ed ha illustrato le modifiche sostanziali sottoposte a valutazione, precisando che:
  - ✓ sono state definite e differenziate sulle planimetrie prodotte dal gestore le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
  - ✓ è stato descritto su apposito layout lo schema di gestione delle acque all'interno dell'insediamento produttivo e quello relativo alla raccolta dei rifiuti;
  - ✓ il ciclo produttivo dell'installazione in parola non è stato variato;
  - ✓ è stata prevista la messa in opera di un serbatoio per il deposito del carburante, per il quale era stato già ottenuto il Certificato Prevenzione Incendi;
  - ✓ è stato modificato il Piano di Monitoraggio e Controllo in ragione dei monitoraggi effettuati negli anni;
  - ✓ è stata chiesta la cancellazione della prescrizione impartita dalla Provincia Regionale di Catania per la realizzazione di una barriera arborea lungo il perimetro dell'installazione confinante con l'autostrada, al posto della quale lo stesso gestore ha ritenuto di realizzare un terrapieno di altezza pari a 7 metri;
- ARPA ST di Catania ha richiesto al gestore di modificare nel Piano di Monitoraggio e Controllo la previsione sul monitoraggio in continuo, in quanto previsto soltanto per le polveri nonostante fossero utilizzati rifiuti come materie prime;
- il Presidente ha comunicato che sarebbe stata convocata altra CdS per il giorno 15/09/2014, per l'acquisizione dei pareri di competenza dei vari enti;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 35503 del 28/07/2014 con cui il legale rappresentante dell'impianto IPPC Acciaierie di Sicilia, sito nel comune di Catania, Stradale Passo Cavaliere 1/a, ai sensi dell'art.



29-nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato le seguenti modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.R.S. n. 781 del 22 luglio 2009:

- inserimento nell'A.I.A. sopraccitata dell'impianto IPPC di gestione rifiuti non pericolosi esercito dalla Servizi Industriali S.r.l., società incorporata da Acciaierie Sicilia S.p.A., in quanto tale impianto IPPC lavora esclusivamente a servizio dell'installazione in parola;
- adeguamento dell'impianto IPPC ex Servizi Industriali S.r.l. agli adempimenti di cui al D.lgs. 46/2014;
- eliminazione della prescrizione contenuta alla pagina n. 5 nel provvedimento di A.I.A. in argomento;

allegando a tal fine la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica;
- Planimetrie dello Stabilimento aggiornate;
- Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 4;
- Visura con fusione ed incorporazione della Servizi Industriali S.r.l.;
- Verbale Assemblea dei soci;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 41675 del 15/09/2014 con la quale l'A.S.P. di Catania, Servizio Igiene Ambienti di Vita, ha reso parere favorevole nell'ambito della procedura ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 44690 del 02/10/2014 con la quale il Comune di Catania, Direzione Ecologia e Ambiente, in riferimento alle comunicazioni di modifica non sostanziale del 31/01/2012, del 31/01/2014 e del 21/07/2014, nonché al verbale dell'incontro informativo del 24/07/2014 ed in ultimo alla convocazione della CdS del 02/10/2014, rilevato che;

- il gestore risultava in possesso dell'A.I.A. di cui al D.R.S. n. 781/2009 sopraccitato per l'esercizio delle attività IPPC di cui alla Categoria 2 punto 2.2 e 2.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il gestore aveva presentato le sopraccitate comunicazioni di modifica non sostanziale per l'installazione in parola;
- la Ditta Servizi Industriali S.r.l. era stata autorizzata alle emissioni in atmosfera giusta D.R.S. n. 976 del 26/09/08, alla gestione dei rifiuti (operazioni R4/R13) giusta Ordinanza Commissariale n. 653/2005, nonché allo scarico con provvedimento dello stesso Comune di Catania prot. n. 111747 del 03/04/14;
- il Consorzio CO.A.RE., costituito da Acciaierie di Sicilia S.p.a. e dalla Servizi Industriali S.r.l., era stato autorizzato allo scarico con nota prot. n. 12321 del 12/01/12 delle acque reflue domestiche in uscita dal trattamento presso il depuratore aziendale;



ha reso parere favorevole ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 59/2005, nel rispetto delle prescrizioni impartite con le suddette autorizzazioni allo scarico;

**VISTO** il verbale della CdS del 02/10/2014 convocata nell'ambito della procedura di richiesta di modifica non sostanziale ex art. 29-novies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione in oggetto, nel corso della quale:

**il presidente della Conferenza** ha comunicato agli enti presenti di avere ricevuto dal gestore il pagamento degli oneri istruttori per le comunicazioni di modifica non sostanziale e per tariffe per controlli previsti nel PMC con tassa governativa (anno 2010);

**la Soprintendenza BBCCAA di Catania** ha comunicato al gestore ha richiesto della documentazione integrativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

**ARPA St di Catania** ha dichiarato che si sarebbe espressa in tempi brevi sulle richieste di modifica sostanziale in oggetto;

**il Servizio 2 del D.R.A.** ha richiesto l'aggiornamento dell'A.I.A. resa con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009 con la nuova numerazione dei punti di emissione e le relative portate;

**l'Autorità Competente** ha richiesto al Servizio 2 del D.R.A. di aggiornare il proprio parere con riferimento alle precedenti modifiche e a quelle della CdS in questione;

**il Servizio 7 del D.R.A.** ha richiesto la documentazione relativa all'analisi delle acque dello scarico dell'impianto in parola, riservandosi di rendere il proprio parere di competenza;

**il Presidente della CdS**, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha comunicato che sarebbe stata convocata altra CdS per il giorno 13/11/2014;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 48540 del 23/10/2014 con cui il gestore ha trasmesso la documentazione tecnica su supporto informatico e la relativa ricevuta di consegna di cui alla nota prot. n. 35152 del 15/09/2014;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 51635 del 07/11/2014, con la quale il gestore ha comunicato la sospensione del monitoraggio acustico a causa della momentanea sospensione del funzionamento dell'impianto di macinazione e di quello di separazione e vagliatura, dato che il rilevamento non sarebbe stato rappresentativo del rumore emesso dall'installazione IPPC in oggetto;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 52381 del 12/11/2014, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha convocato gli enti interessati alla CdS del 16/12/2014;



**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 59059 del 17/12/2014, recante in allegato la nota prot. n. 77371 del 11/12/2014 della Provincia Regionale di Catania (oggi Città Metropolitana di Catania) nella quale si comunica di ritenere ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non sostanziale la modifica del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.R.S. n. 781/2009, comunicata con la predetta nota prot. A.R.T.A. n. 4842 del 04/02/2014;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 57100 del 05/12/2014, con la quale il gestore ha trasmesso la richiesta di proroga espressa dell'A.I.A. di cui al D.R.S. n. 781 del 22/07/2009, così come previsto dalle *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”* del M.A.T.T.M.;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 58576 del 16/12/2014, con la quale il gestore, in riferimento alla nota del Servizio 7 – Autorizzazioni del DRAR della Regione Siciliana, ha precisato quanto segue:

- la richiesta di modifica non sostanziale con accorpamento all'interno dell'insediamento dell'attività della ex Servizi Industriali S.r.l. non era oggetto della CdS del 16/12/2014;
  - malgrado la richiesta di voltura dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Servizi Industriali S.r.l. fosse stata redatta sotto indicazione del suddetto Servizio 7 del DRAR, non era stato avviato il relativo procedimento;
  - gli stoccaggi della ex Servizi Industriali S.r.l. sarebbero stati eseguiti nel rispetto della precedente autorizzazione, mentre le nuove aree di stoccaggio del reparto acciaieria risultavano già ricompresi nell'impianto IPPC e dotati di impermeabilizzazione della superficie, con raccolta delle acque meteoriche e loro recapito all'impianto di depurazione;
  - sia la Acciaierie di Sicilia S.p.a. sia la Servizi Industriali S.r.l. hanno svolto le relative procedure di valutazione ambientale per i rispettivi impianti;
- chiedendo la definizione del procedimento in essere;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 59671 del 19/12/2014, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, facendo seguito alla comunicazione ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 781 del 22/07/2009 relativa all'incorporazione dell'impianto di gestione rifiuti adiacente della Servizi Industriali S.r.l., ha rappresentato che:

- sia l'impianto in oggetto sia l'impianto della Servizi Industriali S.r.l. dovevano essere considerati come un'unica installazione, in quanto tecnicamente connesse, dovendosi procedere a rilasciare un'unica A.I.A. per tali impianti, e non essendo pertanto possibile volturare l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della Servizi Industriali S.r.l. alla Acciaierie di Sicilia spa;



- la documentazione trasmessa in merito alle nuove aree di stoccaggio dei rifiuti metallici risultava insufficiente;
- le modifiche comunicate erano ritenute sostanziali e pertanto occorreva riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 2502 del 20/01/2015, con la quale il Servizio 1 del D.R.A., considerato che:

- con nota prot. A.R.T.A. n. 35503 del 28/07/2014 il gestore aveva comunicato le modifiche all'A.I.A. vigente (D.R.S. n. 781 del 22/07/2009) consistenti in:
  - inserimento nell'A.I.A. vigente dell'attività di gestione rifiuti relativa al confinante impianto della Servizi Industriali S.r.l.;
  - adeguamento dell'impianto di gestione rifiuti in parola al D.lgs. 46/2014;
  - eliminazione della prescrizione contenuta a pag. 5 del D.R.S. n. 781/2009;
- dall'esame della documentazione allegata si poteva evincere che l'installazione IPPC della Acciaierie di Sicilia spa nel suo complesso comprendeva:
  - una porzione dell'installazione esistente della Acciaierie di Sicilia spa in cui si svolgono attività IPPC rientranti nelle categorie 2.2 e 2.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., già autorizzate con il sopracitato D.R.S. n. 781/2009 (A.I.A. vigente);
  - altra porzione di installazione (ex Servizi Industriali S.r.l.), acquisita da Acciaierie di Sicilia con atto notarile n. 1718/994 del 22/05/2014, anch'essa dotata di autorizzazione all'esercizio ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha comunicato al gestore che:

- l'attività di frantumazione di rifiuti metallici (ex Servizi Industriali S.r.l.) doveva essere configurata come attività accessoria (in quanto svolta nello stesso sito e tecnicamente connessa con l'attività IPPC svolta nell'installazione in oggetto di cui alle categorie 2.2 e 2.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), ricadente nella disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale per la categoria 5.3 del predetto Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'installazione di Acciaierie di Sicilia S.p.A. nel suo complesso ricadeva nella disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale per le categorie 2.2, 2.3 e 5.3 del citato Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- per l'attività IPPC di cui alla categoria 5.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'installazione si doveva qualificare come esistente non già soggetta ad A.I.A. (come definita alla lettera i-sexies, comma 1, art. 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);



- le modifiche proposte dal gestore erano da ritenersi ai sensi dell'art. 29-*nonies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quali modifiche sostanziali dell'A.I.A.;
- ed ha pertanto disposto il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.R.S. n. 781/2009) per l'installazione Acciaierie di Sicilia nel suo complesso, precisando che, nelle more della conclusione dell'istruttoria del procedimento di riesame e comunque non oltre il 07/07/2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29-*octies* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 comma 3 del D.lgs. 46/2014, il gestore poteva continuare ad esercire le attività svolte nell'installazione nel suo complesso in forza delle autorizzazioni previgenti;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 10902 del 09/03/2015, con la quale il gestore, Acciaierie di Sicilia S.p.a., ha trasmesso la seguente documentazione tecnica a seguito della richiesta di riesame del D.R.S. n. 781/2009:

- Relazione tecnica aggiornata con identificazione delle BAT e con i risultati dei monitoraggi;
- Planimetria generale – Impianti e servizi tecnologici;
- Insediamento produttivo indicazione degli scarichi e pozzi di reintegro acqua;
- Planimetria generale – Indicazione delle aree di deposito rifiuti e scorie;
- Schema di flusso del processo produttivo;
- Proposta di P.M.C.;
- Aggiornamento delle modalità di gestione rottame sulla base delle indicazioni contenute nelle “*Linee guida contenenti il protocollo accettazione e gestione dei rottami metallici e non ferrosi*”;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 14871 del 24/03/2015, con la quale l'A.S.P. di Catania, Servizio Igiene Ambienti di Vita, ha comunicato che avrebbe espresso parere nella CdS, quando convocata dall'A.R.T.A., e che la documentazione trasmessa risultava carente del Documento di Valutazione dei Rischi in cui specificare se le misure di protezione e prevenzione adottate per la sicurezza e la salute dei lavoratori erano sufficienti per realizzare un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori (artt. 223 e 224 del D.lgs. 81/2008), anche alla luce delle modifiche del ciclo produttivo e delle modifiche organizzative previste dall'applicazione delle “*Linee guida contenenti il protocollo accettazione e gestione dei rottami metallici e non ferrosi*” approvate dalla Giunta Regionale in data 18/02/2015;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 8992 del 12/02/2016, con la quale il Servizio 1 del D.R.A., U.O. S1.7, ha comunicato all'U.O. S1.2:

- di non potere concludere i procedimenti di A.I.A. per le attività che ricadono tra le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto ai sensi dell'art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo l'A.I.A. può essere resa solo dopo che,



all'esito della verifica di assoggettabilità l'autorità competente valuti di non assoggettare alla V.I.A. il progetto;

- molti dei suddetti procedimenti di A.I.A. si riferiscono ad installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese nell'Allegato I al D.lgs. 59/2005 e ad installazioni che non svolgono attività già soggette ad obblighi di A.I.A. ai sensi della precedente normativa, e, ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 29 del D.lgs. 46/2014, i primi procedimenti dovevano concludersi entro il 24/06/2014, mentre i secondi entro e non oltre il 07/07/2015;
  - i sopra richiamati termini, inderogabili, non erano stati rispettati dalla stessa U.O. S1.7 a causa della mancata espressione del parere ex art. 20 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ed ha trasmesso l'elenco dei procedimenti non ancora conclusi, fra cui il procedimento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 10626 del 18/02/2016, con la quale il gestore ha inoltrato la cronistoria dei procedimenti aperti per richieste di rinnovo, modifica e riesame dell'A.I.A. in parola;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 23374 del 11/04/2016, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha convocato la CdS per il giorno 05/06/2016, nell'ambito del procedimento di riesame ex art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del provvedimento di A.I.A. reso con il D.R.S. n. 781 del 22/07/2009 per l'installazione in oggetto;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 29179 del 04/05/2016, con la quale la Città Metropolitana di Catania, in riferimento alla CdS del 05/05/2016, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. per l'installazione in oggetto, dettando le seguenti prescrizioni:

- 1) *nel forno fusorio possono essere immessi esclusivamente rottami selezionati e ritorni puliti evitando la presenza di olio, ruggine, sporcizia, sabbia ed altri materiali estranei tipo gomma o plastica che potrebbero generare emissioni di IPA, diossine e furani;*
- 2) *le attività di lavorazione all'interno del reparto acciaieria devono essere condotte in modo tale da evitare il più possibile emissioni diffuse;*
- 3) *i piazzali vanno regolarmente puliti liberandoli efficacemente dalle polveri. Le operazioni di pulizia vanno eseguite riducendo al minimo il sollevamento delle polveri;*
- 4) *tutti i veicoli in uscita dallo stabilimento devono essere puliti e sistemati in modo tale che non provochino lo spargimento delle polveri;*
- 5) *obbligo di trasmissione annuale da parte del gestore all'ARPA e alla Città Metropolitana di Catania di un rapporto sui dati relativi ai controlli delle emissioni effettuati nell'arco dell'anno precedente;*
- 6) *Piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (misure a cadenza annuale, modalità di misurazione, misurazione in continuo);*



- 7) *misurazione delle acque reflue con informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua (concentrazioni e flusso di massa);*
- 8) *valutazione del rumore (periodicità annuale);*
- 9) *venga realizzato un sistema di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera (SME);*
- 10) *il sistema di misurazione in continuo (SME) deve essere realizzato e gestito in conformità a quanto disposto dall'Allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e fornire medie orarie dei parametri esaminati. I dati misurati in continuo devono essere registrati su apposito supporto digitale, devono essere conservati per almeno 5 anni e devono essere accessibili su richiesta degli organi di vigilanza;*

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 29433 del 04/05/2016, con la quale il Comune di Catania ha espresso parere favorevole sull'impatto acustico prodotto dallo stabilimento IPPC in esame, ai sensi della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 29338 del 04/05/2016, con la quale l'ASP Catania, Servizio Igiene Ambienti di Vita, ha espresso parere favorevole nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A. in oggetto;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 29443 del 04/05/2016, con la quale il Comune di Catania, Direzione Ecologia Ambiente – Ufficio controlli scarichi, nel confermare quanto comunicato con la nota prot. 312088 del 01/10/2014 (prot. A.R.T.A. n. 44690 del 02/10/2014), e nel rilevare che:

- le acque reflue provenienti dallo stabilimento IPPC in esame sono:
  - acque reflue di tipo domestico derivanti dai servizi igienici trattate in un impianto di depurazione ad ossidazione totale, giusta rinnovo dell'autorizzazione allo scarico resa dal medesimo Comune di Catania al Consorzio Acque Reflue (CO.A.RE.), prot. n. 12321 del 12/01/2012, e successiva voltura ad Acciaierie di Sicilia spa, prot. n. 416525 del 24/12/2014;
  - acque di prima pioggia ricadenti nel piazzale dello stabilimento in parola, trattate in un impianto di disoleazione e dissabbiatore, giusta rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con nota prot. n. 111747 del 03/04/2014 alla ditta Servizi Industriali S.r.l., poi volturata al gestore Acciaierie di Sicilia spa con nota prot. n. 416572 del 24/12/2014;
  - acque di raffreddamento prodotte durante la fase di laminazione, non sottoposte ad alcun trattamento, giusta autorizzazione allo scarico resa con nota prot. n. 1443/07 del 06/02/2008 e successivo provvedimento di A.I.A. D.R.S. n. 781/2009;
- il recapito finale dello scarico è il limitrofo canale pluviale che convoglia nello Jungetto, giusta Nulla Osta prot. n. 3881/T3 del 18/09/2003, rilasciato dall'ex Consorzio A.S.I. Catania;



ha espresso parere favorevole all'esercizio dello scarico dell'installazione *de qua* in acque superficiali, dettando le seguenti prescrizioni:

- 1) *le acque reflue scaricate devono rientrare costantemente nei valori limite di emissione della Tabella 3, Colonna 1, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- 2) *garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento;*
- 3) *mantenere il pozetto di prelievo dei campioni in buono stato di manutenzione e renderlo accessibile per il campionamento da parte delle autorità competenti per il controllo;*
- 4) *provvedere al pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale di € 42,35, per lo scarico in acque pubbliche;*
- 5) *eseguire con periodicità annuale l'autocontrollo analitico dello scarico e produrre alla Direzione Ecologia Ambiente – Ufficio controlli scarichi del Comune di Catania il referto analitico attestante il rispetto dei valori limite di emissione della Tabella 3, Colonna 1, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 30003 del 06/05/2016, con la quale ARPA Sicilia ST Catania ha comunicato che avrebbe reso in tempi brevi il parere di competenza, evidenziando altresì che il PMC doveva essere revisionato in funzione dell'inserimento nell'A.I.A. dell'installazione della Servizi Industriali S.r.l.;

**VISTO** il verbale della CdS del 06/05/2016, nel quale il RUP ha richiesto al gestore l'invio entro trenta giorni della Relazione di Riferimento di cui alla lettera m) dell'art. 29-ter comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ha informato la CdS della sopracitata nota di ARPA Sicilia di pari data;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 30550 del 10/05/2016, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha trasmesso il verbale della CdS del 06/05/2016 e riconvocato la stessa per il giorno 14 giugno 2016;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 39777 del 13/06/2016, con la quale l'ASP Catania, Servizio Igiene Ambienti di vita, ha confermato il parere già espresso con la nota prot. A.R.T.A. n. 29338 del 04/05/2016;

**VISTO** il verbale della CdS del 14/06/2016, nel quale:

- il gestore si è impegnato a fornire la documentazione tecnica necessaria al fine di stabilire l'assoggettabilità alle procedure di V.I.A. dello stabilimento in parola ed ha dichiarato di avere trasmesso al D.R.A. l'elaborato riguardante la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;
- il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 7, ha espresso parere favorevole di massima, riservandosi di esprimere il parere definitivo alla luce delle determinazioni in merito



all'assoggettabilità alle procedure di V.I.A. e degli altri pareri pervenuti alla CdS, nonché alle determinazioni dell'A.C. in merito all'esclusione dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 40265 del 15/06/2016, con la quale il gestore ha trasmesso i risultati in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 40422 del 15/06/2016, con la quale ARPA Sicilia ha confermato i contenuti della sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 30003 del 06/05/2016;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 50836 del 26/07/2016, con la quale il gestore ha fornito una sintesi dei procedimenti di compatibilità ambientale a cui erano già state sottoposte le attività in parola;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 40847 del 12/06/2019, con la quale il gestore ha riportato una breve sintesi dei vari procedimenti autorizzativi ambientali a cui erano stati sottoposti gli impianti dello stabilimento in oggetto, affermando che “..omissis.... *la mera annessione di Servizi Industriali S.r.l. all'installazione IPPC Acciaierie di Sicilia S.p.a. non comporta alcun aggravio del contesto ambientale e si richiede pertanto di non dover esperire ulteriori valutazioni ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 per l'accorpamento e annessione di due realtà già operanti nel territorio e ambientalmente compatibili, nonché da intendersi come unico insediamento*”;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 42696 del 19/06/2019, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato che le attività condotte dal gestore nello stabilimento in oggetto non erano da assoggettare alle procedure di V.I.A. ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto precedentemente erano già stati espressi giudizi di compatibilità ambientale positivi per entrambe le attività predette e nulla era stato variato rispetto alle autorizzazioni precedenti;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 6115 del 31/01/2020, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 8, ha comunicato che:

- dall'analisi dell'istanza del gestore emerge che l'accorpamento riguarda due distinte attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero l'attività IPPC della Acciaierie di Sicilia S.p.a. autorizzata con D.R.S. 781/2009 e l'attività di gestione rifiuti della Servizi Industriali S.r.l. autorizzata con D.D.G. n. 1846/2010 del medesimo Dipartimento regionale;
- il gestore, Acciaierie di Sicilia S.p.a., nell'istanza di riesame ha dichiarato che la Servizi Industriali S.r.l. ha operato per anni nel settore del recupero di rottami metallici e ha lavorato esclusivamente a servizio dello stabilimento in oggetto fino alla fusione del 2014, realizzata al fine di ottenere la riduzione dei costi di gestione e il miglior utilizzo dei beni sociali;



- il procedimento di riesame in oggetto, in quanto prevalentemente riferito ad attività produttiva e non a impianto di gestione rifiuti, era da incardinare presso il D.R.A. e, a tal fine, rilasciava Nulla Osta all'accorpamento delle due installazioni, ferme restando le condizioni di cui al citato provvedimento di VIA prot. n. 42696 del 19/06/2019 nonché i limiti e le prescrizioni di cui all'O.C. n. 653 del 07/07/2005 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 13531 del 04/03/2020, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato a questa CTS, ai fini di un avvio dell'istruttoria, di avere caricato sul portale regionale la documentazione relativa al procedimento di riesame in oggetto e **ribadito** che, ai sensi del sopracitato D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021, ogni connesso accertamento e valutazione circa la procedibilità dell'istanza è di competenza del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 35359 del 24/06/2020, con la quale il gestore ha sollecitato la conclusione del procedimento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 1619 del 13/01/2021, con la quale il gestore ha ulteriormente sollecitato la conclusione del procedimento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 3388 del 21/01/2021, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato al gestore di avere già espresso con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 6115 del 31/01/2020 il proprio Nulla Osta alla fusione delle due installazioni ferme restando le condizioni ambientali di cui al provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. ed i limiti e le prescrizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 39430 del 14/06/2021, con la quale il gestore ha trasmesso la proroga di un anno della garanzia finanziaria;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 48103 del 12/07/2021, con la quale il gestore ha comunicato che:

- in data 12/05/2021 gli ufficiali di P.G. della Direzione Generale di ARPA Sicilia hanno disposto il sequestro preventivo di un'area di 2.500 m<sup>2</sup> ed i rifiuti ivi depositati, sita in Passo Cavaliere 1a, Zona Industriale di Catania, di pertinenza della Acciaierie di Sicilia spa, contestando la violazione dell'art. 256 comma 1 lettera b) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *“Attività di gestione rifiuti non autorizzata”*, sequestro convalidato dal G.I.P del Tribunale di Catania con ordinanza del 12/05/2021;
- nel verbale di sopralluogo e sequestro di ARPA Sicilia è riportata la seguente osservazione: *“L'attuale configurazione dell'installazione IPPC della Acciaierie di Sicilia spa è sostanzialmente modificata rispetto a quella esistente all'epoca del rilascio del D.R.S. ARTA n. 781/2009, a seguito*



*dell'incorporazione della società Servizi Industriali S.r.l. in Acciaierie di Sicilia spa. La comunicazione della suddetta modifica sostanziale dell'installazione è stata trasmessa all'Autorità competente in data 21/07/2014 (prot. A.R.T.A. n. 35503 del 28/07/2014); l'iter di rinnovo/riesame dell'A.I.A. (che dovrà comprendere anche la parte di installazione della ex Servizi Industriali S.r.l.) è ad oggi in itinere. Con nota prot. n. 2401 del 21/01/2021 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti si comunicava di aver emesso il proprio nulla osta all'accorpamento con nota prot. 3151 del 31/01/2020 e di averlo trasmesso al Dipartimento Ambiente in relazione al provvedimento finale. Già precedentemente in data 14/01/2020 la società ADS spa ha sollecitato la conclusione del procedimento per il rilascio dell'AIA e per il quale allo stato non è ancora stata concessa. Alla luce di quanto sopra espresso, a parere degli scriventi, seppur l'iter è stato attivato nelle forme e nel rispetto delle norme, in atto l'attività di gestione dei rifiuti e il trattamento dei rifiuti metallici e del recupero dei metalli tramite frantumazione non risulterebbe autorizzata nella parte relativa alla società ex Servizi Industriali S.r.l. e pertanto risulta mancante il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)". Tale aspetto è ribadito nell'ordinanza di sequestro preventivo del 21/05/2021 ove si riporta che: "...in assenza della prescritta autorizzazione ha iniziato l'attività di gestione dei rifiuti e trattamento dei rifiuti metallici e del recupero dei metalli tramite frantumazione", oltre che nel Verbale di convalida del sequestro del 26/05/2021 "detta attività di gestione rifiuti e trattamento di rifiuti metallici e recupero dei metalli tramite frantumazione veniva svolta senza autorizzazione";*

- in data 28/06/2021 si è proceduto al dissequestro dell'area con obbligo di prescrizioni in applicazione dell'art. 318-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nella nota tecnica di ARPA propedeutica al dissequestro si riporta quanto segue: *"L'autorizzazione AIA rilasciata con il D.R.S. n. 781/2009 alla Acciaierie di Sicilia spa regolamenta lo svolgimento delle attività produttive volte alla produzione di acciaio (fusione secondaria compresa la relativa colata continua) da rottame ferroso e da rifiuti non pericolosi costituiti da rottami ferrosi, e alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo. Il 22 maggio 2014 la società Servizi Industriali S.r.l., che si occupa di frantumazione di rifiuti metallici, è stata acquisita dal gruppo Acciaierie di Sicilia con atto notarile 1718/994. Come si evince dalla nota 2502/15 rilasciata dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente, dell'ARTA, lo stabilimento annesso deve configurarsi come attività accessoria, individuata con il codice 5.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, rispetto all'installazione IPPC di Acciaierie di Sicilia, e che con esso deve intendersi come installazione non già soggetta ad AIA. La parte di Servizi Industriali, come già chiarito nella sopracitata nota, è munita delle necessarie autorizzazioni di settore, già rilasciate dai rispettivi Enti competenti. Pertanto, il gestore AdS, dopo aver acquisito le volture delle singole*



*autorizzazioni di settore che regolamentavano lo stabilimento, nel mese di luglio 2014 chiede al competente Servizio dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'autorizzazione alla modifica del D.R.S. n. 781/09, giacché l'incorporamento di Servizi Industriali costituisce una modifica dell'atto autorizzatorio. L'articolo 29 comma 3 del D.lgs. 46/2014 prevede che i gestori di installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 (ed è proprio il caso di Servizi Industriali installazione non già soggetta ad AIA) possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni vigenti. Alla luce di quanto esposto le attività svolte dal gestore devono intendersi autorizzate. Tuttavia dal 2014, anno di presentazione della prima istanza, l'iter autorizzatorio non si è ancora concluso con l'emanazione del provvedimento richiesto da parte dell'Autorità Competente. Tale ritardo ha comportato inevitabilmente delle conseguenze in quanto il gestore non ha compiutamente uniformato i criteri progettuali e gestionali esistenti in Servizi Industriali a quelli realizzati in Acciaierie di Sicilia. Alla luce di quanto sin qui esposto si può concludere affermando che l'impianto lavora in vigenza di autorizzazioni pregresse ma in mancanza di un atto autorizzatorio relativo all'installazione nel suo complesso, inclusiva di Servizi Industriali e relativo PMC";*

ed ha sollecitato la conclusione della procedura di A.I.A. in oggetto;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 67725 del 06/10/2021, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha riscontrato la richiesta di documentazione effettuata da ARPA Sicilia con la nota prot. A.R.T.A. n. 61307 del 13/09/2021, chiarendo l'iter tecnico-amministrativo della domanda di riesame in oggetto;

**LETTTO** il "Parere Istruttorio Intermedio" (P.I.I.) di questa CTS n. 94/2021 del 13/10/2021, nel quale, in sintesi, sono state evidenziate le seguenti criticità:

- 1) *Occorre acquisire il parere ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione nel suo complesso, reso dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e il parere ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera dell'installazione, reso dalla S.T.A. di Catania del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, nonché il parere di ARPA Sicilia per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;*
- 2) *Occorre acquisire le Schede A.I.A. aggiornate all'installazione nel suo complesso, inclusa la porzione di impianto IPPC della ex Servizi Industriali srl, previste dal D.D.G. n. 412/2016;*
- 3) *In merito alle emissioni convogliate dell'impianto IPPC in esame, occorre chiarire le variazioni effettuate alla denominazione dei suddetti camini rispetto alla configurazione impiantistica precedentemente autorizzata con il suddetto D.R.S. n. 781/2009, la quale risulta variata in base alle comunicazioni ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. successive*



al rilascio dell'A.I.A. in parola, quali ad esempio l'accorpamento dell'impianto dell'installazione della Servizi Industriali srl all'interno dello stabilimento IPPC in argomento;

- 4) Occorre chiarire il sistema di abbattimento, se previsto, per le emissioni convogliate al camino E2 e provenienti dal forno di riscaldo delle billette;
- 5) Il gestore dovrà precisare se l'installazione IPPC è dotata di generatori di energia elettrica di emergenza, e, in caso positivo, delle loro caratteristiche tecniche ed emissive, nonché ubicazione in un'apposita planimetria di impianto riportante i punti di emissione convogliata dello stabilimento IPPC;
- 6) Il gestore dovrà indicare per ciascuna operazione di gestione rifiuti (R4, R12 e R13 e D15) effettuata nell'installazione in argomento nel suo complesso (sezione Acciaierie di Sicilia + sezione ex Servizi Industriali S.r.l.), di cui agli Allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia i codici EER dei rifiuti trattati sia la quantità massima autorizzata, specificando in base a quale precedente atto autorizzativo;
- 7) Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue depurate negli impianti di depurazione aziendali, oltre ai dati riportati nelle schede AIA occorre che il gestore chiarisca tutti i punti di scarico parziali e finali dell'installazione nel suo complesso, nonché la provenienza dei suddetti scarichi;
- 8) In base alla documentazione prodotta, il gestore dovrà chiarire lo stato di applicazione delle seguenti migliori tecnologie disponibili nello stabilimento IPPC in esame:
  - BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 28 febbraio 2012 nn. 1, 2, 14, 15, 93 e la BAT n. 12, limitatamente alla fattibilità di un riutilizzo delle acque meteoriche ai fini della riduzione dei consumi idrici dell'installazione;
  - BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 nn. 1, 7, 8, 23, 27;
- 9) Relativamente alle BAT-AEL indicate nelle sopracitate BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, il gestore dovrà relazionare in merito ai livelli emissivi dell'anno 2020 dell'installazione per gli scarichi diretti nel corpo idrico superficiale, sia in termini di concentrazione sia di quantità complessive annue;
- 10) Il gestore dovrà precisare le misure primarie e secondarie già adottate per la riduzione della produzione di NO<sub>x</sub> per le emissioni convogliate al camino E2;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 71792 del 19/10/2021, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha trasmesso il sopracitato Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 94/2021 del 13/10/2021;



**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 7821 del 09/02/2022, con la quale il gestore, Acciaierie di Sicilia S.p.A., ha riscontrato il citato P.I.I. n. 94/2021, caricando sul portale regionale valutazioni ambientali la seguente documentazione integrativa:

- Certificato IGQ UNI EN ISO 14001:2015 (con scadenza il 31/03/2022);
- Allegato I – Inquadramento territoriale;
- Allegato C – Disamina puntuale dello stato di applicazione nello stabilimento IPPC di Acciaierie di Sicilia delle BATc;
- Insediamento produttivo indicazione degli scarichi D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e pozzi di reintegro acqua;
- Schede AIA;
- Allegato II - Schema a blocchi;
- Schema materie prime;

**VISTO** il verbale della CdS del 02/03/2022 convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel quale:

**l’Ufficio periferico di Catania dell’IRSAP** ha espresso parere IRSAP prot. 4184/2022 del 24/02/2022, nel quale si precisa che: “*essendo il Comune di Catania proprietario delle strade di pertinenza dell’Area industriale di Catania, ivi compresi i canali delle acque bianche, le autorizzazioni e/o Nulla Osta similari dovranno essere rilasciate dal Comune di Catania e non più dall’IRSAP*”;

**il Comune di Catania, P.O. Direzione Ecologia e Ambiente**, ha dichiarato che: “*i pareri di competenza del Comune di Catania sono stati già resi e acquisiti agli atti delle conferenze dei servizi che con questa dichiarazione si confermano. Ritenuto che per l’esercizio dell’impianto in questione risultano adottate adeguate misure di tutela igienico sanitaria atte a scongiurare rischi di inquinamento delle matrici ambientali e ritenuta idonea e coerente con la destinazione urbanistica di PRG, la sua ubicazione all’interno della Zona industriale di Catania; Visto l’art. 107 del TUEL e 51 dell’OREL, per quanto sopra rilevato e per quanto di competenza si esprime parere favorevole al rilascio dell’AIA anche ai sensi degli art.li 216 e 217 del TULS*”;

**la Città Metropolitana di Catania** ha confermato il parere reso con la nota prot. A.R.T.A. n. 29179 del 04/05/2016;

**ARPA Sicilia** ha rappresentato che: “*il PMC agli atti è datato 21/07/2014 rev 4. Già nel 2016, con nota prot 28367 del 06/05/2016, ARPA aveva chiesto un aggiornamento dello stesso per tener conto degli impatti sulle matrici ambientali dovuti all’inserimento nell’AIA dell’attività di gestione rifiuti relativa al confinante impianto già della Servizi Industriali S.r.l.. E’ necessario quindi che il Gestore*

**Commissione Tecnica Specialistica** – CP 206 - CT15 IPPC05 - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.R.S. del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 781 del 22/09/2009 per l’installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania”.



presenti una revisione del PMC che tenga conto di quanto sopra, oltre che di quanto richiesto dalla UOC Attività Produttive Area Orientale – UOS Attività Produttive Catania nell’ambito di attività ispettiva sulla qualità dell’aria con riferimento alle ricadute. Il PMC dovrà altresì integrare le misure derivanti dall’ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dalla PG nell’ambito del procedimento ex art. 318 bis c.p. Si citano, soltanto a titolo di esempio:

- con riferimento alla prescrizione n. 3 per l’individuazione delle macro aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per tipologia merceologica;
- con riferimento alla prescrizione n. 5 per la corretta gestione dei percolati, rifiuti liquidi generati dalle acque incidenti sui cumuli di rifiuti posti a cielo aperto, per la quale si resta in attesa della relativa proposta;
- con riferimento alle prescrizioni n. 7 e 8 si dovrà porre particolare attenzione alle emissioni di polveri diffuse e alle relative misure di abbattimento e mitigazione.

Il PMC dovrà essere attualizzato anche con riferimento all’applicazione delle BATc 2017 e 2018, ad esempio relativamente alla frequenza dei monitoraggi allo scarico delle acque reflue dal trattamento rifiuti. Nel PMC e negli elaborati grafici (planimetrie, lay-out, ecc.) devono essere evidenziate e distinte le attività e le aree destinate allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti da quelle destinate alle materie prime seconde (EoW) e ai sottoprodotto”;

**la S.T.A. di Catania del Dipartimento Regionale dell’Ambiente** ha dichiarato che avrebbe reso il parere ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in tempi brevi;

**il gestore**, relativamente a quanto richiesto da ARPA Sicilia, ha precisato che in riferimento alla prescrizione n. 5 del verbale di rimozione dei sigilli del 28/06/2021 nell’ambito del procedimento 318-ter d. lgs 152/06 la ditta ha presentato apposita relazione tecnica di proposta ad ARPA in data 29/09/2021 e si è in attesa di un riscontro da parte di ARPA. Per quanto concerne il PMC, la società trasmetterà la revisione dello stesso dopo il rilascio del parere istruttorio conclusivo da parte della CTS per tenere conto dei VLE e delle prescrizioni ivi contenute;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 29727 del 28/04/2022, con la quale la Struttura Territoriale Ambientale (STA) di Catania ha reso il parere endoprocedimentale favorevole ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’installazione IPPC in oggetto, dettando le seguenti prescrizioni:

- 1) *I sistemi di abbattimento degli inquinanti, per quanto previsto dalla normativa ambientale vigente, devono rispettare le seguenti prescrizioni:*
  - a) *gli impianti devono essere sottoposti a manutenzione ai fini di garantirne la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore ed in accordo alle condizioni di utilizzo;*



- b) *tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate sul Registro impianto, reso sempre disponibile alla consultazione da parte delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività. Nel caso in cui si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, il Gestore dovrà arrestare le attività sorgenti delle emissioni ad essi convogliate, dandone comunicazione agli enti competenti, per il controllo entro il giorno successivo. Di tali interventi si dovrà dare evidenza nell'apposito registro;*
  - c) *per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, il gestore dovrà fare riferimento alle BAT Conclusions di riferimento (BAT 37) Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018;*
- 2) *Per quanto concerne le materie prime utilizzate, si prescrive al Gestore di adottare ogni utile precauzione, sia in fase di stoccaggio che di utilizzo, per evitare la dispersione e la diffusione in atmosfera dei prodotti polverulenti e/o nocivi;*
- 3) *Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo elaborato dal Gestore dell'impianto in accordo con ARPA Sicilia per tutte le componenti e dovrà definire la durata, la modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora fosse necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare;*
- 4) *Gli organi di controllo (Città Metropolitana di Catania, ARPA Sicilia), competenti per territorio, effettueranno con periodicità almeno annuale, e ogni qualvolta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza con gli autocontrolli periodici a carico del gestore;*
- 5) *Per quanto non specificatamente previsto nel presente parere, si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle altre norme tecniche di settore vigenti in materia;*
- 6) *È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;*
- 7) *In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;*

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 64722 del 07/09/2022, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha:



- confermato le valutazioni già espresse nelle sopracitate note prot. A.R.T.A. n. 6115 del 31/01/2020 e n. 3388 del 21/01/2021;
- ribadito che le competenze del predetto Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti afferiscono esclusivamente alla gestione dei rifiuti;
- condiviso l'opportunità di integrare il parere già reso con i limiti e le condizioni del parere ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. reso dalla Struttura Territoriale Ambientale (STA) di Catania con la nota prot. A.R.T.A. n. 29727 del 28/04/2022 e con le seguenti prescrizioni:
  - *il gestore dovrà aggiornare il Piano di Gestione Operativa con la descrizione di dettaglio delle attività operative connesse alla realizzazione dei nuovi impianti ed alle nuove condizioni gestionali, rendendole disponibili durante le attività di ispezione condotte dagli enti di controllo, indicandone i parametri di processo ed obiettivi di qualità del prodotto finale;*
  - *il PMC dovrà essere aggiornato e sottoposto a validazione di ARPA;*
  - *gli elaborati aggiornati di PGO e PMC dovranno essere inviati in copia allo scrivente Ufficio e agli enti di controllo per l'aggiornamento dei rispettivi fascicoli;*
  - *la Società, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione prevista dal regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 e ss.mm.ii.;*
  - *l'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente, deve essere svolta garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, attuando le prescrizioni già rilasciate nei vigenti provvedimenti;*
  - *la Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
  - *la Società è tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto dei rifiuti. La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 15 del D.lgs. 205/2010;*
  - *la Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso e in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile, e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti attraverso la piattaforma O.R.So.;*
  - *ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,*



*provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori". L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente parere ed il successivo avvio della gestione dell'impianto alle condizioni operative autorizzate, dovrà essere comunicata a tutti gli enti coinvolti nel procedimento. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 14 del 23 giugno 2014 e:*

- copia completa del progetto autorizzato con il presente decreto e relazione giurata da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;*
- nominativo del direttore tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalla circolare ministeriale 1121 del 2019, e relativa accettazione dell'incarico;*
- accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;*
- garanzie fideiussorie aggiornate alle condizioni del presente parere ai fini della loro approvazione secondo l'O.C. 2196/2003;*
- quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente parere, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento;*
- sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti e Organi;*
- l'attività autorizzata ai sensi del presente parere non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente e in particolare creare rischi per l'acqua, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconveniente da rumore ed odori;*
- qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandati semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;*
- nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta*



*modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche di antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art. 86. Al tal fine si rimanda all'autorità competente al rilascio del PAUR di effettuare tutte le verifiche previste dal D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;*

- si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;*
- la Città Metropolitana di Catania e ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente decreto, effettueranno un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso alla presente autorizzazione, trasmettendo gli esiti dal Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti. Gli organi di controllo effettueranno periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.lgs. 152/2006;*

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 63495 del 31/08/2022, con la quale il gestore ha comunicato la commercializzazione del sottoprodotto di produzione dello stabilimento IPPC in oggetto “scoria bianca”, secondo quanto disposto dall'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. A.R.T.A. n. 63499 dl 31/08/2022, con la quale il gestore ha trasmesso la proposta di PMC aggiornata;

**LETTI** i seguenti elaborati tecnici caricati dal gestore sul portale regionale:

- Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 4 del 21/07/2014 e Rev. 5 del 26/04/2022);
- Insediamento produttivo – indicazione degli scarichi D.lgs. 152/2006 e pozzi di reintegro acqua – Rev. 12;
- Planimetria generale – Impianti e servizi tecnologici – Rev. 14;
- Relazione tecnica - Rev. 2 del 19/02/2015;
- Planimetria generale – indicazione delle aree di deposito dei rifiuti e scorie - Rev. 10;
- All. 1 – Impianto trattamento rifiuti;
- Report ambientale anno 2014;
- Scheda dati sicurezza scorie da forno elettrico - Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH);
- Relazione sulla sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;
- Certificato IGQ UNI EN ISO 14001:2015 (con scadenza il 31/03/2022);
- Allegato I – Inquadramento territoriale;
- Allegato C – Disamina puntuale dello stato di applicazione nello stabilimento IPPC di Acciaierie di Sicilia delle BATc;
- Insediamento produttivo indicazione degli scarichi D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e pozzi di reintegro acqua;
- Schede AIA;

**Commissione Tecnica Specialistica** – CP 206 - CT15 IPPC05 - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.R.S. del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 781 del 22/09/2009 per l'installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania”.



- Allegato II - Schema a blocchi;
- Schema materie prime;

**CONSIDERATO** che il gestore nella documentazione tecnica prodotta, in merito all'installazione *de qua*, afferma quanto segue:

### **Ubicazione installazione IPPC**

L'installazione Acciaierie di Sicilia S.p.a. risulta ubicata in via Stradale Passo Cavaliere 1/A, zona industriale di Catania, posta tra il Canale Buttaceto, la Tangenziale Ovest di Catania, la Stradale Passo Cavaliere e il Pantano d'Arci. Nello specifico l'area confina a NE con il torrente Buttaceto, a SE con la nuova strada di PRG ASI, a SO con una terreno di proprietà della società CONITAC ed a NO con un'area concessa alla società Servizi Industriali S.r.l. e con un terreno di proprietà. Ai sensi del vigente PRG del Comune di Catania, il sito Acciaierie di Sicilia S.p.A. risulta classificato come "Area per industrie", con una parte dedicata ad "area per infrastrutture" e "sede stradale".

Nelle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Siciliana, il sito risulta ubicato nell'ambito 14 denominato "Area della pianura alluvionale catanese", zona che occupa la parte "più bassa del bacino del Simeto e trova continuazione nella piana di Lentini"; non vengono individuati particolari elementi di sensibilità paesaggistica e/o vincoli territoriali nell'intorno del sito Acciaierie di Sicilia S.p.a.

In relazione alla tematica "acque", il Piano di Tutela e Utilizzo delle Acque (PTUA) della Regione Siciliana non inserisce il sito in aree con vulnerabilità da nitrati

### **Ciclo produttivo**

Acciaierie di Sicilia S.p.A. è un'acciaieria di seconda fusione che produce acciaio per cemento armato in barre o rotoli. Le attività di produzione sono svolte in tre distinti reparti:

- 1) Reparto trattamento rottame in ingresso;
- 2) Reparto acciaieria;
- 3) Reparto laminatoio.

I rifiuti in ingresso sono principalmente costituiti da rottami di autovetture già bonificate in appositi centri, rottame di ferro e acciaio e rottami misti. Lo scopo principale di questa parte del ciclo è ottenere materiale pronto forno (proler) esente da impurità per il successivo invio al reparto acciaieria.

I metalli non ferrosi subiscono anch'essi un processo di separazione e cernita finalizzata a produrre tipologie omogenee per agevolare il conferimento al successivo destino per il recupero/smaltimento finale. Gli stocaggi sia dei rifiuti in ingresso che in uscita avvengono su platee impermeabilizzate. Il rottame in ingresso viene stoccati nella zona adiacente il punto di carico in cumuli separati di altezza inferiore ai 5 metri.



Il fluff pesante viene avviato al vaglio depolverizzatore, raccolto sotto una tettoia chiusa dai tre lati ed immediatamente inviato a smaltimento.

Nella seguente tabella sono riportati i rifiuti in ingresso a questa sezione del ciclo produttivo, dove vengono svolte le operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. R4 e R13:

02 01 10	Rifiuti Metallici
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 10	Scaglie di laminazione
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
10 03 02	Frammenti di anodi
11 05 01	Zinco solido
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 16	Serbatoi per gas liquido
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti



19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	Fluff - frazione leggera e pol-veri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 12 02	Metalli ferrosi
19 12 03	Metalli non ferrosi
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 40	Metallo
20 03 07	rifiuti ingombranti

I pacchi o il rottame vengono caricati sul nastro mediante mezzo semovente dotato di pinza a polipo.

L'impianto consta delle seguenti linee di trattamento e recupero:

- 1) impianto di recupero rottami ferrosi;
- 2) impianto di recupero metalli non ferrosi;
- 3) impianto di vagliatura fluff pesante.

**L'impianto di recupero rottami ferrosi** è formato dalle seguenti componenti:

- nastro trasportatore ad asse inclinato;
- dispositivo di alimentazione;
- mulino;
- impianto per la separazione e depolverazione dei rottami.

Il materiale una volta entrato nel mulino viene macinato dai martelli posti sul rotore, fino al raggiungimento di una pezzatura compatibile con i fori delle griglie inferiori e superiori calibrate (il materiale ingombrante non frantumabile viene eventualmente scaricato mediante la porta di emergenza).

Il mulino è tipo NEWELL 98104 TDB, con una larghezza alla bocca di 2600 mm, idoneo a ricevere sia autovetture intere che schiacciate. In uscita dal mulino il proler viene inviato a un impianto Venti-Oedle per la depolverazione e pulizia del materiale. Tale impianto mira a ottenere un rottame frantumato (proler) con un alto grado di pulizia separato da metalli non ferrosi e da polveri, plastiche, gomme, etc..

**L'impianto di recupero di metalli non ferrosi** è invece costituito da un vaglio realizzato in lamiera d'acciaio di vario spessore e profilati di diversa misura composto dalle seguenti parti:

- tramoggia di carico dei materiali non ferrosi della capacità di circa 14 m<sup>3</sup>;
- Apron dosatore dotato di dispositivo elettronico per la variazione di velocità;
- nastro trasportatore per la raccolta del prodotto scaricato dall'Apron e per la successiva alimentazione del vaglio rotante;



- vaglio rotante della ditta Protec con tre sezioni di recupero a granulometria variabile, la prima con diametro 10 mm, la seconda con diametro 50 mm, la terza con diametro 100 mm;
- 4 nastri trasportatori uno per ogni sezione di vagliatura ed uno per il supero vaglio;
- 2 piani vibranti posti uno sullo scarico del diametro 50 mm ed uno sullo scarico 100 mm;
- 2 separatori magnetici a correnti parassite posti a valle di ciascun piano vibrante.

Il metallo ferroso recuperato tramite magnete viene convogliato nell'apposito box. I non ferrosi vengono stoccati in piazzale scoperto in cumuli di altezza inferiore ai 3 m e suddivisi per tipologie omogenee. Successivamente sono inviati a impianti di selezione dedicati per ulteriori operazioni di pulizia e cernita.

**L'impianto di vagliatura** è realizzato in lamiera d'acciaio di vario spessore. È formato dai seguenti componenti:

- tramoggia di carico dei frantumati della capacità di circa 20 m<sup>3</sup>;
- Apron dosatore dotato di dispositivo elettronico per la variazione di velocità;
- nastro trasportatore V1000 per la raccolta del prodotto scaricato dall'apron e per la successiva alimentazione del vaglio rotante;
- vaglio rotante Trommel tipo VR 650/200 con una sezione vagliante con fori di 15 mm;
- due nastri trasportatori V800 uno per la raccolta dei fini ed uno per i materiali con pezzatura superiore ai 15 mm.

Il vaglio consente la separazione dei materiali con pezzatura minore di 10 mm da quelli con pezzatura maggiore. Il materiale viene scaricato su due nastri trasportatori differenti: uno per lo scarico dei fini (fluff) e l'altro per lo scarico dei materiali di supero (fluff pesante depolverato). Il fluff pesante viene stoccati nella zona adiacente al punto di carico in cumuli separati di altezza inferiore ai 3 m.

Il cascame viene scaricato direttamente dai mezzi nella tramoggia senza soste a terra.

Il fluff pesante o il cascame sono caricati mediante mezzo semovente dotato di pinza a polipo e raccolto sotto tettoia chiusa su tre lati. Il fluff fine viene convogliato direttamente in un cassone metallico.

**Il ciclo produttivo dell'acciaieria**, funzionale alla produzione di billette, prevede le seguenti fasi:

- 1) Accettazione e gestione del rottame: l'impianto riceve e gestisce rottami rifiuto, rottami a specifica MPS e rottami sottoprodotto (in seguito rottami);
- 2) Preparazione delle ceste: mediante calamite e/o polipi meccanici il materiale ferroso viene caricato nelle ceste;
- 3) Caricamento forno e fusione: la fusione ed affinazione avviene in n. 1 forno elettrico ad arco da circa 70 t con l'ausilio di n. 6 bruciatori laterali ad ossigeno-metano e lancia ad ossigeno supersonica;



- 4) Scorifica e spillaggio: completato il processo di fusione vengono eseguite le operazioni di scorifica e di spillaggio dell'acciaio che viene raccolto in siviera. In questa fase risulta possibile correggere in modo automatico con ferrolegha e/o altri additivi il materiale fuso. La siviera è poi inviata al colaggio in colata continua;
- 5) Colata continua: il colaggio avviene in n.1 macchina da colata continua a quattro linee, atta alla produzione di billette per laminazione;
- 6) Taglio a misura delle billette con impianto ossitaglio;
- 7) Passaggio billette su placca di raffreddamento;
- 8) Evacuazione e stoccaggio billette;

Con riferimento al **ciclo di laminazione delle billette**, le principali componenti di detta linea di produzione sono:

- 1) Forno di riscaldo (Forno a spinta, della TS IMPIANTI di Milano, Capacità 80 t/h. installato nel gennaio '90, alimentato a metano con volta radiante, dotato di sistema computerizzato per un ottimale gestione del rapporto aria/metano);
- 2) Treno di laminazione;
- 3) Placca di raffreddamento barre;
- 4) Confezionamento barre;
- 5) Linea di roccettatura;
- 6) Confezionamento rotoli.

### **Consumi idrici**

L'approvvigionamento idrico avviene mediante n. 5 pozzi (P1, P2, P3, P4 e P5) per i quali allo stato attuale l'azienda risulta in attesa di rilascio di nuova concessione per la derivazione di 255.000 m<sup>3</sup>/anno di acqua nelle more di attuazione della normativa nazionale da parte della Regione Siciliana. Tre di essi sono posti all'esterno dello stabilimento in area di proprietà delle Acciaierie di Sicilia spa e due all'interno.

L'attività dell'ex Servizi Industriali s.r.l. non necessita di acque di processo. Gli unici usi esigui sono quelli igienico sanitari, l'eventuale bagnatura del materiale in stoccaggio al fine di evitare emissioni diffuse, e l'utilizzo per il funzionamento del sistema di abbattimento a umido a presidio del punto di emissione E3. L'approvvigionamento avviene attraverso i pozzi in capo ad Acciaierie di Sicilia s.p.a.. L'acqua viene impiegata ad uso industriale (raffreddamento impianti, igienico-sanitario). I pozzi possono essere utilizzati indistintamente per tutte le funzioni.

La rete di gestione delle acque reflue risulta dotata di n. 2 depuratori che consentono un recupero pari a circa il 98 % della risorsa emunta.

### **Consumi energetici**

**Commissione Tecnica Specialistica** – CP 206 - CT15 IPPC05 - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.R.S. del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 781 del 22/09/2009 per l'installazione IPPC "Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania".



Per quanto concerne i consumi energetici, l'impianto utilizza energia elettrica e metano. Di seguito si riporta la tabella relativa ai consumi di energia elettrica e metano nel reparto acciaieria e in quello di laminazione nel periodo 2010-2013.

<b>Acciaieria</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Energia Elettrica (KWh)	137.059.513	154.929.273	148.701.132	137.618.851
Metano (Sm <sup>3</sup> )	8.216,72	1.420.369	1.151.170	652.849

<b>Laminatoio</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Energia Elettrica (KWh)	29.317.421	31.343.959	32.578.397	30.609.192
Metano (Sm <sup>3</sup> )	2.700,98	8.901.935	8.635.050	8.123.199

### **Combustibili**

Secondo quanto riportato dal gestore al paragrafo 4.3.4 della Verifica sulla sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, nello stabilimento IPPC in esame è utilizzato gasolio per l'alimentazione dei carrelli elevatori. Tale combustibile risulta stoccati in un serbatoio interrato con doppia camera in cemento, controllato con sensore di integrità, e ubicato nel piazzale dell'impianto, lato sud.

### **Materie prime utilizzate**

Nel processo produttivo in parola è previsto l'utilizzo delle materie prime riportate nella seguente tabella:

<b>Materie prime</b>	<b>impiego</b>
Antracite	Carburazione acciaio
Ossido di calcio	Scorificante
Ferroleghe	Calibrazione composizione chimica acciaio
Ossigeno (gas)	Comburente e fluidificazione acciaio in fase di colata
Azoto	Mescolamento acciaio in fase di colata e gas tecnico per movimento valvole
Elettrodi	Fusione
Ricarburanti	Carburazione acciaio
Coke	Carburazione acciaio

L'attività relativa all'ex Servizi Industriali s.r.l. non necessita di materie prime ausiliarie ad esclusione del rifiuto in ingresso al ciclo.



## **Rifiuti**

I rifiuti prodotti nei reparti di acciaieria e di laminazione nel 2012 indicativamente risultano essere:

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Sezioni di provenienza</b>	<b>Stato fisico</b>
080318	Toner per stampa esauriti	Acciaieria e laminatoio	Solido
100210	Scaglie di laminazione	Acciaieria e laminatoio	Solido
100207*	Polveri di abbattimento fumi	Acciaieria	Solido
120112	Cere e grassi	Acciaieria e laminatoio	Solido
130208*	Olio minerale usato	Acciaieria e laminatoio	Liquido
130802*	Emulsione oleosa	Acciaieria e laminatoio	Liquido
150113	Imballaggi in legno	Acciaieria e laminatoio	Solido
150106	Imballaggi in materiale misto	Acciaieria e laminatoio	Solido
150202*	Assorbenti, stracci contenenti sostanze pericolose	Acciaieria e laminatoio	Solido
150203	Filtri aria	Acciaieria e laminatoio	Solido
160107*	Filtri dell'olio	Acciaieria e laminatoio	Solido
160213*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose	Acciaieria e laminatoio	Solido
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Acciaieria e laminatoio	Solido
160601*	Accumulatori al piombo	Acciaieria e laminatoio	Solido
161104	Residui refrattari	Acciaieria e laminatoio	Solido
170401	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	Acciaieria e laminatoio	Solido
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*	Acciaieria e laminatoio	Solido
170904	Rifiuti misti di costruzione e demolizione	Acciaieria e laminatoio	Solido
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Acciaieria e laminatoio	Solido
200304	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Acciaieria e laminatoio	Solido

Le polveri di abbattimento fumi, classificate con codice CER 10 02 07\*, vengono stoccate in un silos coperto che raccoglie direttamente il materiale decadente dall'impianto di filtrazione.

I rifiuti prodotti nella sezione di impianto ex Servizi Industriali S.r.l. indicativamente risultano essere:

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Sezioni di provenienza</b>	<b>Stato fisico</b>
130208	Olio minerale usato	Reparto recupero rottame	Liquido
130802*	Emulsione oleosa	Reparto recupero rottame	Liquido
150102	Imballaggi in plastica	Reparto recupero rottame	Solido
150203	Filtri aria	Reparto recupero rottame	Solido



Codice EER	Descrizione del rifiuto	Sezioni di provenienza	Stato fisico
160107*	Filtri dell'olio	Reparto recupero rottame	Solido
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	Reparto recupero rottame	Solido
191004	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	Reparto recupero rottame	Solido
191212	Altri rifiuti (compresi metalli misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	Reparto recupero rottame	Solido
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Reparto recupero rottame	Solido

### Emissioni in atmosfera

Nella tabella seguente sono individuate le principali caratteristiche delle emissioni in atmosfera dell'insediamento.

Punto di emissione	Provenienza	Durata (ore/giorno)	Temperatura °C	Sistema di abbattimento	Portata
E1	Forno fusorio	24	130	▪ Cassa fumi ▪ Torre di quenching ▪ Ciclone ▪ Filtro a maniche ▪ Carboni attivi	1.400.000
E2	Forno di riscaldo billette	24	196		25.000
E3	Sistema di frantumazione e condizionamento rottame feroso	14	20	Ciclone + lavatore	100.000
E4	Impianto di vagliatura	14	20	Filtro a maniche	22.500
E5	Impianto di separazione aeraulica	23	20	Filtro a maniche	55.000

Il sistema di convogliamento dell'aria al **camino di emissione E1** prevede l'aspirazione dei fumi provenienti dal EAF (Forno ad Arco Elettrico). Le emissioni primarie (a T di 1600°C circa) sono estratte direttamente dal quarto foro della volta dell'EAF e raccolte dalla curva raffreddata del condotto d'aspirazione. I gas caldi, provenienti dal 4° foro, entrano in un condotto raffreddato "WCD Water Cooled Duct" il quale raffredda i gas a temperature comprese tra i 500°C e gli 800°C.

Lasciato il WCD, i gas caldi sono ulteriormente raffreddati mediante una torre di quenching. I gas caldi sono raffreddati a temperature tra i 200°C ed i 300°C.



I gas primari con temperature tra i 200 - 300°C sono miscelati con i gas secondari a temperature comprese tra i 50 - 70 °C provenienti dalla cappa posta sopra il forno, raggiungendo così temperature al di sotto dei 130 °C, appropriate per la filtrazione in filtro a maniche in poliestere.

Il sistema di aspirazione del forno fusorio è costituito da quattro ventilatori centrifughi a semplice aspirazione e ad alto rendimento, accoppiati a motore asincrono trifase mediante trasmissione diretta. In particolare, le emissioni vengono aspirate e inviate al sistema di depurazione così composto:

- **cassa fumi** posta immediatamente in uscita dal forno con funzione di abbattimento delle particelle più pesanti per gravità;
- **torre di quenching** con funzione di raffreddamento dei fumi e seconda fase di decantazione delle polveri (il raffreddamento avviene a mezzo di spruzzi posti lungo la struttura della torre);
- **ciclone orizzontale** (Il ciclone orizzontale è costituito da un recipiente cilindrico, all'interno del quale la turbolenza favorisce l'abbattimento delle polveri più pesanti che vengono trasferite a silos polveri);
- **filtri a maniche**;
- **sistema di iniezione a carboni attivi** inserito a seguito di comunicazione aziendale del 31/01/2012 per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente (Il sistema di iniezione a carboni attivi permette di adsorbire i microinquinanti organici IPA, Diossine e PCB, con significativo abbattimento della loro concentrazione, prima dell'emissione in atmosfera, dal cammino E1).

Al **camino di emissione E2** viene convogliata l'aria aspirata mediante ventilatore a girante centrifuga dal forno di riscaldamento delle billette prima della laminazione. Il forno ha la potenzialità di 80 t/h, ed è diviso in tre zone:

- zona di preriscaldo;
- zona riscaldo;
- zona di equalizzazione.

Complessivamente sono installati 56 bruciatori a metano, di cui 16 nella zona di preriscaldo, 16 nella zona di riscaldo e 24 nella zona di equalizzazione. L'aria di combustione è aspirata in una condotta interrata, dove in un apposito alloggiamento è installato il recuperatore di calore costituito da un doppio fascio tubiero in acciaio. Nel forno è utilizzato gas metano co-me combustibile, con un eccesso di aria del 10%.

L'aria aspirata mediante ventilatore a girante centrifuga è inviata al cammino di emissione E2.

Relativamente al **camino di emissione E3**, l'emissione è generata dall'aspirazione posta sulla prossimità del frantumatore e ha lo scopo di raccogliere eventuali polveri sprigionate dall'operazione. La tubazione è collegata a un ciclone per l'abbattimento delle polveri pesanti. L'uscita del ciclone è



collegata a un lavatore ad acqua che permette l'abbattimento delle polveri più fini per mezzo di una presa di aspirazione collegata al setaccio. Il sistema di aspirazione è azionato da un ventilatore, posto dopo il lavatore. Le polveri e le particelle dei cicloni sono scaricate mediante valvole stellari su nastri trasportatori che le trasportano nelle zone di stoccaggio.

Per quanto concerne il **punto di emissione convogliata E4**, l'emissione è generata dall'aspirazione posta a presidio del vaglio “fluff pesante”. Prima di arrivare al camino l'aria transita in un filtro a maniche costituito da:

- cappe aspiranti per l'aspirazione del particolato;
- depolveratore a secco tipo FMJ 243 con sistema di abbattimento articolato Jet Filter dotato di maniche con pulizia automatica;
- ventilatore centrifugo tipo GFM0801 LG315;
- camino di scarico.

Per quanto concerne il **punto di emissione convogliata E5**, l'emissione E5 è generata dall'impianto di aspirazione utilizzato per la separazione aeraulica dei materiali presenti nel rifiuto “cascame di lavorazione” e da altri rifiuti prodotti dal processo di cernita previo passaggio in una batteria di filtri a maniche.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse, i piazzali deputati a stoccaggio e movimentazione rottami relativi all'attività dell'ex Servizi Industriali s.r.l. sono dotati di opportuni sistemi di irrigazione a pioggia che consentono l'abbattimento delle possibili emissioni diffuse. Viene periodicamente verificato il corretto funzionamento degli spruzzatori del sistema di irrigazione. Inoltre, nell'ottica di limitare qualsiasi emissione di polveri, i nastri trasportatori e l'apron di alimentazione della linea produttiva connessa alla separazione dei materiali, sono corredati di idonea copertura metallica.

### **Emissioni in acqua**

L'acqua emunta da pozzo viene utilizzata per i seguenti usi:

- 97 % agli impianti di raffreddamento;
- 3% ai servizi.

Nello specifico per quanto riguarda gli usi industriali l'acqua serve come reintegro per la percentuale di evaporato e di spурgo. L'Azienda ricircola infatti le acque del depuratore in testa agli impianti tecnologici finché le stesse mantengono le caratteristiche di qualità e durezza.

Il punto finale di scarico delle acque si trova all'esterno dello stabilimento in area di proprietà della Acciaierie di Sicilia S.p.A.. In esso confluiscono separatamente gli scarichi delle acque meteoriche di Acciaierie di Sicilia S.p.A. e Servizi industriali S.r.l., gli scarichi civili consorziati delle due società, gli spurghi delle acque di raffreddamento del reparto acciaieria e laminatoio di Acciaierie di Sicilia



SPA quando queste acque tecnologiche non hanno più le previste caratteristiche chimiche quali durezza, e pH. Il recapito finale dello scarico è il “corpo idrico superficiale” Canale Jungetto.

Prima dell'immissione nel corpo recettore le acque provenienti dai reflui civili e industriali sono depurate, al fine di rispettare i limiti imposti dalla tabella 3 dell'all.5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

I depuratori presenti a presidio dei reflui prodotti dall'Azienda sono:

- Depuratore Reparto Acciaieria per acque industriali;
- Depuratore Reparto Laminatoio per acque industriali;
- Depuratore Co.A.Re. per acque reflue domestiche.

Relativamente al **depuratore del reparto Acciaieria** per acque industriali, il ciclo depurativo consta di un trattamento “chimico-fisico” che prevede l'aggiunta di composti chimici nelle vasche (acidi, disincrostanti, antialghe) e la separazione fisica mediante passaggio dell'acqua nei discagliatori e nei filtri a sabbia. Esso consta delle seguenti sezioni:

Vasca	Acque contenute	Dimensioni (m <sup>3</sup> )
VS1	Acque di raffreddamento indiretti e forno	859
VS2	Acque di raffreddamento colata continua	254
VS3	Acque di contro lavaggio filtri, spурgo acqua di disoleazione	94
VS4	Acque provenienti dall'ispezzitori	55
VS5	Circ. Primario imp Arp. Fumi	406
Vrei	Vasca di arrivo acqua pozzi	400
Filtri a sabbia FV 90	n. 4 filtri	
Discagliatori	n. 2	
Ispezzitore	n. 1	

Relativamente al **depuratore del reparto laminatoio** per acque tecnologiche, il ciclo depurativo il ciclo depurativo consta di un trattamento “chimico-fisico” che prevede l'aggiunta di composti chimici nelle vasche (acidi, disincrostanti, antialghe). La separazione fisica avviene mediante passaggio dell'acqua nei filtri a sabbia e nei discagliatori.

Le acque degli indiretti sono alimentate dall'acqua proveniente dall'invaso artificiale presente in insediamento in posizione sud-est che alimentano la vasca di reintegro dei pozzi. Qui le acque subiscono un trattamento chimico con acidi, disincrostanti, antialghe.



Da questa vasca, dopo raffreddamento tramite torri evaporative, l'acqua ritorna alle utenze delle centraline oleodinamiche e compressori (indiretti).

Lo spуро del circuito degli indiretti viene convogliato nella vasca di accumulo “diretti”, reintegrati secondo necessità dall'acqua dei pozzi, previo trattamento chimico (acidi, disincrostanti, antialghe). Da qui l'acqua, previo trattamento di filtrazione (tramite filtri a sabbia) e raffreddamento, viene inviata alla linea di laminazione ed al *tempcore* (diretti).

L'acqua proveniente dal parco rifiuti arriva all'idrociclone insieme al ritorno dei diretti.

Tale impianto di depurazione consta delle seguenti sezioni:

Vasca	Dimensioni (m <sup>3</sup> )
V1	63
V2	74
V4	85
V5	92
V Dir	728
DRL1	918
DRL2	918
Vind	192
Vrei	64
Idrociclone	419
Filtri a sabbia FV 140	
Discagliatori	
Ispessitore	

Il Consorzio CO.A.RE. creato da Acciaierie di Sicilia spa e Servizi Industriali srl gestisce **le acque reflue domestiche** dei due impianti mediante un impianto di depurazione apposito, che consta delle seguenti unità depurative: vasca ossidazione, vasca sedimentazione, pozetto clorazione, vasca di stabilizzazione e letti di essiccamiento.

Per quanto concerne **la gestione delle acque meteoriche**, l'area della Servizi Industriali S.r.l. pavimentata ed ospitante la gestione dei rifiuti si estende per circa 35.000 m<sup>2</sup> ed è caratterizzata dalla presenza di un canale perimetrale di raccolta delle acque piovane. Le acque meteoriche delle superfici scolanti vengono collettate in una vasca di circa 200 m<sup>3</sup>, capace di raccogliere circa i primi 5 mm di pioggia su tutta la superficie. Una volta riempita la vasca le seconde piogge vengono deviate tramite canale di tropopieno in una vasca della capacità di circa 100 m<sup>3</sup> che funge da transito e riserva



antincendio, da questa seconda vasca, l'acqua viene convogliata previa disoleatura tramite cuscini assorbitori in una vasca di cemento armato a tre stadi che funge da sistema di dissabbiatura e successivamente allo scarico. Le acque raccolte nella vasca di prima pioggia vengono inviate, mediante pompa, a un sistema di trattamento che consente di eliminare gli oli e le eventuali emulsioni oleose formatesi.

Il sistema di trattamento è costituito da una prima vasca, realizzata in acciaio, della capacità di circa 10 m<sup>3</sup>, a fondo inclinato; nella vasca l'acqua raccolta dalla vasca di prima pioggia verrà immessa dopo aggiunta di un prodotto disemulsionante dosato mediante pompa dosatrice. Tale vasca è posizionata sul tetto della vasca di prima pioggia.

Gli oli raccolti sulla superficie vengono allontanati mediante un tubo asolato, mentre eventuali solidi raccolti sul fondo sono estratti mediante Air-lift e inviati a un filtro a sacco.

I punti di campionamento risultano:

- Sind 1 per le acque industriali della acciaieria;
- Sind 2 per le acque meteoriche della ex Servizi Industriali S.r.l.;
- Scarichi civili di tutto l'insediamento;

### **Emissioni sonore**

Il Consiglio Comunale di Catania nella seduta del 4 marzo 2013 ha approvato la delibera n. 17 relativa al Piano Comunale di Classificazione Acustica e al Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico. L'area in cui è ubicato l'insediamento è interamente collocata in classe VI.

Le valutazioni eseguite in conformità al Piano di Monitoraggio e Controllo prima dell'approvazione del Piano di Zonizzazione Comunale hanno attestato il rispetto dei limiti assimilando l'area, vista la classificazione sulla base del Piano Regolatore Generale, a Zona esclusivamente industriale.

Le misurazioni fatte sono state eseguite lungo i perimetri degli insediamenti di Acciaierie di Sicilia s.p.a. e Servizi Industriali S.r.l.. Nemmeno per quest'ultima sono state rilevate criticità.

### **Verifica sussistenza obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento**

Nell'elaborato di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi del Decreto M.A.T.T.M. (oggi M.I.T.E.) 272/2014, il gestore ha esaminato i processi produttivi svolti presso l'installazione IPPC in esame e ha effettuato una valutazione sul rischio di contaminazione dalle sostanze e miscele utilizzate in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e del sito di localizzazione dello stabilimento, nonché alle modalità di utilizzo delle predette sostanze, concludendo che date le procedure operative già indicate nell'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale e il Sistema di Gestione Ambientale adottato dal gestore, non sussiste l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento.



## **Piano di monitoraggio e controllo**

Nella proposta del piano di monitoraggio è previsto il controllo delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei consumi energetici ed idrici, nonché delle emissioni acustiche. Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, è previsto un sistema di monitoraggio discontinuo dei principali inquinanti, comprese le polveri, con cadenza semestrale al camino E1, ad eccezione del parametro polveri per il quale il PMC prevede un sistema di misurazione in continuo (SME), in conformità alla BAT n. 14 di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione 2012/135 del 28 febbraio 2012. Anche al camino E2 è previsto un monitoraggio semestrale ma esclusivamente per i seguenti parametri: polveri, CO e NOx.

Per i camini E3, E4 e E5 è previsto un controllo sempre semestrale per i seguenti parametri: temperatura, portata e polveri, metalli, TVOC e PCB.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse, il PMC prevede un monitoraggio con cadenza annuale delle polveri mediante campagna settimanale con l'utilizzo di campionatori attivi a medio ed alto flusso presso le aree di deposito rifiuti.

Per quanto concerne il monitoraggio degli scarichi, allo scarico SIND1 ed allo scarico SMET il PMC prevede una frequenza di controllo annuale dei parametri indicati in tabella 17 del medesimo documento, allo scarico SIND2 è previsto sempre un monitoraggio annuale degli inquinanti di cui alla tabella 18 del suddetto PMC, eccetto che per i parametri TSS, metalli, TOC, PFOA e PFOS, per i quali il PMC prevede un monitoraggio con cadenza semestrale.

Relativamente alle emissioni acustiche il PMC prevede un controllo del rumore su n.8 postazioni lungo il perimetro aziendale con cadenza biennale.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che in merito alle criticità rilevate e agli approfondimenti richiesti di cui al suddetto P.I.I. 94/2021 del 13/10/2021, il gestore nella nota prot. A.R.T.A. n. 7821 del 09/02/2022 afferma quanto segue:

- 1) *Occorre acquisire il parere ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione nel suo complesso, reso dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e il parere ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera dell'installazione, reso dalla S.T.A. di Catania del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, nonché il parere di ARPA Sicilia per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;*

**Riscontro criticità n. 1 del gestore:** *“La scrivente sollecita l'emissione da parte degli enti citati dei pareri richiesti dal CTS e relativi all'intera installazione nel suo complesso in quanto gli stessi non risultano stati ad oggi emessi”.*



**CONSIDERATO** che con la nota prot. A.R.T.A. n. 27927 del 28/04/2022, la S.T.A. di Catania del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione IPPC in oggetto;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 6115 del 31/01/2020, il Dipartimento Regionale dell'Acqua dei Rifiuti ha comunicato il parere favorevole all'accorpamento dell'impianto IPPC della Servizi Industriali S.r.l. all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione IPPC in oggetto, confermando le prescrizioni di cui al provvedimento di esclusione dalla V.I.A., prot. A.R.T.A. n. 42696 del 19/06/2019, nonché i limiti e le prescrizioni impartite nell'Ordinanza Commissariale ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 (oggi abrogato e sostituito dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) n. 653 del 07/07/2005;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 64722 del 07/09/2022, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha reso il parere endoprocedimentale ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo alle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione IPPC in oggetto (categoria 5.3, lettera b), punto 4) di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), nel quale ha:

- confermato le valutazioni già espresse nelle sopracitate note prot. A.R.T.A. n. 6115 del 31/01/2020 e n. 3388 del 21/01/2021;
- ribadito che le competenze del predetto Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti afferiscono esclusivamente alla gestione dei rifiuti;
- condiviso l'opportunità di integrare il parere già reso con i limiti e le condizioni del parere ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. reso dalla Struttura Territoriale Ambientale (STA) di Catania con la nota prot. A.R.T.A. n. 29727 del 28/04/2022, impartendo ulteriori prescrizioni;

**CONSIDERATO** che ARPA Sicilia nella CdS del 22/03/2022 ha rappresentato che: *“il PMC agli atti è datato 21/07/2014 rev 4. Già nel 2016, con nota prot 28367 del 06/05/2016, ARPA aveva chiesto un aggiornamento dello stesso per tener conto degli impatti sulle matrici ambientali dovuti all'inserimento nell'AIA dell'attività di gestione rifiuti relativa al confinante impianto già della Servizi Industriali S.r.l.. È necessario quindi che il Gestore presenti una revisione del PMC che tenga conto di quanto sopra, oltre che di quanto richiesto dalla UOC Attività Produttive Area Orientale – UOS Attività Produttive Catania nell'ambito di attività ispettiva sulla qualità dell'aria con riferimento alle ricadute. Il PMC dovrà altresì integrare le misure derivanti dall'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dalla PG nell'ambito del procedimento ex art. 318 bis c.p. Si citano, soltanto a titolo di esempio:*



- *con riferimento alla prescrizione n. 3 per l'individuazione delle macro aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per tipologia merceologica;*
- *con riferimento alla prescrizione n. 5 per la corretta gestione dei percolati, rifiuti liquidi generati dalle acque incidenti sui cumuli di rifiuti posti a cielo aperto, per la quale si resta in attesa della relativa proposta;*
- *con riferimento alle prescrizioni n. 7 e 8 si dovrà porre particolare attenzione alle emissioni di polveri diffuse e alle relative misure di abbattimento e mitigazione.*

*Il PMC dovrà essere attualizzato anche con riferimento all'applicazione delle BATc 2017 e 2018, ad esempio relativamente alla frequenza dei monitoraggi allo scarico delle acque reflue dal trattamento rifiuti. Nel PMC e negli elaborati grafici (planimetrie, lay-out, ecc.) devono essere evidenziate e distinte le attività e le aree destinate allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti da quelle destinate alle materie prime seconde (EoW) e ai sottoprodotto*”, e che il gestore nel riscontrare tali affermazioni ha precisato che in riferimento alla prescrizione n. 5 del verbale di rimozione dei sigilli del 28/06/2021 nell'ambito del procedimento 318-ter D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. era stata presentata apposita relazione tecnica di proposta ad ARPA in data 29/09/2021, a seguito del quale non era stato ancora ricevuto alcun riscontro dalla stessa Agenzia Regionale, mentre per quanto concerne il PMC ha dichiarato che avrebbe trasmesso la revisione dello stesso soltanto dopo il rilascio del Parere Istruttorio Conclusivo da parte di questa CTS, al fine di tenere conto dei VLE e delle prescrizioni ivi contenute;

**CONSIDERATO** che per quanto concerne il parere di ARPA Sicilia in merito all'istanza di riesame AIA in oggetto, l'art. 29-quater comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che: “*Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente*”;

**VALUTATO** che il parere di ARPA Sicilia ex art. 29-quater comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato può essere acquisito in sede di CdS, anche successivamente all'espressione del presente parere;

**VALUTATO** che la criticità n. 1 è stata superata;

- 2) *Occorre acquisire le Schede A.I.A. aggiornate all'installazione nel suo complesso, inclusa la porzione di impianto IPPC della ex Servizi Industriali S.r.l., previste dal D.D.G. n. 412/2016;*

**Commissione Tecnica Specialistica** – CP 206 - CT15 IPPC05 - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.R.S. del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 781 del 22/09/2009 per l'installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania”.



**Riscontro criticità n. 2 del gestore:** “Si forniscono le schede A.I.A. previste dalla D.D.G. n. 412/2016”;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. A.R.T.A. n. 7821 del 09/02/2022 il gestore ha trasmesso le schede AIA dell’installazione IPPC in oggetto;

**VALUTATO** che la criticità n. 2 è stata superata;

- 3) *In merito alle emissioni convogliate dell’impianto IPPC in esame, occorre chiarire le variazioni effettuate alla denominazione dei suddetti camini rispetto alla configurazione impiantistica precedentemente autorizzata con il suddetto D.R.S. n. 781/2009, la quale risulta variata in base alle comunicazioni ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. successive al rilascio dell’A.I.A. in parola, quali ad esempio l’accorpamento dell’impianto dell’installazione della Servizi Industriali S.r.l. all’interno dello stabilimento IPPC in argomento;*

**Riscontro criticità n. 1 del gestore:** “Con DRS 781/2009 sono stati autorizzati n.3 punti di emissione: E1 ed E2 (reparto acciaieria) ed E3 (reparto laminatoio) ma, a seguito di successiva modifica non sostanziale assentita con Prot. ARTA n.64241/ 2010, i punti E1 ed E2 sono stati riuniti in un unico punto emissivo e rinominati. Pertanto, allo stato attuale, i punti di emissione che fanno capo al DRS 781/2009 e smi sono il punto E1 (reparto acciaieria) ed E2 (reparto laminatoio). I 3 punti di emissione relativi al reparto trattamento rottame, denominati E1(frantumazione metalli), E2 (vagliatura) ed E3 (separazione aurealica) e facenti capo al DRS 976/2008 rilasciato alla società Servizi Industriali S.r.l., a seguito dell’incorporazione della stessa alla Società Acciaierie di Sicilia SPA, sono stati rinominati, rispettivamente, E3, E4 ed E5. Si riporta nel seguito tabella esemplificativa delle denominazioni attribuite alle emissioni convogliate ante e post accorpamento Ex Servizi Industriali S.r.l. con Acciaierie di Sicilia”;

Denominazione ante accorpamento impianto Servizi Industriali S.r.l. in Acciaierie di Sicilia			Denominazione post accorpamento impianto Servizi Industriali S.r.l. in Acciaierie di Sicilia		
Emissione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Emissione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)
<b>Emissioni provenienti dall’impianto di Acciaierie di Sicilia S.p.A.</b>					
E1	Forno fusorio	1.400.000	E1	Forno fusorio	1.400.000
E2	Forno di riscaldo billette	25.000	E2	Forno di riscaldo billette	25.000



Denominazione ante accorpamento impianto Servizi Industriali S.r.l. in Acciaierie di Sicilia			Denominazione post accorpamento impianto Servizi Industriali S.r.l. in Acciaierie di Sicilia		
Emissione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Emissione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)
<b>Emissioni provenienti dall'impianto ex Servizi Industriali S.r.l.</b>					
E1	Sistema di frantumazione e condizionamento rottame ferroso	100.000	E3	Sistema di frantumazione e condizionamento rottame ferroso	100.000
E2	Impianto di vagliatura	22.500	E4	Impianto di vagliatura	22.500
E3	Impianto di separazione aeraulica	55.000	E5	Impianto di separazione aeraulica	55.000

**VALUTATO** che la criticità n. 3 è stata superata;

- 4) *Occorre chiarire il sistema di abbattimento, se previsto, per le emissioni convogliate al camino E2 e provenienti dal forno di riscaldo delle billette;*

**Riscontro criticità n. 4 del gestore:** *“Per le emissioni convogliate al camino E2, provenienti dal forno di riscaldo billette e costituite da fumi di combustione, non è previsto un sistema di abbattimento. Sono attuate delle misure primarie per la riduzione della produzione di NO<sub>x</sub>, come meglio specificato al punto 10, e gli esiti analitici dei monitoraggi eseguiti attestano il rispetto dei limiti autorizzativi”;*

**CONSIDERATO** che nella nota prot. A.R.T.A. n. 7821 del 09/02/2022, in merito al sistema di abbattimento degli ossidi di azoto al camino E2 il gestore ha dichiarato che: *“Il controllo delle emissioni di NO<sub>x</sub> è realizzato mediante misure primarie consistenti in azioni preventive alla formazione di NO<sub>x</sub> mediante la gestione della combustione. Nello specifico la tecnica di prevenzione adottata è la riduzione della quantità di ossigeno disponibile nella zona di combustione alla quantità minima necessaria per la combustione completa, in modo da ridurre al minimo la conversione dell'azoto presente nel combustibile (Low excess air firing). Il quantitativo di ossigeno e il rapporto combustibile/comburente sono gestiti tramite PLC e visualizzabili in continuo. Gli esiti analitici dei*



monitoraggi eseguiti attestano il rispetto dei limiti autorizzativi e l'efficacia delle misure primarie attuate e, pertanto, non sono previste misure secondarie di abbattimento”;

**VALUTATO** che la criticità n. 4 è stata superata;

5) *Il gestore dovrà precisare se l'installazione IPPC è dotata di generatori di energia elettrica di emergenza, e, in caso positivo, delle loro caratteristiche tecniche ed emissive, nonché ubicazione in un'apposita planimetria di impianto riportante i punti di emissione convogliata dello stabilimento IPPC;*

**Riscontro criticità n. 5 del gestore:** “Nell'installazione IPPC sono presenti due generatori di energia elettrica di emergenza costituti da n. 2 gruppi elettrogeni (motore a scoppio alimentato a diesel e alternatore) uno ubicato nell'area del reparto trattamento rottame a supporto dei presidi antincendio e un altro ubicato in prossimità del reparto laminatoio, a servizio dello stabilimento (illuminazione e servizi primari). I due motori dei gruppi di generazione elettrica hanno, rispettivamente, le seguenti potenzialità:

- 0,107 MW – motore del gruppo di emergenza area rottame;
- 0,306 MW – motore del gruppo di emergenza a servizio dello stabilimento.

Si precisa che le emissioni di tali impianti non sono sottoposte ad autorizzazione in quanto rientranti negli “impianti e attività in deroga” dell’allegato IV alla parte V, parte I, punto 1, lettera: bb) “Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. Di seguito si riporta ortofoto impianto con indicazione della relativa ubicazione”;

**VALUTATO** che la criticità n. 5 è stata superata;

6) *Il gestore dovrà indicare per ciascuna operazione di gestione rifiuti (R4, R12 e R13 e D15) effettuata nell'installazione in argomento nel suo complesso (sezione Acciaierie di Sicilia + sezione ex Servizi Industriali S.r.l.), di cui agli Allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia i codici EER dei rifiuti trattati sia la quantità massima autorizzata, specificando in base a quale precedente atto autorizzativo;*

**Riscontro criticità n. 6 del gestore:** “Presso l'installazione IPPC vengono eseguite le seguenti operazioni di cui agli Allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.



- *R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).*

Complessivamente sono autorizzati i seguenti quantitativi in trattamento:

- *R4: 600.000 t/anno per il reparto acciaieria (AIA rilasciato con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009);*
- *R13: 30.000 m<sup>3</sup> per il reparto acciaieria (AIA rilasciato con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009);*
- *R4: 1.000 t/giorno per il reparto trattamento rottame (Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005 intestata alla società Servizi Industriali s.r.l. con sede a Catania (CT), via Strada Passo Cavaliere, e modificata da: Ordinanza Commissariale n. 54 del 31/01/2006; Ordinanza Commissariale n. 731 del 31/05/2006; D.D.S. 202 del 03/11/2008; D.D.G. 1846 del 22/12/2011 di rinnovo dell'Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005). Si stimano 330 giorni/anno di lavorazione, per una quantità complessiva pari a 333.000 t/anno;*
- *R13: 10.000 m<sup>3</sup> pari a circa 10.000 t (Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005. Intestata alla società Servizi Industriali s.r.l. con sede a Catania (CT), via Strada Passo Cavaliere, e modificata da: Ordinanza Commissariale n. 54 del 31/01/2006; Ordinanza Commissariale n. 731 del 31/05/2006; D.D.S. 202 del 03/11/2008; D.D.G. 1846 del 22/12/2011 di rinnovo dell'Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005).*

Non sono autorizzate operazioni R12 sui rifiuti in ingresso. Si riportano nel seguito i codici in ingresso e le relative operazioni di trattamento con indicazione dell'atto autorizzativo di provenienza.

<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Operazione di recupero</b>	<b>Atto autorizzativo</b>	<b>Attività</b>
020110	Rifiuti metallici	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
100210	Scaglie di laminazione	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
100302	Frammenti di anodi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
110501	Zinco solido	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione



<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Operazione di recupero</b>	<b>Atto autorizzativo</b>	<b>Attività</b>
150104	Imballaggi metallici	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
150106	Imballaggi in materiali misti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160117	Metalli ferrosi	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
160118	Metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160122	Componenti non specificati altrimenti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170401	Rame, bronzo, ottone	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170402	Alluminio	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170403	Piombo	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170404	Zinco	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170405	Ferro e acciaio	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
170406	Stagno	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
191202	Metalli ferrosi	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			DDS 702/2008	frantumazione



Codice EER	Denominazione	Operazione di recupero	Atto autorizzativo	Attività
191203	Metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4/R13	DDS 702/2008	frantumazione
200140	Metalli	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
200307	Rifiuti ingombranti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione

**CONSIDERATO** che il gestore ha indicato per ciascuna delle due operazioni di recupero (R4 e R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso all'installazione IPPC in parola i relativi codici EER, gli atti autorizzativi e le quantità autorizzate;

**VALUTATO** che la criticità n. 6 è stata superata;

7) *Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue depurate negli impianti di depurazione aziendali, oltre ai dati riportati nelle schede AIA occorre che il gestore chiarisca tutti i punti di scarico parziali e finali dell'installazione nel suo complesso, nonché la provenienza dei suddetti scarichi;*

**Riscontro criticità n. 7 del gestore:** *Le acque in ingresso allo stabilimento industriale di Acciaierie di Sicilia sono principalmente impiegate ai fini produttivi e in minima parte per gli usi di tipo civile. In particolare, l'utilizzo idrico è necessario 1) al raffreddamento degli impianti (Acciaieria e Laminazione), dei prodotti e per l'abbattimento delle polveri presso l'impianto trattamento rottame: l'acqua impiegata per quest'ultima finalizzata proviene dal recupero dell'acqua di processo dei reparti acciaieria e laminatoio.*

*Prima dell'immissione nel corpo recettore le acque reflue sia di tipo civile che industriale (ivi comprese quelle che provengono dalle aree di deposito dei rifiuti) vengono depurate, al fine di rispettare i limiti imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 Parte Terza del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii..*

*A tal fine gli impianti di depurazione presenti presso l'installazione di Acciaierie di Sicilia SPA sono:*

- *Impianto di depurazione a servizio del reparto Trattamento rottame;*
- *Impianto di depurazione a servizio del reparto Acciaieria;*
- *Impianto di depurazione a servizio del reparto Laminatoio;*
- *Impianto di depurazione per acque reflue domestiche.*



*Tutti gli scarichi prodotti da Acciaieria di Sicilia Spa hanno recapito in “corpo idrico superficiale” e il punto finale di scarico delle suddette acque si trova all'esterno dell'installazione (37,43 9668 N, 15,036007 E). Detto scarico è composto da n. 4 condotte, ovvero n. 4 scarichi confluenti in unico corpo recettore, così come di seguito identificate:*

- **SIND1:** in tale condotta confluiscono gli effluenti degli impianti di depurazione dei reparti “Acciaieria” e “Laminatoio”;
- **SIND2:** tale condotta si riferisce alle acque reflue provenienti dal reparto di trattamento rottame;
- **Sciv:** tale condotta è alimentata dall'effluente dell'impianto di trattamento dei reflui domestici;
- **Smet:** tale canale scorre a cielo aperto lungo il perimetro delle aree adibite alle attività produttive dell'installazione dei reparti acciaieria, laminatoio e aree di servizio e raccoglie principalmente le acque provenienti dalle caditoie presenti sui piazzali; sono escluse le acque del piazzale del trattamento rottame.

*Il manufatto è suddiviso in setti dai quali è possibile campionare separatamente ogni refluo”.*

**CONSIDERATO** che il gestore ha chiarito tutti i punti di scarico parziali e finali dello stabilimento nel suo complesso, affermando che tutti gli scarichi dell'installazione IPPC in oggetto hanno recapito in “corpo idrico superficiale” e che il punto finale di scarico delle suddette acque si trova all'esterno dell'installazione, essendo composto da n. 4 condotte, ovvero n. 4 scarichi confluenti in unico corpo recettore, Canale Jungetto, così come di seguito identificati:

- **SIND1:** in tale condotta confluiscono gli effluenti degli impianti di depurazione dei reparti “Acciaieria” e “Laminatoio”;
- **SIND2:** tale condotta si riferisce alle acque reflue provenienti dal reparto di trattamento rottame;
- **Sciv:** tale condotta è alimentata dall'effluente dell'impianto di trattamento dei reflui domestici;
- **Smet:** tale canale scorre a cielo aperto lungo il perimetro delle aree adibite alle attività produttive dell'installazione dei reparti acciaieria, laminatoio e aree di servizio e raccoglie principalmente le acque provenienti dalle caditoie presenti sui piazzali; sono escluse le acque del piazzale del trattamento rottame;

**VALUTATO** che la criticità n. 7 è stata superata;

- 8) *In base alla documentazione prodotta, il gestore dovrà chiarire lo stato di applicazione delle seguenti migliori tecnologie disponibili nello stabilimento IPPC in esame:*
- *BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012 nn. 1, 2, 14, 15, 93 e la BAT n. 12, limitatamente alla fattibilità di un riutilizzo delle acque meteoriche ai fini della riduzione dei consumi idrici dell'installazione;*



- BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 nn. 1, 7, 8, 23, 27;

**Riscontro criticità n. 8 del gestore:** “Si fornisce disamina puntuale dello stato di applicazione delle BATc richieste. (Cfr. All. C)”.

**CONSIDERATO** che il gestore nell’elaborato integrativo “Allegato C” ha effettuato una disamina dello stato di applicazione delle:

- BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012 nn. 1, 2, 14, 15, 93 e la BAT n. 12, limitatamente alla fattibilità di utilizzo delle acque meteoriche ai fini della riduzione dei consumi idrici dell’installazione;
- BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 nn. 1, 7, 8, 23, 27;

**CONSIDERATO** che per le BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012 nn. 1, 2, 14, 15, 93 e la BAT n. 12, limitatamente alla fattibilità di utilizzo delle acque meteoriche ai fini della riduzione dei consumi idrici dell’installazione, il proponente nel sopracitato Allegato C afferma quanto segue:

BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012		
BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE DEL GESTORE
<b>BAT 1 – Sistemi di gestione ambientale</b>	<b>Parzialmente applicata. Il gestore ha trasmesso il rinnovo del certificato attestante la gestione ambientale dell’installazione IPPC con scadenza al 31 marzo 2022.</b>	Acciaierie di Sicilia S.p.a. adotta un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da IGQ A2E02 e ai requisiti richiesti dalla BAT. Si allega certificato in corso di validità
<b>BAT 2 – Gestione energetica</b>	<b>Applicata</b>	I sistemi utilizzati dall’Azienda sono perfezionati e ottimizzati per conseguire la stabilità e l’uniformità dei processi, con un funzionamento in linea con i parametri di processo fissati, utilizzando sia l’ottimizzazione del controllo di processo mediante sistemi di controllo automatici



<b>BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012</b>		
<b>BAT</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE DEL GESTORE</b>
		computerizzati, sia sistemi gravimetrici moderni di alimentazione dei combustibili solidi, di cui alle tecniche di cui al punto I. Si ritiene pertanto applicata la BAT.
<b>BAT 12 – Gestione delle acque e delle acque di scarico</b>  Le BAT per la gestione delle acque di scarico devono prevenire, raccogliere e separare i tipi di acque di scarico, facendo il massimo uso del riciclo interno e utilizzando un trattamento adeguato per ogni flusso finale. Sono incluse tecniche che impiegano, per esempio, dispositivi di intercettazione filtrazione o sedimentazione di olio. In questo contesto, possono essere utilizzate le seguenti tecniche qualora siano presenti i prerequisiti indicati: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ evitare l'uso di acqua potabile per le linee di produzione;</li><li>▪ aumentare il numero e/o la capacità dei sistemi di circolo dell'acqua quando si costruiscono nuovi impianti o si modernizzano/ricostruiscono quelli esistenti;</li><li>▪ centralizzare la distribuzione dell'acqua dolce in ingresso;</li><li>▪ usare acqua a cascata finché i singoli parametri raggiungono i loro limiti tecnici o di legge;</li><li>▪ usare l'acqua in altri impianti solo se ne risentono singoli parametri dell'acqua e non è pregiudicato un ulteriore utilizzo;</li><li>▪ mantenere separate le acque reflue trattate e quelle non trattate; con questa misura è possibile smaltire le acque reflue in vari modi a un costo ragionevole;</li></ul>	<b>Applicata. Il gestore non ha però chiarito la fattibilità dell'utilizzo dell'acqua piovana ai fini della riduzione del consumo idrico dell'installazione IPPC</b>	Le linee di produzione non prevedono l'uso di acqua potabile. La modalità di impiego della risorsa idrica è del tipo a "circuito chiuso": l'acqua proveniente dagli impianti tecnologici viene inviata agli impianti di depurazione per poi essere nuovamente inviata agli impianti tecnologici per ulteriori cicli di utilizzo. L'acqua in circolazione viene reintegrata con l'acqua in ingresso all'impianto per compensare le perdite dovute all'evaporazione, per una quota pari a circa il 3% del totale complessivo, ottenendo così un ricircolo di circa il 97% delle acque di processo. L'acqua in ingresso all'impianto proveniente da pozzi è preventivamente equalizzata in apposito accumulo prima della distribuzione. Tutte le acque reflue sono trattate in maniera separata.



BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012		
BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE DEL GESTORE
▪ laddove possibile usare acqua piovana.		
<b>BAT 14 – Monitoraggio</b>  Le BAT prevedono la misurazione delle emissioni di inquinanti al camino derivanti dalle principali fonti di emissioni di tutti i processi inclusi nelle sezioni da 1.2 a 1.7 in tutti i casi in cui siano forniti i BAT-AEL e nelle centrali elettriche alimentate a gas di processo nel settore della produzione di ferro e acciaio. Le BAT prevedono il ricorso a misurazioni in continuo almeno per quanto di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ emissioni primarie di polveri, ossidi di azoto (<math>NO_x</math>) e biossidi di zolfo (<math>SO_2</math>) dalle linee di sinterizzazione;</li><li>▪ emissioni di ossidi di azoto (<math>NO_x</math>) e biossido di zolfo (<math>SO_2</math>) dalle linee di indurimento per gli impianti di pelletizzazione;</li><li>▪ emissioni di polveri dai campi di colata degli altiforni;</li><li>▪ emissioni secondarie di polveri dai forni basici ad ossigeno;</li><li>▪ emissioni di ossidi di azoto (<math>NO_x</math>) dalle centrali elettriche;</li><li>▪ emissioni di polveri dai forni elettrici ad arco di grandi dimensioni.</li></ul>	Applicata	In applicazione alla BAT per le emissioni di polveri dai forni elettrici ad arco di grandi dimensioni è installato e avviato dal 08.03.2016, previa comunicazione ad Arpa St di Ct, un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) per il punto di emissione del forno elettrico ad arco (E1) costituito da un analizzatore di polveri elettrodinamico e di misuratori in continuo della portata e della temperatura dei fumi. Il trattamento dei dati istantanei acquisiti è effettuato attraverso un sistema di software conforme alle prescrizioni normative vigenti. Gli altri parametri sono monitorati in maniera discontinua con le modalità e frequenze descritte nel PMC.
<b>BAT 15 – Monitoraggio</b>  Per le fonti di emissioni pertinenti non menzionate nelle BAT 14, ai fini delle BAT occorre misurare in maniera periodica e discontinua le emissioni di inquinanti di tutti i processi inclusi nelle sezioni da 1.2 a 1.7 e delle centrali elettriche alimentate a gas di processo nell'ambito della produzione di ferro e acciaio e tutti gli inquinanti/i componenti dei gas di processo pertinenti.	Applicata	Si riporta quanto previsto nel PMC in applicazione alla presente BAT. Nel punto di emissione relativo al forno elettrico ad arco (E1) sono monitorati con frequenza semestrale i seguenti parametri: T, portata $NO_x, SO_x, Cl$ e comp. Inorg., F e comp. Inorg, CO, COVNM, Cr III; Cu; Mn; Sn; Pb, Cd; Hg, As; Ni, Cr VI, Zn Silice libera cristallina PM10 IPA PCDD/F (TEQ). Per le polveri è



<b>BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012</b>		
<b>BAT</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE DEL GESTORE</b>
Sono compresi il monitoraggio discontinuo dei gas di processo, emissioni al camino, policlorodibenzo-diossine/policlorodibenzofurani (PCDD/F) e il monitoraggio degli scarichi delle acque reflue, con esclusione delle emissioni diffuse (cfr. BAT 16).		previsto un monitoraggio in continuo mediante analizzatore elettrodinamico. Nel punto di emissione relativo al forno di riscaldo billette (E2) vengono monitorati con frequenza semestrale i seguenti parametri: Temperatura, Portata, NOx, Metalli e relativi composti (Cd, Cr, Pb, Cu, Ni, Zn, As), polveri.
<b>BAT 93 – Residui di produzione</b>  Ai fini delle BAT occorre prevenire la produzione di rifiuti mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:  I. raccolta e stoccaggio adeguati per facilitare un trattamento specifico;  II. recupero e riciclaggio in situ di materiali refrattari provenienti dai vari processi e uso interno, per esempio per la sostituzione di dolomite, magnesite e calce;  III. uso di polveri raccolte dai filtri per il recupero esterno di metalli non ferrosi come lo zinco nell'industria dei metalli non ferrosi, se necessario, previo arricchimento delle polveri dei filtri mediante ricircolazione nel forno elettrico ad arco;  IV. separazione delle scaglie derivanti dalla colata continua nel processo di trattamento dell'acqua e recupero con successivo riciclaggio, per esempio nell'impianto di sinterizzazione/nell'altoforno o nell'industria del cemento;  V. uso esterno dei materiali refrattari e delle scorie derivanti dal processo con forno elettrico ad arco come materie prime secondarie ove consentito dalle condizioni del mercato.	<b>Applicata</b>	Acciaierie di Sicilia SPA applica tutte le tecniche delle BAT. Viene eseguito il riciclaggio in situ dei residui refrattari recuperabili. Dove non è possibile il riutilizzo interno effettua il conferimento di rifiuti presso impianti esterni regolarmente autorizzati privilegiando il recupero rispetto allo smaltimento.



<b>BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012</b>		
<b>BAT</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE DEL GESTORE</b>
Ai fini delle BAT occorre gestire in maniera controllata i residui dei processi relativi ai forni elettrici ad arco che non possono essere evitati o riciclati.		

**CONSIDERATO** che per le BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 nn. 1, 7, 8, 23, 27, il proponente nel sopracitato Allegato C afferma quanto segue:

<b>BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018</b>		
<b>BAT</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE DEL GESTORE</b>
<b>BAT n. 1 - Prestazione ambientale complessiva</b>  Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:  I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale,	<b>Parzialmente applicata. Il gestore ha trasmesso il rinnovo del certificato attestante la gestione ambientale dell'installazione IPPC con scadenza al 31 marzo 2022.</b>	Acciaierie di Sicilia S.p.a. adotta un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da IGQ A2E02 e ai requisiti richiesti dalla BAT. Si allega certificato in corso di validità.



<b>BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018</b>		
<b>BAT</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE DEL GESTORE</b>
e) documentazione, f) controllo efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale, V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM), b) azione correttiva e preventiva, c) tenuta di registri, d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita; IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3); XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5);		



<b>BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018</b>		
<b>BAT</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE DEL GESTORE</b>
XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).		
<b>BAT 7 – Monitoraggio emissioni in acqua</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	<b>Parzialmente Applicata. Per i parametri dei quali non si può dimostrare la stabilità dei livelli di emissione per mancanza di dati storici, occorre riferirsi alle frequenze indicate nella BAT: una volta al mese per il trattamento di rifiuti metallici.</b>	La frequenza del monitoraggio indicata nella Decisione 1147/18 può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. Le evidenze di monitoraggio a disposizione, trasmesse annualmente in conformità al PMC depositato, dimostrano che i livelli di emissione dello scarico Sind 2 (acque dilavamento area rottame) sono stabilmente conformi ai limiti normativi e, pertanto, si prevede di mantenere l'attuale frequenza annuale, tenuto conto altresì che trattasi di scarico discontinuo legato principalmente agli eventi piovosi. Per i parametri dei quali non si è in possesso di uno storico, si prevede l'esecuzione di analisi semestrali per due anni a seguito dei quali, in condizioni di rispetto del limite, si passerà al monitoraggio annuale. Sono adottate norme UNI EN e dove non disponibili norme ISO o nazionali equivalenti.
<b>BAT 8 – Monitoraggio emissioni in atmosfera</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni con-vogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	<b>Applicata</b>	Il PMC prevede per i parametri TVOC, PCB, Metalli e polveri, nei punti di emissione E3, E4 e E5, una frequenza semestrale in conformità a quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2018/1147.



<b>BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018</b>		
<b>BAT</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE DEL GESTORE</b>
Per i frantumatori metallici la BAT in questione prevede le seguenti frequenze: PCB: una volta l'anno; Metalli e metalloidi tranne mercurio: una volta l'anno; PCDD/F: una volta l'anno; TVOC: una volta ogni sei mesi.		
<b>BAT n. 23 – Efficienza Energetica</b> Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Piano di efficienza energetica;</li><li>▪ Registro del bilancio energetico.</li></ul>	<b>Applicata</b>	L'azienda esegue il monitoraggio dei consumi di energia e dei dati di intensità energetica (rapporto tra i consumi energetici complessivi con il totale di prodotti finiti/trasformati) e ha predisposto un piano di interventi di efficienza energetica 2022-2023 con azioni a breve e lungo periodo. L'installazione non produce energia e, pertanto, non è previsto la redazione del bilancio energetico di cui al p.to b)
<b>BAT n. 27 – Deflagrazioni</b> Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.	<b>Applicata</b>	È presente un piano di gestione ed emergenza in caso di deflagrazione e sistema automatizzato di fermo impianto con serrande in sovrapressione denominato “piano di evacuazione ed emergenza Rev. 10 del 20/05/2021”.

**VALUTATO** per quanto sopra che la criticità n. 8 è stata superata;

- 9) *Relativamente alle BAT-AEL indicate nelle sopracitate BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, il gestore dovrà relazionare in merito ai livelli emissivi dell'anno 2020 dell'installazione per gli scarichi diretti nel corpo idrico superficiale, sia in termini di concentrazione sia di quantità complessive annue;*

**Riscontro criticità n. 9 del gestore:** *“Le BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 non si applicano all'attività di fusione di rottami metallici e di materiali contenenti metalli. A tal proposito, per la disamina delle BAT-AEL è stato considerato*



esclusivamente lo scarico pertinente all'attività di “trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici”, ovvero Sind2 “Scarico acque meteoriche e di dilavamento derivanti dall'area di gestione rottami”. Nella tabella seguente si riportano i parametri ricercati/da ricercare in conformità alle BATC con i relativi BAT-AEL e frequenza di monitoraggio. A tal proposito si precisa che: Vengono indicate in rosso le modifiche apportate alle concentrazioni limite, ovvero i parametri da prevedere in aggiunta a quanto già ricercato e le concentrazioni da modificare in conformità ai BAT-AEL. In particolare: 1) vengono aggiunti i parametri: TOC, arsenico, mercurio, PFOA, PFOS e 2) vengono riviste le concentrazioni limite di cromo, nichel, TSS.

In relazione alle frequenze di monitoraggio, si richiede:

1. Di mantenere la frequenza di monitoraggio annuale ai parametri già previsti dal PMC che, come da tabella 4 mostrano il rispetto dei limiti negli ultimi monitoraggi svolti, ovvero: COD, HOI, Cadmio, Piombo, Rame, Zinco, TSS.
2. Di assegnare una frequenza di monitoraggio semestrale ai parametri aggiunti al PMC in conformità alle BATC, ovvero: TOC; Arsenico, Cromo, Mercurio, Nichel. Alla fine di due anni di monitoraggio, per i parametri che hanno mostrato “livelli di emissione sufficientemente stabili”, la frequenza di monitoraggio diventerà annuale. Si precisa che trattasi di scarico occasionale (acque meteoriche).

SIND2							
parametri	Note applicabili	Limiti			Frequenza di monitoraggio		
		BAT-AEL	Limiti da AIA	Nuovi limiti proposti	Frequenza monitoraggio BAT	Frequenza monitoraggio AIA	Nuova frequenza monitoraggio proposta
COD (mg/l)	(1) (2)	30 - 180	160	160	mensile	annuale	semestrale
TOC (mg/l)	(1) (2)	10 - 60	60	60	mensile	-	Semestrale per i primi due anni di monitoraggio. Successivamente frequenza annuale se valori stabilmente sotto il limite.
Indice degli idrocarburi (HOI) (mg/l)	(1)	0,5 - 10	5 (come idrocarburi totali)	5	mensile	annuale	semestrale
Arsenico (mg/l)	(1) (3) (8)	0,01 – 0,05	-	0,05	mensile	-	Semestrale per i primi due anni



SIND2							
parametri	Note applicabili	Limiti			Frequenza di monitoraggio		
		BAT-AEL	Limiti da AIA	Nuovi limiti proposti	Frequenza monitoraggio BAT	Frequenza monitoraggio AIA	Nuova frequenza monitoraggio proposta
							di monitoraggio. Successivamente frequenza annuale se valori stabilmente sotto il limite
Cadmio (mg/l)	(1) (3) (8)	0,01 – 0,05	0,02	0,02	mensile	annuale	semestrale
Cromo (mg/l)	(1) (3) (8)	0,01 – 0,15	2	0,15	mensile	annuale	semestrale
Mercurio (μ/l)	(1) (3) (8)	0,5 - 5	-	5	mensile	-	semestrale per i primi due anni di monitoraggio. Successivamente frequenza annuale se valori stabilmente sotto il limite.
Nichel (mg/l)	(1) (3) (8)	0,05 - 5	2	0,5	mensile	annuale	semestrale per i primi due anni di monitoraggio. Successivamente frequenza annuale se valori stabilmente sotto il limite
Piombo (mg/l)	(1) (3) (8)	0,05 - 3	0,2	0,2	mensile	annuale	semestrale
Rame (mg/l)	(1) (3) (8)	0,05 - 5	0,1	0,1	mensile	annuale	semestrale
Zinco (mg/l)	(1) (3) (8)	0,1 - 2	0,5	0,5	mensile	annuale	semestrale
Solidi sospesi totali (TSS) (mg/l)	(1)	5 - 60	80	80	mensile	annuale	semestrale
PFOA	(1) (3)	-	-	-	semestrale		semestrale
PFOS	(1) (3)	-	-	-	semestrale		semestrale

(1) La frequenza di monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

(2) Si applica BAT-AEL per il TOC o il COD. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.



(3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.

(8) Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.

*Si riporta nel seguito riepilogo dei monitoraggi svolti negli anni 2015, 2017 e 2020 in relazione ai parametri previsti dalle BAT-AEL.*

Parametro	U.M.	SIND 2			BAT-AEL
		12/06/2015	05/09/2017	30/07/2020	
COD	mg/l	49	147	15	30 - 180
Idrocarburi totali	mg/l	< 1	< 0,01	<0,5	0,5 -10*
Cadmio	mg/l	0,01	0,03	n.r.	0,01 – 0,05
Cromo	mg/l	< 1	< 0,01	n.r.	0,01 – 0,15
Nichel	mg/l	< 1	< 0,005	n.r.	0,05 – 0,5
Piombo	mg/l	< 0,1	0,093	n.r.	0,05 – 0,3
Rame	mg/l	< 0,1	0,032	0,02	0,05 – 0,5
Zinco	mg/l	< 0,1	0,107	0,19	0,1 - 2
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/l	45	< 1	25	5 - 60

\*Limite espresso in termini di indice degli idrocarburi (HOI).

**CONSIDERATO** che per quanto concerne gli scarichi dell'installazione che:

- il punto finale di scarico delle acque si trova all'esterno dello stabilimento in area di proprietà della Acciaierie di Sicilia S.p.A. In esso confluiscono separatamente gli scarichi delle acque meteoriche di Acciaierie di Sicilia S.p.A. e Servizi industriali S.r.l., gli scarichi civili consorziati delle due società gli spurghi delle acque di raffreddamento del reparto acciaieria e laminatoio di Acciaierie di Sicilia SPA quando queste acque tecnologiche non hanno più le previste caratteristiche chimiche quali durezza, e pH. Il recapito finale dello scarico è il “corpo idrico superficiale” Canale Jungetto;
- per quanto riguarda l'attività IPPC di frantumazione di rifiuti metallici, categoria 5.3 , lettera b)  
*“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza”,* punto 4) *“trattamento in frantumatori di rifiuti metallici,*



*compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti*”, di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 prevedono i seguenti livelli di emissione (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente dell’attività di frantumazione di rifiuti metallici:

<b>Sostanza/parametro</b>	<b>BAT AEL</b>
Domanda chimica di ossigeno (COD) <sup>(2)</sup>	30-180 mg/l
Solidi sospesi totali (TSS)	5 – 60 mg/l
Indice degli idrocarburi (HOI)	0,5-10 mg/l
Arsenico, espresso come As	0,01-0,05 mg/l
Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,05 mg/l
Cromo, espresso come Cr	0,01-0,15 mg/l
Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l
Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l <sup>(9)</sup>
Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l
Mercurio, espresso come Hg	0,5-5 µg/l
Zinco, espresso come Zn	0,1-1 mg/l <sup>(10)</sup>

(1) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.

(2) Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per la COD. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l’uso di composti molto tossici.

(3) Il limite superiore dell’intervallo potrebbe non applicarsi: — se l’efficienza di abbattimento è  $\geq 95\%$  come media mobile annuale e i rifiuti in ingresso presentano le caratteristiche seguenti: TOC  $> 2 \text{ g/l}$  (o COD  $> 6 \text{ g/l}$ ) come media giornaliera e una percentuale elevata di composti organici refrattari (cioè difficilmente biodegradabili), oppure — nel caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiore a 5 g/l nei rifiuti in ingresso).

(4) Il BAT-AEL può non applicarsi a impianti che trattano fanghi/detriti di perforazione.

(5) Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura dell’acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).

(6) Il BAT-AEL può non applicarsi in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l nei rifiuti in ingresso).

(7) Il BAT-AEL si applica solo quando per le acque reflue si utilizza il trattamento biologico.

(8) Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell’inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.

(9) Il limite superiore dell’intervallo è di 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.

(10) Il limite superiore dell’intervallo è di 2 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.



**CONSIDERATO** che il gestore ha riportato gli esiti dei monitoraggi allo scarico (SIND2) delle acque reflue provenienti dall'area ospitante l'impianto IPPC di recupero di rifiuti metallici (ex Servizi Industriali S.r.l.) per gli anni 2015, 2017 e 2020 in relazione alle BAT-AEL di settore, BATc di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, per alcuni dei parametri previsti, non riportando i risultati del monitoraggio per i parametri Arsenico e Mercurio;

**VALUTATO** che la criticità n. 9 è stata parzialmente superata;

- 10) *Il gestore dovrà precisare le misure primarie e secondarie già adottate per la riduzione della produzione di NO<sub>x</sub> per le emissioni convogliate al camino E2;*

**Riscontro criticità n. 10 del gestore:** *Il controllo delle emissioni di NO<sub>x</sub> è realizzato mediante misure primarie consistenti in azioni preventive alla formazione di NO<sub>x</sub> mediante la gestione della combustione. Nello specifico la tecnica di prevenzione adottata è la riduzione della quantità di ossigeno disponibile nella zona di combustione alla quantità minima necessaria per la combustione completa, in modo da ridurre al minimo la conversione dell'azoto presente nel combustibile (Low excess air firing). Il quantitativo di ossigeno e il rapporto combustibile/comburente sono gestiti tramite PLC e visualizzabili in continuo. Gli esiti analitici dei monitoraggi eseguiti attestano il rispetto dei limiti autorizzativi e l'efficacia delle misure primarie attuate e, pertanto, non sono previste misure secondarie di abbattimento”.*

**VALUTATO** che la criticità n. 10 è stata superata;

## CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI FINALI

**CONSIDERATO** che con Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 653 del 07/07/2005 è stato approvato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 (oggi abrogato e sostituito dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), il progetto della Servizi Industriali S.r.l. di realizzazione di un impianto di trattamento rottami metallici e non, attività di recupero R4 e R13 di cui all'Allegato C al suddetto D.lgs. per i rifiuti classificati con i seguenti codici EER:

- 020110 rifiuti metallici
- 100201 rifiuti del trattamento delle scorie
- 100210 scaglie di laminazione
- 100299 rifiuti non specificati altrimenti



100302	frammenti di anodi
110501	zinco solido
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120199	rifiuti non specificati altrimenti
150104	imballaggi metallici
150106	imballaggi in materiali misti
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191004	fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo
200307	rifiuti ingombranti

e per una quantità massima di stoccaggio dei rifiuti pari a 1 t/m<sup>2</sup> di superficie disponibile e comunque non superiore a 100 t/giorno, indipendentemente dalla superficie disponibile;



**CONSIDERATO** che con Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 54 del 31/01/2006 è stato modificato l'art. 4 della predetta Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005 come segue:

*“art. 4) Dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:*

*1) I rifiuti dovranno provenire da:*

- a) Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi;*
- b) Lavorazioni di ferro, ghisa ed acciaio;*
- c) Raccolta differenziata;*
- d) Impianti di selezione o incenerimento di rifiuti;*
- e) Attività di demolizione;*
- f) Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali, e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97;*
- g) Centri di raccolta autorizzati ai sensi del D.lgs. 22/97;*
- h) Impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 22/97, nonché ai sensi della L. 27/03/1992, n. 257 e successive norme di attuazione;*

*2) I rifiuti in ingresso dovranno avere le seguenti caratteristiche:*

- a. Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato;*
- b. PCB, PCT < 25 ppb, ad esclusione dei rifiuti provenienti da centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97, che dovranno avere caratteristiche tali da consentire una produzione di fluff avente una concentrazione massima di PCB, PCT < di 5 mg/kg; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc., < 5 % in peso, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente recuperati; oli < 10% in peso;*
- c. Non radioattivo ai sensi del D.lgs. 17/03/1995, n. 230;*
- d. Parti bonificate autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi;*
- e. Parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomme e rotaie e mezzi per trasporti marini, privi di amianto e altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi e refrigeranti;*

*3) Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:*



- a. *Metalli ferrosi e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate;*
- b. *Materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNP;*

**CONSIDERATO** che con Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 642 del 31/05/2006, dato che la potenzialità massima dell'impianto della Servizi Industriali S.r.l. era pari a 1000 t/giorno e che quella autorizzata era pari a 100 t/giorno, e che pertanto era necessario sottoporre a procedura di V.I.A. la suddetta attività di recupero di rifiuti, è stato espresso, ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 (oggi abrogato e sostituito dal Titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto *“Impianto di trattamento e recupero di rottami metallici e non, sito nello Stradale Passo Cavaliere n. 1/a – Zona Industriale di Catania”*, gestore Servizi Industriali S.r.l., per una capacità massima di rifiuti in ingresso pari a 10.000 tonnellate, nonché una capacità massima di stoccaggio del fluff pari a 3.000 tonnellate;

**CONSIDERATO** che con Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 731 del 31/05/2006 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'aumento di capacità massima di trattamento dell'impianto di gestione rifiuti della Servizi Industriali S.r.l. fino a 1.000 t/giorno e di stoccaggio pari a 10.000 t/giorno, con un'ulteriore autorizzazione della capacità massima di stoccaggio per il fluff leggero e pesante, pari a 3.000 t/giorno;

**CONSIDERATO** che con il D.R.S. n. 976 del 26/09/2008 l'allora Servizio 3 *“Prevenzione inquinamento atmosferico”* del D.R.A. ha autorizzato, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le emissioni in atmosfera dell'impianto di recupero di rifiuti della Servizi Industriali S.r.l. in parola, nel rispetto dei Valori Limite di Emissione indicati nella seguente tabella:

Punto di emissione	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	VLE (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	100.000	polveri	30
E2	22.500	polveri	30
E3	55.000	polveri	30

**CONSIDERATO** che con D.D.S. n. 202 del 03/11/2008 l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha modificato la predetta O.C. n. 653 del 07/07/2005, introducendo tra i rifiuti ammessi al trattamento nell'impianto della Servizi Industriali S.r.l. anche quelli classificati con il codice EER 191202 (metalli ferrosi) e 191212 (altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211);



**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 34474 del 05/05/2009, il Servizio 1 del D.R.A., ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha escluso il progetto *"Impianto di produzione billette di acciaio mediante fusione di rottami ferrosi della Acciaierie di Sicilia Spa – Comune di Catania – Recupero di rifiuti non pericolosi (materiali ferrosi) tramite fusione (R4)"* dalla procedura di V.I.A. ex art. 23 del suddetto D.lgs., dettando le seguenti prescrizioni:

- 1) *I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da non interferire con centri abitati, zone sensibili ed aree protette;*
- 2) *Il committente dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire le emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione, trattamento e stoccaggio dei rifiuti; in particolare dovrà attenersi a quanto previsto nell'All. V parte I alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- 3) *Il gestore dell'impianto dovrà prevedere all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti da eseguirsi con cadenza annuale. I risultati di tutti i monitoraggi, che saranno eseguiti con metodi certificati da laboratori e strutture accreditate, dovranno essere trasmessi a questo Assessorato e al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio;*

**CONSIDERATO** che con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009 il Servizio 1 VAS/VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha reso l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione *"Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania"*, per lo svolgimento dell'attività di produzione di acciaio rientrante nella Categoria 2 *"Produzione e trasformazione di metalli"* punti 2.2 e 2.3 di cui all'Allegato 1 al D.lgs. 59/2005, oggi abrogato e sostituito dall'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che con D.D.G. n. 1846 del 22/12/2010 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rinnovato, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la sopracitata O.C. n. 653 del 07/07/2005 fino al 07/07/2020;

**CONSIDERATO** che per quanto concerne l'impianto di recupero della ex Servizi Industriali S.r.l., con l'entrata in vigore del D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*, in sede di rinnovo ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della predetta O.C. n. 653 del 07/07/2005, come modificata dall'O.C. n. 731 del 31/05/2006, occorreva richiedere l'attivazione della procedura di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la capacità massima di trattamento dell'impianto di frantumazione di rifiuti non pericolosi della Servizi



Industriali S.r.l. era pari a 1.000 t/giorno nonché di stoccaggio pari a 10.000 t/giorno, rientrando pertanto tra le categorie IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del predetto D.lgs., per le quali l'art. 6 comma 13 del medesimo D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone la necessità del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 4842 del 04/02/2014, Acciaierie di Sicilia S.p.a. ha inoltrato ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la comunicazione di modifica non sostanziale del sopracitato D.R.S. n. 781/2019, costituita da:

- aggiornamento aree stoccaggio rifiuti;
- aggiornamento ciclo idrico;
- aggiornamento ciclo produttivo;
- aggiornamento planimetrie autorizzate;
- inserimento all'interno delle planimetrie agli atti di un nuovo serbatoio interrato per lo stoccaggio del gasolio regolarmente autorizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- CPI aggiornato;
- richiesta di non pavimentare area scoria;
- proposta di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- richiesta di eliminazione della prescrizione rilasciata in fase istruttoria dalla Provincia Regionale di Catania prot. n. 4290 del 10/06/2013 facente parte integrante del provvedimento di A.I.A. *“dovrà essere realizzata una cortina alberata lungo tutto il confine dell'impianto. La scelta delle essenze dovrà avvenire fra quelle appresso indicate di altezza iniziale non inferiore a otto metri: Grevillea robusta e Cupressus sempervivens”*;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 33919 del 18/07/2014 il Servizio 1 del D.R.A., in relazione alle modifiche comunicate dal gestore con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 4842 del 04/02/2014, al fine di valutare la necessità di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale con le eventuali ulteriori prescrizioni che gli enti competenti avessero ritenuto necessario impartire, ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto un incontro informativo il giorno 24/07/2014;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 35503 del 28/07/2014 il gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato le seguenti modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.R.S. n. 781 del 22 luglio 2009:

- inserimento nell'A.I.A. sopracitata del sopracitato impianto di gestione rifiuti non pericolosi esercito dalla Servizi Industriali S.r.l., società incorporata da Acciaierie Sicilia S.p.A., in quanto tale impianto IPPC lavora esclusivamente a servizio dell'installazione in parola;



- adeguamento dell'impianto IPPC ex Servizi Industriali S.r.l. agli adempimenti di cui al D.lgs. 46/2014;
- eliminazione della prescrizione contenuta alla pagina n. 5 nel provvedimento di A.I.A. in argomento;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della procedura di richiesta di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione in oggetto è stata convocata dal competente Servizio 1 del D.R.A. **la CdS per il giorno 02/10/2014**, nel corso della quale:

- il presidente della Conferenza ha comunicato agli enti presenti di avere ricevuto dal gestore il pagamento degli oneri istruttori per le comunicazioni di modifica non sostanziale e per tariffe per controlli previsti nel PMC con tassa governativa (anno 2010);
- la Soprintendenza BBCCAA di Catania ha comunicato al gestore ha richiesto della documentazione integrativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- ARPA ST di Catania ha dichiarato che si sarebbe espressa in tempi brevi sulle richieste di modifica sostanziale in oggetto;
- il Servizio 2 del D.R.A. ha richiesto l'aggiornamento dell'A.I.A. resa con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009 con la nuova numerazione dei punti di emissione e le relative portate;
- l'Autorità Competente ha richiesto al Servizio 2 del D.R.A. di aggiornare il proprio parere con riferimento alle precedenti modifiche e a quelle della CdS in questione;
- il Servizio 7 del D.R.A. ha richiesto la documentazione relativa all'analisi delle acque dello scarico dell'impianto in parola, riservandosi di rendere il proprio parere di competenza;
- il Presidente della CdS, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha comunicato che sarebbe stata convocata altra CdS per il giorno 13/11/2014;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 59671 del 19/12/2014 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, facendo seguito alla comunicazione ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 781 del 22/07/2009 relativa all'incorporazione dell'impianto di gestione rifiuti adiacente della Servizi Industriali S.r.l., ha rappresentato che:

- sia l'impianto in oggetto sia l'impianto della Servizi Industriali S.r.l. dovevano essere considerati come un'unica installazione, in quanto tecnicamente connesse, dovendosi procedere a rilasciare un'unica A.I.A. per tali impianti, non essendo pertanto possibile volturare l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della Servizi Industriali S.r.l. alla Acciaierie di Sicilia spa;
- la documentazione trasmessa in merito alle nuove aree di stoccaggio dei rifiuti metallici risultava insufficiente;



- le modifiche comunicate erano ritenute sostanziali e pertanto occorreva riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 2502 del 20/01/2015 il Servizio 1 del D.R.A., premesso che:

- con nota prot. A.R.T.A. n. 35503 del 28/07/2014 il gestore aveva comunicato le modifiche all'A.I.A. vigente (D.R.S. n. 781 del 22/07/2009) consistenti in:
  - inserimento nell'A.I.A. vigente dell'attività di gestione rifiuti relativa al confinante impianto della Servizi Industriali S.r.l.;
  - adeguamento dell'impianto di gestione rifiuti in parola al D.lgs. 46/2014;
  - eliminazione della prescrizione contenuta a pag. 5 del D.R.S. n. 781/2009;
- dall'esame della documentazione allegata si poteva evincere che l'installazione IPPC della Acciaierie di Sicilia spa nel suo complesso comprendeva:
  - una porzione dell'installazione esistente della Acciaierie di Sicilia spa in cui si svolgono attività IPPC rientranti nelle categorie 2.2 e 2.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., già autorizzate con il sopracitato D.R.S. n. 781/2009 (A.I.A. vigente);
  - altra porzione di installazione (ex Servizi Industriali S.r.l.), acquisita da Acciaierie di Sicilia con atto notarile n. 1718/994 del 22/05/2014, anch'essa dotata di autorizzazione all'esercizio ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha comunicato al gestore che:

- l'attività di frantumazione di rifiuti metallici (ex Servizi Industriali S.r.l.) doveva essere configurata come attività accessoria (in quanto svolta nello stesso sito e tecnicamente connessa con l'attività IPPC svolta nell'installazione in oggetto di cui alle categorie 2.2 e 2.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), ricadente nella disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale per la categoria 5.3 del predetto Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'installazione di Acciaierie di Sicilia S.r.l. nel suo complesso ricadeva nella disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale per le categorie 2.2, 2.3 e 5.3 del citato Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- per l'attività IPPC di cui alla categoria 5.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'installazione si doveva qualificare come esistente non già soggetta ad A.I.A. (come definita alla lettera i-sexies, comma 1, art. 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- le modifiche proposte dal gestore erano da ritenersi ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quali modifiche sostanziali dell'A.I.A.;



ed ha pertanto disposto il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.R.S. n. 781/2009) per l'installazione Acciaierie di Sicilia nel suo complesso, precisando che, nelle more della conclusione dell'istruttoria del procedimento di riesame e comunque non oltre il 07/07/2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29-octies comma 11 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 comma 3 del D.lgs. 46/2014, il gestore poteva continuare ad esercire le attività svolte nell'installazione nel suo complesso in forza delle autorizzazioni previgenti;

**CONSIDERATO** che con note prot. A.R.T.A. nn. 10902 del 09/03/2015 e 13913 del 25/03/2015 il gestore, Acciaierie di Sicilia S.p.a., ha trasmesso della documentazione tecnica a seguito della richiesta di riesame del D.R.S. n. 781/2009 del Servizio 1 del D.R.A.;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 8992 del 12/02/2016, il Servizio 1 del D.R.A., U.O. S1.7, ha comunicato all'U.O. S1.2:

- di non potere concludere i procedimenti di A.I.A. per le attività che ricadono tra le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto ai sensi dell'art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo l'A.I.A. può essere resa solo dopo che, all'esito della verifica di assoggettabilità l'autorità competente valuti di non assoggettare alla V.I.A. il progetto;
- molti dei suddetti procedimenti di A.I.A. si riferiscono ad installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese nell'Allegato I al D.lgs. 59/2005 e ad installazioni che non svolgono attività già soggette ad obblighi di A.I.A. ai sensi della precedente normativa, e, ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 29 del D.lgs. 46/2014, i primi procedimenti dovevano concludersi entro il 24/06/2014, mentre i secondi entro e non oltre il 07/07/2015;
- i sopra richiamati termini, inderogabili, non erano stati rispettati dalla stessa U.O. S1.7 a causa della mancata espressione del parere ex art. 20 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ed ha trasmesso l'elenco dei procedimenti non ancora conclusi, fra cui il procedimento in oggetto;

**CONSIDERATO** che nel corso della CdS del 14/06/2016:

- il gestore si è impegnato a fornire la documentazione tecnica necessaria al fine di stabilire l'assoggettabilità alle procedure di V.I.A. dello stabilimento in parola ed ha dichiarato di avere trasmesso al D.R.A. l'elaborato riguardante la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;
- il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 7, ha espresso parere favorevole di massima, riservandosi di esprimere il parere definitivo alla luce delle determinazioni in merito all'assoggettabilità alle procedure di V.I.A. e degli altri pareri pervenuti alla CdS, nonché alle



determinazioni dell'A.C. in merito all'esclusione dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 42696 del 19/06/2019, il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato che le attività condotte dal gestore nello stabilimento in oggetto non erano da assoggettare alle procedure di V.I.A. ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto precedentemente erano già stati espressi giudizi di compatibilità ambientale positivi per entrambe le attività predette e nulla era stato variato rispetto alle autorizzazioni precedenti;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 6115 del 31/01/2020, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 8, ha comunicato che:

- dall'analisi dell'istanza del gestore emerge che l'accorpamento riguarda due distinte attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero l'attività IPPC della Acciaierie di Sicilia autorizzata con D.R.S. 781/2009 e l'attività di gestione rifiuti della Servizi Industriali S.r.l. autorizzata con D.D.G. n. 1846/2010 del medesimo Dipartimento regionale;
- il gestore, Acciaierie di Sicilia S.p.A., nell'istanza di riesame ha dichiarato che la Servizi Industriali S.r.l. ha operato per anni nel settore del recupero di rottami metallici e ha lavorato esclusivamente a servizio dello stabilimento in oggetto fino alla fusione del 2014, realizzata al fine di ottenere la riduzione dei costi di gestione e il miglior utilizzo dei beni sociali;
- il procedimento di riesame in oggetto, in quanto prevalentemente riferito ad attività produttiva e non a impianto di gestione rifiuti, era da incardinare presso il D.R.A. e, a tal fine, rilasciava Nulla Osta all'accorpamento delle due installazioni;

**CONSIDERATO** che nel corso della procedura di riesame dell'A.I.A. resa con D.R.S. n. 781/2009 hanno espresso parere ai sensi dell'art. 29-ter e seguenti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i seguenti enti:

- **Città Metropolitana di Catania** parere favorevole con prescrizioni reso con la nota prot. A.R.T.A. n. 29179 del 04/05/2016;
- **Comune di Catania**, parere favorevole sull'impatto acustico prodotto dallo stabilimento IPPC in esame, ai sensi della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97, reso con la nota prot. A.R.T.A. n. 29433 del 04/05/2016;
- **ASP Catania, Servizio Igiene Ambienti di Vita**, parere favorevole nota prot. A.R.T.A. n. 29338 del 04/05/2016;



- **Comune di Catania, Direzione Ecologia Ambiente**, parere favorevole con prescrizioni, reso in merito agli scarichi dell'installazione IPPC in parola con la nota prot. A.R.T.A. n. 29443 del 04/05/2016;
- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 1 VIA/VAS**, parere di non assoggettabilità alle procedure di V.I.A. ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le attività IPPC condotte dal gestore nello stabilimento in oggetto, reso con la nota prot. A.R.T.A. n. 42696 del 19/06/2019;
- **S.T.A. di Catania** in merito alle emissioni in atmosfera dell'intero impianto IPPC, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti**, parere reso con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 6115 del 31/01/2020 recante proprio Nulla Osta alla fusione delle due installazioni IPPC (Acciaierie di Sicilia S.p.A. ed ex Servizio Industriali S.r.l.) ferme restando le condizioni ambientali di cui al provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. ed i limiti e le prescrizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005, parere confermato successivamente con la nota prot. A.R.T.A. n. 3388 del 21/01/2021, nonché parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni reso con la nota prot. A.R.T.A. n. 64772 del 07/09/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VALUTATO** che occorre acquisire nell'ambito della procedura di riesame in oggetto i seguenti pareri:

- **le prescrizioni del sindaco di Catania** di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell'art. 29-quater comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- parere di **ARPA Sicilia** per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, ai sensi dell'art. 29-quater comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che l'installazione IPPC in parola è un'acciaieria di seconda fusione che produce acciaio per cemento armato in barre o rotoli, e che le attività di produzione sono svolte in tre distinti reparti:

- Reparto trattamento rottame in ingresso;
- Reparto acciaieria;
- Reparto laminatoio;

**CONSIDERATO** che la capacità produttiva complessiva dell'installazione IPPC, sezione acciaieria, riportata nella Scheda AIA, Tab. B1, è la seguente:



Capacità produttiva complessiva dell'installazione - Attività di fusione e laminazione anno 2021			
Tipo di prodotto, manufatto o altro	Capacità massima di produzione (t/anno o m <sup>3</sup> /anno)	Quantità prodotta (t/anno o m <sup>3</sup> /anno)	Quantità prodotta nell'anno di riferimento <sup>(1)</sup>
Bilette in acciaio	600.000	350.000	364.062
Tondo in barre	300.000	270.000	263.139
Tondo in rotoli	100.000	85.000	82.209
Proler per acciaieria	150.000	120.000	106.247

<sup>(1)</sup> I dati sono riferiti all'anno solare precedente alla domanda

**CONSIDERATO** che i rifiuti in ingresso sono principalmente costituiti da rottami di autovetture già bonificate in appositi centri, rottame di ferro e acciaio e rottami misti da sottoporre a lavorazione al fine di ottenere materiale pronto forno (proler) esente da impurità per il successivo invio al reparto acciaieria;

**CONSIDERATO** che l'installazione in oggetto nel suo complesso rientra tra le attività IPPC di cui alla categoria “*Produzione e trasformazione di metalli*” punto 2.2 “*Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora*”, punto 2.3 lettera a) “*Trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora*” e Categoria 5 “*Gestione dei rifiuti*” punto 5.3 lettera b) “*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza, punto 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti*” dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che il ciclo produttivo della sezione impiantistica “acciaieria”, funzionale alla produzione di billette, prevede le seguenti fasi:

- 1) Accettazione e gestione del rottame;
- 2) Preparazione delle ceste;
- 3) Caricamento forno e fusione;
- 4) Scorifica e spillaggio;
- 5) Colata continua;
- 6) Taglio a misura delle billette con impianto ossitaglio;
- 7) Passaggio billette su placca di raffreddamento;



- 8) Evacuazione e stoccaggio billette;

mentre il ciclo della sezione di “laminazione” delle billette è composto dalle seguenti fasi:

- 7) Forno di riscaldo (Forno a spinta, della TS IMPIANTI di Milano, Capacità 80 T/h. instal-lato nel gennaio '90, alimentato a metano con volta radiante, dotato di sistema compute-rizzato per un ottimale gestione del rapporto aria/metano);
- 8) Treno di laminazione;
- 9) Placca di raffreddamento barre;
- 10) Confezionamento barre;
- 11) Linea di rocchettatura;
- 12) Confezionamento rotoli;

**CONSIDERATO** che in merito ai rifiuti in ingresso all’installazione IPPC in oggetto:

- con il sopracitato provvedimento di A.I.A., D.R.S. n. 781/2009, la Acciaierie di Sicilia S.p.A. è stata autorizzata allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti di cui all’Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., R4 e R13 sui seguenti codici EER in entrata:

- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 20 01 40 metallo

- con l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti n. 653 del 07/07/2005, la ditta Servizi Industriali S.r.l. era stata autorizzata ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 (oggi abrogato e sostituito dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) alla realizzazione di un impianto di trattamento rottami metallici e non, attività di recupero R4 e R13 di cui all’Allegato C al suddetto D.lgs. dei rifiuti classificati con i seguenti codici EER:

- 020110 rifiuti metallici
- 100201 rifiuti del trattamento delle scorie
- 100210 scaglie di laminazione
- 100299 rifiuti non specificati altrimenti
- 100302 frammenti di anodi



- 110501 zinco solido  
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi  
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi  
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi  
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi  
120199 rifiuti non specificati altrimenti  
150104 imballaggi metallici  
150106 imballaggi in materiali misti  
160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose  
160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111  
160116 serbatoi per gas liquido  
160117 metalli ferrosi  
160118 metalli non ferrosi  
160122 componenti non specificati altrimenti  
160199 rifiuti non specificati altrimenti  
160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213  
160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce  
160215  
170401 rame, bronzo e ottone  
170402 alluminio  
170403 piombo  
170404 zinco  
170405 ferro e acciaio  
170406 stagno  
190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti  
191001 rifiuti di ferro e acciaio  
191002 rifiuti di metalli non ferrosi  
191004 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003  
191203 metalli non ferrosi  
200140 metallo  
200307 rifiuti ingombranti  
e per una quantità massima di stoccaggio dei rifiuti pari a 100 t/giorno, indipendentemente dalla superficie disponibile;



- con Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 731 del 31/05/2006 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'aumento di capacità massima di trattamento dell'impianto di gestione rifiuti della Servizi Industriali S.r.l. fino a 1.000 t/giorno e di stoccaggio pari a 10.000 t/giorno, con un'ulteriore autorizzazione della capacità massima di stoccaggio per il fluff leggero e pesante, pari a 3.000 t/giorno;

**CONSIDERATO** che nella Relazione Tecnica prodotta dal gestore al paragrafo 6.5 “Rifiuti” il gestore afferma che: *“La principale risorsa impiegata nell'impianto Acciaierie di Sicilia S.p.a. è costituita da materiale di recupero, ovvero rottame qualificato come rifiuto o end of waste. Nella seguente tabella viene riportato l'elenco delle tipologie di rifiuto in ingresso all'impianto in conformità all'AIA vigente.*

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Stato fisico</b>	<b>Operazione di recupero</b>
020110	Rifiuti metallici	Solido	R4/R13
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	Solido	R4/R13
100210	Scaglie di laminazione	Solido	R4/R13
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	Solido	R4/R13
100302	Frammenti di anodi	Solido	R4/R13
110501	Zinco solido	Solido	R4/R13
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	Solido	R4/R13
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	Solido	R4/R13
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Solido	R4/R13
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	Solido	R4/R13
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	Solido	R4/R13
150104	Imballaggi metallici	Solido	R4/R13
150106	Imballaggi in materiali misti	Solido	R4/R13
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Solido	R4/R13
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	Solido	R4/R13
160116	Serbatoi per gas liquido	Solido	R4/R13



<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Stato fisico</b>	<b>Operazione di recupero</b>
160117	Metalli ferrosi	Solido	R4/R13
160118	Metalli non ferrosi	Solido	R4/R13
160122	Componenti non specificati altrimenti	Solido	R4/R13
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	Solido	R4/R13
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Solido	R4/R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Solido	R4/R13
170401	Rame, bronzo, ottone	Solido	R4/R13
170402	Alluminio	Solido	R4/R13
170403	Piombo	Solido	R4/R13
170405	Ferro e acciaio	Solido	R4/R13
170406	Stagno	Solido	R4/R13
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Solido	R4/R13
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	Solido	R4/R13
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	Solido	R4/R13
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	Solido	R4/R13
191202	Metalli ferrosi	Solido	R4/R13
191203	Metalli non ferrosi	Solido	R4/R13
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Solido	R4/R13
200140	Metallo	Solido	R4/R13
200307	Rifiuti ingombranti	Solido	R4/R13

**CONSIDERATO** che sempre nella Relazione Tecnica, al paragrafo 6.5, il gestore ha riportato le quantità di rifiuti complessivamente autorizzate per ciascuna delle operazioni di recupero, R4 e R13, pari a:

- R4 reparto Acciaieria: 600.000 t/anno;



- R13 reparto Acciaieria: 30.000 m<sup>3</sup>;
- R4 reparto trattamento rifiuti: 1.000 t/giorno;
- R13 reparto trattamento rifiuti: 10.000 m<sup>3</sup> pari a circa 10.000 t;
- R13/D15: 3.000 t fluff pesante/leggero in uscita;

**CONSIDERATO** che nell'A.I.A. attualmente in vigore non risultano indicate né all'art. 2 né all'art. 3 le quantità di rifiuti autorizzate per ciascuna delle due operazioni di recupero/riciclaggio di rifiuti autorizzate, R4 e R13;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che in sede di riscontro al sopracitato Parere Istruttorio Intermedio di questa C.T.S. il gestore ha:

- chiarito i codici EER dei rifiuti in ingresso allo stabilimento IPPC in oggetto, le relative operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuate in forza delle vigenti autorizzazioni all'esercizio per l'impianto IPPC della Acciaierie di Sicilia S.p.A., D.R.S. n. 781/2009, e dell'impianto IPPC ex Servizi Industriali (oggi Acciaierie di Sicilia S.p.A.) Ordinanza Commissariale n. 653/2005 e ss.mm.ii., come da tabella seguente:

<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Operazione di recupero</b>	<b>Atto autorizzativo</b>	<b>Attività</b>
020110	Rifiuti metallici	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
100210	Scaglie di laminazione	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
100302	Frammenti di anodi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
110501	Zinco solido	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
150104	Imballaggi metallici	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
150106	Imballaggi in materiali misti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione



<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Operazione di recupero</b>	<b>Atto autorizzativo</b>	<b>Attività</b>
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160117	Metalli ferrosi	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
160118	Metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160122	Componenti non specificati altrimenti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170401	Rame, bronzo, ottone	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170402	Alluminio	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170403	Piombo	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170404	Zinco	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
170405	Ferro e acciaio	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
170406	Stagno	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
191202	Metalli ferrosi	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			DDS 702/2008	frantumazione
191203	Metalli non ferrosi	R4/R13	OC 653/05	frantumazione
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento	R4/R13	DDS 702/2008	frantumazione



<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Operazione di recupero</b>	<b>Atto autorizzativo</b>	<b>Attività</b>
	meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11			
200140	Metalli	R4/R13	DRS 781/09	fusione
			OC 653/05	frantumazione
200307	Rifiuti ingombranti	R4/R13	OC 653/05	frantumazione

- chiarito i quantitativi di rifiuti in ingresso all'installazione IPPC per ciascuna delle due sezioni impiantistiche (reparto acciaieria e reparto frantumazione rifiuti metallici), come di seguito elencati:
  - R4: 600.000 t/anno per il reparto acciaieria (AIA rilasciato con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009);
  - R13: 30.000 m<sup>3</sup> per il reparto acciaieria (AIA rilasciato con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009);
  - R4: 1.000 t/giorno per il reparto trattamento rottame (Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005 intestata alla società Servizi Industriali s.r.l. con sede a Catania (CT), via Strada Passo Cavaliere, e modificata da: Ordinanza Commissariale n. 54 del 31/01/2006; Ordinanza Commissariale n. 731 del 31/05/2006; D.D.S. 202 del 03/11/2008; D.D.G. 1846 del 22/12/2011 di rinnovo dell'Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005). Si stimano 330 giorni/anno di lavorazione, per una quantità complessiva pari a 333.000 t/anno;
  - R13: 10.000 m<sup>3</sup>, pari a circa 10.000 t, per il reparto trattamento rottame (Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005, intestata alla società Servizi Industriali s.r.l. con sede a Catania (CT), via Strada Passo Cavaliere, e modificata da: Ordinanza Commissariale n. 54 del 31/01/2006; Ordinanza Commissariale n. 731 del 31/05/2006; D.D.S. 202 del 03/11/2008; D.D.G. 1846 del 22/12/2011 di rinnovo dell'Ordinanza Commissariale n. 653 del 07/07/2005);

**CONSIDERATO** che relativamente alle emissioni in atmosfera dell'impianto gestione rifiuti della ex Servizi Industriali S.r.l., con il D.R.S. n. 976 del 26/09/2008 erano stati autorizzati i Valori Limite di Emissione (V.L.E.) per i punti di emissione convogliata relativi al suddetto impianto, oggi incorporato all'interno dell'installazione in argomento, indicati nella tabella seguente:

<b>Punto di emissione</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Inquinante</b>	<b>VLE (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
E1	polveri	100.000	30
E2	polveri	22.500	30
E3	polveri	55.000	30



**CONSIDERATO** che il livello di emissione associato alla BAT-AEL per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti, **camini E3, E4 e E5**, di cui alle Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti, è quello indicato nella tabella sottostante:

Parametro	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	2 – 5 mg/Nm <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>

(1) Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm<sup>3</sup>.

**RITENUTO** che, per le emissioni convogliate provenienti dall'impianto di frantumazione dei rifiuti metallici (ex Servizi Industriali S.r.l.), occorre aggiornare l'A.I.A. vigente, D.R.S. n. 781/2009, fissando il Valore Limite di Emissione (VLE) per il parametro polveri al limite superiore dell'intervallo della sopraindicata BAT AEL, pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup>, di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come riportato nella tabella sottostante:

Punto di emissione	Inquinante	Inquinante	VLE (mg/Nm <sup>3</sup> )
E3	polveri	100.000	5
E4	polveri	22.500	5
E5	polveri	55.000	5

**CONSIDERATO** che relativamente alle emissioni in atmosfera dell'installazione della Acciaierie di Sicilia S.p.a., con il citato D.R.S. n. 781/2009 sono stati fissati i valori limite di emissione in atmosfera indicati nelle tabelle seguenti:

C	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1/E2	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	300.000	200
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100
	Cloro e composti inorganici <sup>(3)</sup>		10
	Fluoro e composti inorganici <sup>(4)</sup>		5



C	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
	CO		250
	COVNM <sup>(5)</sup>		50
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5
	Metalli e relativi composti (Cd e Hg)		0,2
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr <sup>VI</sup> )		1
	Metalli e relativi composti (Zn)		10
	Polveri <sup>(6)</sup>		15
	Silice libera cristallina		5
	PM <sub>10</sub> <sup>(6)</sup>		10
	IPA <sup>(7)</sup>		0,1
	PCDD/F (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> )		0,5

<sup>(1)</sup> Come NO<sub>2</sub>; <sup>(2)</sup> Come SO<sub>2</sub>; <sup>(3)</sup> Come HCl; <sup>(4)</sup> Come HF; <sup>(5)</sup> Come C totale; <sup>(6)</sup> come media giornaliera;

<sup>(7)</sup> Tabella A1, Parte II, Allegato 1 parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E3	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	25.000	400
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100
	CO		500
	Polveri <sup>(3)</sup>		20
	COVNM <sup>(4)</sup>		50
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5



Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
	Metalli e relativi composti (Cd e Hg)		0,2
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr VI)		1
	Metalli e relativi composti (Zn)		10
	PCDD/F (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> )		0,5
	Silice libera cristallina		5

<sup>(1)</sup> Come NO<sub>2</sub>; <sup>(2)</sup> Come SO<sub>2</sub>; <sup>(3)</sup> come media giornaliera; <sup>(4)</sup> come C totale; <sup>(5)</sup> O<sub>2</sub> rif.= 3%

**CONSIDERATO** che i punti di emissione convogliata in atmosfera complessivamente presenti all'interno dello stabilimento IPPC in oggetto e già autorizzati con i sopracitati provvedimenti, risultano ad oggi avere la numerazione e le caratteristiche descritte nella tabella seguente:

Punto di emissione	Provenienza	Durata (ore/giorno)	Temperatura °C	Sistema di abbattimento	Portata
E1	Forno fusorio	24	130	▪ Cassa fumi ▪ Torre di quenching ▪ Ciclone ▪ Filtro a maniche ▪ Carboni attivi	1.400.000
E2	Forno di riscaldo billette	24	196		25.000
E3	Sistema di frantumazione e condizionamento rottame ferroso	14	20	Ciclone + lavatore	100.000
E4	Impianto di vagliatura	14	20	Filtro a maniche	22.500
E5	Impianto di separazione aeraulica	23	20	Filtro a maniche	55.000

**CONSIDERATO** che con riferimento al camino E1, secondo quanto riportato dal gestore nella documentazione tecnica caricata sul portale:

- il sistema di convogliamento dell'aria al camino di emissione E1 prevede l'aspirazione dei fumi provenienti dal EAF (Forno ad Arco Elettrico), il quale lavora con la volta aperta e chiusa, a seconda delle differenti fasi del processo (carica, fusione, affinazione, colata),
- le emissioni primarie (a T di 1600°C circa) sono estratte direttamente dal quarto foro della volta dell'EAF e raccolte dalla curva raffreddata del condotto d'aspirazione;



- un condotto fisso separato dal forno, e un tratto mobile per l'apertura della volta del forno, è posto di fronte alla suddetta curva quando il forno è in posizione orizzontale (fasi di fusione e affinazione) e raccoglie e miscela i fumi in uscita dalla curva e l'aria ambiente aspirata attraverso il “gap” esistente fra i due condotti. La funzione di questa aspirazione è quella di introdurre nei fumi una quantità di ossigeno sufficiente a bruciare tutto il CO ancora presente e di contribuire al raffreddamento dei fumi stessi;
- i gas primari con temperature tra i 200 - 300°C sono miscelati con i gas secondari a temperature comprese tra i 50 - 70 °C provenienti dalla cappa posta sopra il forno, raggiungendo così temperature al di sotto dei 130 °C, appropriate per la filtrazione in filtro a maniche in poliestere;

**CONSIDERATO** che la BAT n. 88 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione UE del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, prevede che:

*“Ai fini delle BAT per la depolverazione primaria e secondaria dei forni elettrici ad arco (ivi compresi il preriscaldamento dei rottami, il caricamento, la fusione, lo spillaggio, il trattamento in forni a siviera e la metallurgia secondaria) occorre garantire un'estrazione efficiente delle emissioni di polveri provenienti da tutte le fonti mediante l'utilizzo di una delle tecniche di seguito indicate e prevedere la successiva depolverazione mediante un filtro a manica:*

- *combinazione di captazione diretta dei fumi (4° o 2° foro) e sistemi di cappe;*
- *sistemi di captazione diretta dei fumi e sistemi di dog-house;*
- *captazione diretta dei gas e sistema di aspirazione totale applicato all'edificio (i forni elettrici ad arco a bassa capacità possono non richiedere la captazione diretta dei fumi per ottenere la stessa efficienza di captazione).*

*L'efficienza media complessiva di aspirazione delle polveri associata alle BAT è > 98 %. Il livello di emissione associato alle BAT per le polveri è < 5 mg/Nm<sup>3</sup>, determinato come valore medio giornaliero. Il livello di emissione associato alle BAT per il mercurio è < 0,05 mg/Nm<sup>3</sup>, determinato come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di quattro ore)”, mentre la BAT n. 89 prevede che: “Ai fini delle BAT per la depolverazione primaria e secondaria dei forni elettrici ad arco (ivi compresi il preriscaldamento dei rottami, il caricamento, la fusione, lo spillaggio, il trattamento forni a siviera e la metallurgia secondaria) occorre prevenire e ridurre le emissioni di policloro-dibenzo-diossine/policloro-dibenzo-furani (PCDD/F) e di policlorobifenili (PCB) evitando per quanto possibile materie prime contenenti PCDD/F e PCB o i loro precursori (cfr. BAT 6 e 7) e utilizzando una delle seguenti tecniche o una loro combinazione, unitamente a un adeguato sistema di rimozione delle polveri:*



*I. appropriata postcombustione;*

*II. appropriato raffreddamento rapido (rapid quenching);*

*III. iniezione di agenti di adsorbimento adeguati nel collettore prima della depolverazione.*

*Il livello di emissione associato alle BAT per i policloro-dibenzo-diossine/poli-cloro-dibenzo-furani (PCDD/F) è < 0,1 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup>, sulla base di un campione casuale prelevato in un arco di tempo di 6-8 ore in condizioni stabili. In alcuni casi, il livello di emissione associato alle BAT può essere raggiunto soltanto con misure primarie”;*

**RITENUTO** che per quanto concerne le emissioni convogliate provenienti dalle sezioni impiantistiche IPPC della sezione IPPC del forno fusorio, camino E1, occorre aggiornare l’A.I.A. vigente, fissando il valore limite di emissione del parametro polveri secondo quanto previsto dalle sopracitate BAT di settore, ovvero pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup>, determinato come valore medio giornaliero, mentre per il parametro mercurio il VLE di 0,05 mg/Nm<sup>3</sup>, determinato come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di quattro ore), come riportato nella tabella seguente:

Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	300.000	200*
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100*
	Cloro e composti inorganici <sup>(3)</sup>		10*
	Fluoro e composti inorganici <sup>(4)</sup>		5*
	CO		250*
	COVNM <sup>(5)</sup>		50*
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5*
	Metalli e relativi composti (Cd)		0,2*
	Metalli e relativi composti (Hg) <sup>(8)</sup>		0,05*
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr <sup>VI</sup> )		1*
	Metalli e relativi composti (Zn)		10*



Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
	Polveri <sup>(6)</sup>		5*
	Silice libera cristallina		5*
	PM <sub>10</sub> <sup>(6)</sup>		10*
	IPA <sup>(7)</sup>		0,1*
	PCDD/F (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) <sup>(9)</sup>		0,1*

<sup>(1)</sup> Come NO<sub>2</sub>; <sup>(2)</sup> Come SO<sub>2</sub>; <sup>(3)</sup> Come HCl; <sup>(4)</sup> Come HF; <sup>(5)</sup> Come C totale; <sup>(6)</sup> come media giornaliera;

<sup>(7)</sup> Tabella A1, Parte II, Allegato 1 parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

(8) determinato come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di quattro ore);

(9) sulla base di un campione casuale prelevato in un arco di tempo di 6-8 ore in condizioni stabili

\* I suddetti valori si riferiscono ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'affluente gassoso del 3%.

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda il **camino E2** (emissioni convogliate provenienti dal forno di riscaldo delle billette), nella Relazione Tecnica il gestore afferma che:

- l'aria aspirata viene mediante ventilatore a girante centrifuga;
- il forno ha la potenzialità di 80 t/h, ed è diviso in tre zone:
  - zona di preriscaldo;
  - zona riscaldo;
  - zona di equalizzazione.
- complessivamente sono installati 56 bruciatori a metano, di cui 16 nella zona di preriscaldo, 16 nella zona di riscaldo e 24 nella zona di equalizzazione. L'aria di combustione è aspirata in una condotta interrata, dove in un apposito alloggiamento è installato il recuperatore di calore costituito da un doppio fascio tubiero in acciaio. Nel forno è utilizzato gas metano come combustibile, con un eccesso di aria del 10%;

**CONSIDERATO** che per le emissioni in atmosfera convogliate provenienti dal forno di riscaldo delle billette, camino E2, in funzione presso l'impianto IPPC in parola, l'Allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte III “*Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti*”, punto 18 “*Forni di riscaldo e per trattamenti termici, per impianti di laminazione ed altre deformazioni plastiche*”, prevede valori limite di emissione per gli ossidi di azoto, da calcolare in funzione della temperatura di preriscaldo dell'area comburente, seguendo la tabella di figura 1, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'affluente gassoso del 5%, ed anche le “*Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili ex art. 3, comma 2*



del Decreto legislativo 372/99", di cui al Decreto M.A.T.T.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", sempre per il parametro ossidi di azoto individuano dei VLE in funzione della temperatura di preriscaldo, mentre per i forni alimentati a metano il VLE per il parametro ossidi di zolfo è pari a 100 mg/Nm<sup>3</sup>;

**RITENUTO** che occorre fissare per il camino E2 (emissioni convogliate provenienti dal forno di riscaldo delle billette) gli stessi valori indicati nell'autorizzazione integrata ambientale vigente, D.R.S. n. 781/2009, di seguito riportati:

Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E2	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	25.000	400*
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100*
	CO		500*
	Polveri <sup>(3)</sup>		20*
	COVNM <sup>(4)</sup>		50*
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5*
	Metalli e relativi composti (Cd e Hg)		0,2*
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr <sup>VI</sup> )		1*
	Metalli e relativi composti (Zn)		10*
	PCDD/F (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> )		0,1*
	Silice libera cristallina		5*

<sup>(1)</sup> Come NO<sub>2</sub>; <sup>(2)</sup> Come SO<sub>2</sub>; <sup>(3)</sup> come media giornaliera; <sup>(4)</sup> come C totale;

\* I suddetti valori si riferiscono ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'affluente gassoso del 3%.

**CONSIDERATO** che nell'installazione IPPC sono presenti due generatori di energia elettrica di emergenza costituiti da n. 2 gruppi elettrogeni (motore a scoppio alimentato a diesel e alternatore) uno ubicato nell'area del reparto trattamento rottame a supporto dei presidi antincendio e un altro ubicato



in prossimità del reparto laminatoio, a servizio dello stabilimento (illuminazione e servizi primari), aventi, rispettivamente, le seguenti potenzialità:

- 0,107 MW – motore del gruppo di emergenza area rottame;
- 0,306 MW – motore del gruppo di emergenza a servizio dello stabilimento;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, indicati all'Allegato IV alla parte quinta “*Parte I - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1*”, punto 1, del suddetto D.lgs., fra cui alla lettera bb) sono inclusi gli “*Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel*”;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda i consumi idrici dell'installazione in oggetto, il gestore afferma che l'approvvigionamento idrico avviene mediante n. 5 pozzi (P1, P2, P3, P4 e P5) per i quali allo stato attuale l'azienda risulta in attesa di rilascio di nuova concessione per la derivazione di 255.000 m<sup>3</sup>/anno di acqua nelle more di attuazione della normativa nazionale da parte della Regione Siciliana, e che tre di essi sono posti all'esterno dello stabilimento in area di proprietà delle Acciaierie di Sicilia spa e due all'interno;

**CONSIDERATO** che l'acqua emunta dai suddetti pozzi di captazione viene utilizzata per i seguenti usi:

- 97 % agli impianti di raffreddamento;
- 3% ai servizi;

e che tale risorsa idrica serve come reintegro per la percentuale di evaporato e di spurgo, in quanto le acque del depuratore sono ricircolate in testa agli impianti tecnologici finché le stesse mantengono le caratteristiche di qualità e durezza;

**CONSIDERATO** che con il citato D.R.S. n. 781/2009 era stato autorizzato lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione in oggetto, ai sensi del D.lgs. 59/2005 (oggi abrogato e sostituito dal Titolo III bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 12321 del 12/01/2012 il Comune di Catania ha autorizzato il Consorzio CO.A.RE. (costituito tra la Acciaierie di Sicilia spa e la ex Servizi Industriali S.r.l.) a scaricare i reflui provenienti dall'impianto di depurazione delle **acque domestiche** dei due impianti IPPC sopraindicati nel Canale Jungetto, a condizione che vengano rispettati allo scarico i limiti



indicati nella Tabella 3, Colonna 1 (acque superficiali) dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 111747 del 03/04/2014 il Comune di Catania ha autorizzato lo scarico delle **acque di prima pioggia** provenienti dall'impianto della ex Servizi Industriali S.r.l., previo trattamento depurativo di disoleazione, nel canale pluviale consortile confluente nel Canale Jungetto, a condizione che vengano rispettati allo scarico i limiti indicati nella Tabella 3, Colonna 1 (acque superficiali) dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.T.A. n. 29443 del 04/05/2016, il Comune di Catania ha reso nell'ambito della procedura di riesame in oggetto l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, delle acque di prima pioggia pretrattate presso apposito impianto di disoleazione e dissabbiatura, nonché delle acque reflue provenienti dal raffreddamento dopo la fase di laminazione, dettando le seguenti condizioni:

- *le acque reflue scaricate devono rientrare costantemente nei valori limite di emissione della tabella 3 (colonna 1) dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- *garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento;*
- *mantenere il pozetto di prelievo dei campioni in buono stato di manutenzione e renderlo accessibile per il campionamento da parte delle autorità competenti per il controllo;*
- *provvedere al pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale di € 42,35 per lo scarico in acque pubbliche;*
- *eseguire con periodicità annuale l'autocontrollo analitico dello scarico e produrre alla Direzione Ecologia e Ambiente Ufficio Controllo Scarichi l'originale del referto analitico attestante il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3, colonna 1, Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

**CONSIDERATO** che per quanto concerne le emissioni in acqua, il punto finale di scarico delle acque in uscita dallo stabilimento IPPC in esame si trova all'esterno dello stesso, in area di proprietà della Acciaierie di Sicilia S.p.A., e che in esso confluiscono separatamente gli scarichi delle acque meteoriche di Acciaierie di Sicilia SPA e della porzione di installazione “ex Servizi industriali S.r.l.” (scarico Sind1), gli scarichi civili (scarico denominato Sciv) consorziati delle due società e gli spurghi delle acque di raffreddamento del reparto acciaieria e laminatoio di Acciaierie di Sicilia SPA quando queste acque tecnologiche non hanno più le previste caratteristiche chimiche quali durezza, e pH;



**CONSIDERATO** che il recapito finale dello scarico è il “corpo idrico superficiale” canale Jungetto, giusta Nulla Osta prot. n. 3881/T3 del 18/09/2003 rilasciato dal Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Catania;

**CONSIDERATO** che prima dell’immissione nel sopracitato corpo recettore le acque provenienti dai reflui civili e industriali dell’impianto IPPC in oggetto sono depurate, al fine di rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., mediante le seguenti sezioni impiantistiche:

- depuratore reparto acciaieria per acque industriali;
- depuratore reparto laminatoio per acque industriali;
- depuratore Co.A.Re. per acque reflue domestiche;

**CONSIDERATO** che secondo quanto riportato dal gestore nella Relazione Tecnica al paragrafo 6.2.5 “*Impianto trattamento acque di prima pioggia piazzale trattamento rifiuti*”:

- l’installazione IPPC in parola è dotata di un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali di lavorazione dei rifiuti, che consente di eliminare gli oli e le eventuali emulsioni oleose;
- le acque di prima pioggia trattate nel sopracitato impianto sono scaricate (punto di scarico Sind2) in un canale pluviale consortile;

**RITENUTO** che per quanto concerne gli scarichi dell’installazione IPPC in oggetto **SIND1** (nel quale confluiscono gli effluenti degli impianti di depurazione dei reparti “Acciaieria” e “Laminatoio”) e **SIND2** (scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di depurazione dalla sezione IPPC di trattamento rifiuti metallici), il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione in acqua fissati al punto 1 “*Scarichi nelle acque superficiali*”, punto 1.2 “*Acque reflue industriali*”, tabella 3 “*Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura*”, Colonna “*Scarico in acque superficiali*”, dell’Allegato 5 “*Limiti di emissione degli scarichi idrici*” alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre allo scarico **Sciv** (scarico delle acque provenienti dell’impianto di trattamento dei reflui domestici) dovranno essere rispettati i valori limite di concentrazione fissati al punto 1 “*Scarichi nelle acque superficiali*”, punto 1.1 “*Acque reflue urbane*”, tabelle 1 e 2, del sopracitato Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che per quanto concerne le emissioni acustiche dell’installazione IPPC, il gestore ha rilevato che:

- le valutazioni eseguite in conformità al Piano di Monitoraggio e Controllo prima dell’approvazione del Piano di Zonizzazione Comunale hanno attestato il rispetto dei limiti assimilando l’area, vista la classificazione sulla base del Piano Regolatore Generale, a Zona esclusivamente industriale.



- le misurazioni sono state eseguite lungo i perimetri degli insediamenti di Acciaierie di Sicilia s.p.a. e Servizi Industriali s.r.l.;
- il Comune di Catania ha reso parere favorevole sulle emissioni acustiche dell'installazione di Acciaierie di Sicilia spa;

**CONSIDERATO** che con riferimento ai rifiuti prodotti nei reparti di acciaieria e di laminazione dell'installazione in parola, secondo quanto riportato dal gestore nella Relazione Tecnica essi indicativamente risultano essere (anno 2012):

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Sezioni di provenienza</b>	<b>Stato fisico</b>
080318	Toner per stampa esauriti	Acciaieria e laminatoio	Solido
100210	Scaglie di laminazione	Acciaieria e laminatoio	Solido
100207*	Polveri di abbattimento fumi	Acciaieria	Solido
120112	Cere e grassi	Acciaieria e laminatoio	Solido
130208*	Olio minerale usato	Acciaieria e laminatoio	Liquido
130802*	Emulsione oleosa	Acciaieria e laminatoio	Liquido
150113	Imballaggi in legno	Acciaieria e laminatoio	Solido
150106	Imballaggi in materiale misto	Acciaieria e laminatoio	Solido
150202*	Assorbenti, stracci contenenti sostanze pericolose	Acciaieria e laminatoio	Solido
150203	Filtri aria	Acciaieria e laminatoio	Solido
160107*	Filtri dell'olio	Acciaieria e laminatoio	Solido
160213*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose	Acciaieria e laminatoio	Solido
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Acciaieria e laminatoio	Solido
160601*	Accumulatori al piombo	Acciaieria e laminatoio	Solido
161104	Residui refrattari	Acciaieria e laminatoio	Solido
170401	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	Acciaieria e laminatoio	Solido
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*	Acciaieria e laminatoio	Solido
170904	Rifiuti misti di costruzione e demolizione	Acciaieria e laminatoio	Solido
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Acciaieria e laminatoio	Solido
200304	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Acciaieria e laminatoio	Solido

mentre i rifiuti prodotti nella sezione di impianto IPPC ex Servizi Industriali S.r.l. indicativamente risultano essere:



Codice EER	Descrizione del rifiuto	Sezioni di provenienza	Stato fisico
130208	Olio minerale usato	Reparto recupero rottame	Liquido
130802*	Emulsione oleosa	Reparto recupero rottame	Liquido
150102	Imballaggi in plastica	Reparto recupero rottame	Solido
150203	Filtri aria	Reparto recupero rottame	Solido
160107*	Filtri dell'olio	Reparto recupero rottame	Solido
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	Reparto recupero rottame	Solido
191004	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	Reparto recupero rottame	Solido
191212	Altri rifiuti (compresi metalli misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	Reparto recupero rottame	Solido
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Reparto recupero rottame	Solido

**VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

**VISTO** il Decreto M.A.T.T.M. 31 gennaio 2005 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”*;

**VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 29 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale per le installazioni di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, sulla base di quanto riportato dal gestore negli elaborati progettuali agli atti di questa Commissione Tecnica Specialistica, relativamente all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) di cui alla Decisione di Esecuzione 2012/135 del 18 febbraio 2012 per la produzione di ferro e acciaio, riferite in particolare anche all'attività IPPC in oggetto indicata al punto 2.2 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione in esame è previsto che:



**BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012**

<b>BAT</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE DEL GESTORE</b>
<b>BAT 1 – Sistemi di gestione ambientale</b>	<b>Parzialmente applicata. Il gestore ha trasmesso il rinnovo del certificato attestante la gestione ambientale dell'installazione IPPC con scadenza al 31 marzo 2022.</b>	Acciaierie di Sicilia S.p.a. adotta un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da IGQ A2E02 e ai requisiti richiesti dalla BAT. Si allega certificato in corso di validità
<b>BAT 2 – Gestione energetica</b>	<b>Applicata</b>	I sistemi utilizzati dall'Azienda sono perfezionati e ottimizzati per conseguire la stabilità e l'uniformità dei processi, con un funzionamento in linea con i parametri di processo fissati, utilizzando sia l'ottimizzazione del controllo di processo mediante sistemi di controllo automatici computerizzati, sia sistemi gravimetrici moderni di alimentazione dei combustibili solidi, di cui alle tecniche di cui al punto I. Si ritiene pertanto applicata la BAT.
<b>BAT 12 – Gestione delle acque e delle acque di scarico</b>  Le BAT per la gestione delle acque di scarico devono prevenire, raccogliere e separare i tipi di acque di scarico, facendo il massimo uso del riciclo interno e utilizzando un trattamento adeguato per ogni flusso finale. Sono incluse tecniche che impiegano, per esempio, dispositivi di intercettazione filtrazione o sedimentazione di olio. In questo contesto, possono essere utilizzate le seguenti tecniche qualora siano presenti i prerequisiti indicati: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ evitare l'uso di acqua potabile per le linee di produzione;</li></ul>	<b>Applicata. Il gestore non ha però chiarito la fattibilità dell'utilizzo dell'acqua piovana ai fini della riduzione del consumo idrico dell'installazione IPPC</b>	Le linee di produzione non prevedono l'uso di acqua potabile. La modalità di impiego della risorsa idrica è del tipo a "circuito chiuso": l'acqua proveniente dagli impianti tecnologici viene inviata agli impianti di depurazione per poi essere nuovamente inviata agli impianti tecnologici per ulteriori cicli di utilizzo. L'acqua in circolazione viene reintegrata con l'acqua in ingresso all'impianto per compensare le perdite dovute all'evaporazione, per una quota pari a circa il 3% del totale complessivo, ottenendo così un ricircolo di circa il 97% delle acque di processo. L'acqua in ingresso all'impianto provenienti da pozzi è preventivamente



BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012		
BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE DEL GESTORE
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ aumentare il numero e/o la capacità dei sistemi di circolo dell'acqua quando si costruiscono nuovi impianti o si modernizzano/ricostruiscono quelli esistenti;</li><li>▪ centralizzare la distribuzione dell'acqua dolce in ingresso;</li><li>▪ usare acqua a cascata finché i singoli parametri raggiungono i loro limiti tecnici o di legge;</li><li>▪ usare l'acqua in altri impianti solo se ne risentono singoli parametri dell'acqua e non è pregiudicato un ulteriore utilizzo;</li><li>▪ mantenere separate le acque reflue trattate e quelle non trattate; con questa misura è possibile smaltire le acque reflue in vari modi a un costo ragionevole;</li><li>▪ laddove possibile usare acqua piovana.</li></ul>		equalizzata in apposito accumulo prima della distribuzione. Tutte le acque reflue sono trattate in maniera separata.
<b>BAT 14 – Monitoraggio</b> Le BAT prevedono la misurazione delle emissioni di inquinanti al camino derivanti dalle principali fonti di emissioni di tutti i processi inclusi nelle sezioni da 1.2 a 1.7 in tutti i casi in cui siano forniti i BAT-AEL e nelle centrali elettriche alimentate a gas di processo nel settore della produzione di ferro e acciaio. Le BAT prevedono il ricorso a misurazioni in continuo almeno per quanto di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ emissioni primarie di polveri, ossidi di azoto (<math>NO_x</math>) e biossidi di zolfo (<math>SO_2</math>) dalle linee di sinterizzazione;</li><li>▪ emissioni di ossidi di azoto (<math>NO_x</math>) e biossido di zolfo (<math>SO_2</math>) dalle linee di indurimento per gli impianti di pelletizzazione;</li></ul>	Applicata	In applicazione alla BAT per le emissioni di polveri dai forni elettrici ad arco di grandi dimensioni è installato e avviato dal 08.03.2016, previa comunicazione ad Arpa St di Ct, un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) per il punto di emissione del forno elettrico ad arco (E1) costituito da un analizzatore di polveri elettrodinamico e di misuratori in continuo della portata e della temperatura dei fumi. Il trattamento dei dati istantanei acquisiti è effettuato attraverso un sistema di software conforme alle prescrizioni normative vigenti. Gli altri parametri sono monitorati in maniera discontinua con le modalità e frequenze descritte nel PMC.



<b>BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012</b>		
<b>BAT</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE DEL GESTORE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ emissioni di polveri dai campi di colata degli altiforni;</li><li>▪ emissioni secondarie di polveri dai forni basici ad ossigeno;</li><li>▪ emissioni di ossidi di azoto (<math>NO_x</math>) dalle centrali elettriche;</li><li>▪ emissioni di polveri dai forni elettrici ad arco di grandi dimensioni.</li></ul>		
<b>BAT 15 – Monitoraggio</b> <p>Per le fonti di emissioni pertinenti non menzionate nelle BAT 14, ai fini delle BAT occorre misurare in maniera periodica e discontinua le emissioni di inquinanti di tutti i processi inclusi nelle sezioni da 1.2 a 1.7 e delle centrali elettriche alimentate a gas di processo nell'ambito della produzione di ferro e acciaio e tutti gli inquinanti/i componenti dei gas di processo pertinenti. Sono compresi il monitoraggio discontinuo dei gas di processo, emissioni al camino, policlorodibenzo-diossine/policlorodibenzofurani (PCDD/F) e il monitoraggio degli scarichi delle acque reflue, con esclusione delle emissioni diffuse (cfr. BAT 16).</p>	<b>Applicata</b>	Si riporta quanto previsto nel PMC in applicazione alla presente BAT. Nel punto di emissione relativo al forno elettrico ad arco (E1) sono monitorati con frequenza semestrale i seguenti parametri: T, portata $NO_x, SO_x, Cl$ e comp. Inorg., F e comp. Inorg., CO, COVNM, Cr III; Cu; Mn; Sn; Pb, Cd; Hg, As; Ni, Cr VI, Zn Silice libera cristallina PM10 IPA PCDD/F (TEQ). Per le polveri è previsto un monitoraggio in continuo mediante analizzatore elettrodinamico. Nel punto di emissione relativo al forno di riscaldo billette (E2) vengono monitorati con frequenza semestrale i seguenti parametri: Temperatura, Portata, $NO_x$ , Metalli e relativi composti (Cd, Cr, Pb, Cu, Ni, Zn, As), polveri.
<b>BAT 93 – Residui di produzione</b> <p>Ai fini delle BAT occorre prevenire la produzione di rifiuti mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I. raccolta e stoccaggio adeguati per facilitare un trattamento specifico;</li><li>II. recupero e riciclaggio in situ di materiali refrattari provenienti dai vari processi e uso interno, per esempio per la sostituzione di dolomite, magnesite e calce;</li></ul>	<b>Applicata</b>	Acciaierie di Sicilia SPA applica tutte le tecniche delle BAT. Viene eseguito il riciclaggio in situ dei residui refrattari recuperabili. Dove non è possibile il riutilizzo interno effettua il conferimento di rifiuti presso impianti esterni regolarmente autorizzati privilegiando il recupero rispetto allo smaltimento.



BATc di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2012/135 della Commissione del 28 febbraio 2012		
BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE DEL GESTORE
III. uso di polveri raccolte dai filtri per il recupero esterno di metalli non ferrosi come lo zinco nell'industria dei metalli non ferrosi, se necessario, previo arricchimento delle polveri dei filtri mediante ricircolazione nel forno elettrico ad arco; IV. separazione delle scaglie derivanti dalla colata continua nel processo di trattamento dell'acqua e recupero con successivo riciclaggio, per esempio nell'impianto di sinterizzazione/nell'altoforno o nell'industria del cemento; V. uso esterno dei materiali refrattari e delle scorie derivanti dal processo con forno elettrico ad arco come materie prime secondarie ove consentito dalle condizioni del mercato. Ai fini delle BAT occorre gestire in maniera controllata i residui dei processi relativi ai forni elettrici ad arco che non possono essere evitati o riciclati.		

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, sulla base di quanto riportato dal gestore negli elaborati progettuali agli atti di questa Commissione Tecnica Specialistica, relativamente all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) di cui al Decreto M.A.T.T.M. (oggi M.I.T.E.) 31 gennaio 2005 per impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (laminazione a caldo), riferite in particolare anche all'attività IPPC in oggetto indicata al punto 2.3 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione in esame è previsto che:

MTD Linee Guida D.M. 31/01/2005	STATO APPLICAZIONE	NOTE
Adozione di idonee misure costruttive volte ad incrementare la durata del materiale refrattario, riducendone la possibilità di danneggiamento.	Applicata	Il gestore dichiara nella Relazione Tecnica che: "Il forno è costruito in modo tale che non ci sia possibilità di



<b>MTD Linee Guida D.M. 31/01/2005</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
		danneggiamento del materiale refrattario” e ritiene la MTD applicata. .
Riduzione delle sezioni di passaggio dei materiali in ingresso ed in uscita dal forno (riduzione apertura porte, adozione di porte multi-segmento, etc), in modo da ridurre le perdite energetiche dovute alla fuoriuscita dei fumi e l’ingresso di aria esterna nel forno.	<b>Applicata</b>	Il gestore dichiara nella Relazione Tecnica che: “La porta di sfornamento ha apertura parziale ed è chiusa con comando automatico dopo l’uscita della billetta” e ritiene la MTD applicata.
Adozione di un sistema di controllo della combustione.  In particolare, il controllo del rapporto aria/combustibile è necessario per regolare la qualità della combustione, poiché assicura la stabilità della fiamma ed una combustione completa. Inoltre più il rapporto aria/combustibile è vicino a quello stechiometrico, più il combustibile è sfruttato in modo efficiente e più sono basse le perdite energetiche nei fumi.	<b>Applicata</b>	Il gestore dichiara nella Relazione Tecnica che: “Monitorato il rapporto aria/combustibile” e ritiene la MTD applicata.
Scelta del tipo di combustibile per il riscaldo dei forni (in funzione della disponibilità) ai fini della riduzione delle emissioni di SO <sub>2</sub> .  In un ciclo integrato possono essere utilizzati i gas di recupero siderurgici (gas di cokeria, gas di altoforno, gas di acciaieria), a volte miscelati con gas naturale. Nel caso di utilizzo del gas di cokeria, quest’ultimo può essere sottoposto, ove possibile, ad un processo di desolfurazione presso gli impianti di produzione (cokerie).  I combustibili liquidi sono in particolare utilizzati in caso di indisponibilità dei combustibili gassosi.	<b>Applicata</b>	Il gestore dichiara nella Relazione Tecnica che: “Forno a metano” e ritiene la MTD applicata.
Adozione di bruciatori radianti sulla volta del forno, che per effetto della veloce dissipazione dell’energia, producono livelli emissivi di NO <sub>x</sub> più bassi.	<b>Applicata</b>	Il gestore ritiene la MTD applicata.



<b>MTD Linee Guida D.M. 31/01/2005</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
Adozione di bruciatori a basso NOx (low-NOx).	<b>Applicata</b>	Il gestore ritiene applicata la MTD in questione.
Recupero del calore dei fumi di combustione per preriscaldare all'interno dei forni continui, attraverso una zona di preriscaldo, il materiale caricato nei forni.  In fase progettuale, può essere prevista all'interno del forno una zona di preriscaldo del materiale caricato, in modo da assicurare un adeguato recupero di calore dai fumi di combustione.	<b>Applicata</b>	Il gestore dichiara nella Relazione Tecnica che: "I forni sono costruiti in modo che i fumi di combustione prima di arrivare al camino lambiscono la parte inferiore della carica in entrata" e ritiene applicata la MTD.
Recupero del calore dei fumi di combustione mediante sistemi recuperativi o sistemi rigenerativi per preriscaldare l'aria comburente.  I sistemi recuperativi sono costituiti da scambiatori di calore, installati prima dell'immissione in atmosfera dei fumi di combustione, che consentono il trasferimento del calore continua-mente dei fumi caldi all'aria comburente in ingresso, o da bruciatori che hanno questi scambiatori già incorporati singolar-mente.  Con questi sistemi si possono ottenere temperature di preriscaldo dell'aria comburente fino a 600°C.  I sistemi rigenerativi sono costituiti da due scambiatori di calore (rigeneratori) contenenti, ad esempio, materiale ceramico: mentre un rigeneratore viene riscaldato per contatto diretto con i fumi caldi della combustione, l'altro ancora caldo riscalda l'aria comburente. Dopo un certo periodo il processo è inverti-to scambiando i flussi.  Con questi sistemi si possono ottenere temperature di preriscaldo dell'aria comburente più elevate (superiori a 600°C).  In alternativa e ove vi è la necessità di vapore per il laminatoio a caldo, può essere possibile che il calore recuperato dai fumi di combustione sia utilizzato per la produzione di vapore o altro.	<b>Applicata</b>	Il gestore dichiara nella Relazione Tecnica che la MTD è applicata con recuperatori di calore. L'aria comburente viene riscaldata a circa 400°C.



<b>MTD Linee Guida D.M. 31/01/2005</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<p>Adozione della carica calda o della laminazione diretta.</p> <p>In tal modo può essere sfruttato il contenuto termico residuo dei prodotti semilavorati provenienti dalla colata continua, caricandoli ancora caldi nei forni di riscaldo, riducendo i tempi di stoccaggio del materiale.</p> <p>La laminazione diretta, rispetto alla carica calda, prevede temperature di infornamento più elevate.</p>	<b>Applicata</b>	Il gestore dichiara che la MTD risulta applicata in quanto è adottata la carica calda, mentre la laminazione diretta non risulta applicabile per problemi di layout e per limiti costruttivi dell'impianto esistente.
<p>Discagliatura - Riduzione dei consumi di acqua tramite l'utilizzo di sensori che determinano quando il materiale entra o esce dall'impianto di discagliatura; in questo modo le valvole dell'acqua vengono aperte quando è effettivamente necessario ed il volume d'acqua è quindi adattato alla necessità.</p>	<b>Applicata</b>	Il gestore ritiene la MTD applicata in quanto il sistema è temporizzato sulla base della presa in carico del materiale.
<p>Laminazione - Adozione di una delle seguenti tecniche per ridurre le perdite energetiche durante il trasporto del materiale dal treno sbozzatore al treno finitore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ utilizzo del Coil Box (e del Coil Recovery Fornace). Nel Coil Box, il prodotto intermedio che esce dal treno sbozzatore viene avvolto in un coil, che successivamente viene posizionato su un dispositivo di svolgimento, svolto ed inviato al treno finitore. Nel caso di brevi rallentamenti della linea a valle del Coil Box, il coil può rimanere in attesa per un tempo maggiore; inoltre nel caso di interruzioni lunghe il coil può essere conservato nei cosiddetti forni di recupero del calore "Coil Recovery Furnace", dove viene ripristinata la temperatura di laminazione.</li><li>▪ utilizzo degli scudi termici sulle tavole di trasferimento. La tavola a rulli di trasferimento dal treno sbozzatore al treno finitore può essere equipaggiata ove possibile con scudi termici per ridurre le perdite di temperatura del materiale mentre è trasportato e per diminuire la differenza di temperatura tra la testa e la coda del materiale in ingresso al treno finitore.</li></ul>	<b>Applicata</b>	Il gestore ritiene la MTD applicata in quanto la linea è continua non c'è alcuna problematica di dissipazione energetica.



<b>MTD Linee Guida D.M. 31/01/2005</b>	<b>STATO APPLICAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
Adozione di una delle tecniche seguenti, per la riduzione delle emissioni di polveri durante la laminazione nel treno finitore: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ spruzzaggio d'acqua alle gabbie finitrici con trattamento delle acque al sistema di depurazione delle acque di laminazione. Tale sistema permette di abbattere alla fonte le eventuali emissioni di particolato.</li><li>▪ sistema di captazione dell'aeriforme alle gabbie del treno finitore (in particolare le ultime gabbie) con depolverazione tramite filtri a tessuto. Per aeriformi particolarmente umidi, in alternativa ai filtri a tessuto, può essere adottato un sistema di abbattimento ad umido.</li></ul>	<b>Applicata</b>	Il gestore ritiene la MTD applicata in quanto le gabbie di laminazione, cilindri, attrezzature, vengono lavate con getto di acqua calda pressurizzata
Adozione delle seguenti tecniche relative al trattamento acque: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ riduzione del consumo e dello scarico dell'acqua utilizzando, per quanto possibile, circuiti a ricircolo</li><li>▪ trattamento delle acque di processo contenenti scaglie ed olio e riduzione dell'inquinamento negli effluenti utilizzando una combinazione appropriata di singole unità di trattamento, come ad esempio fosse scaglie, vasche di sedimentazione, filtri, torri di raffreddamento.</li></ul>	<b>Applicata</b>	Il gestore ritiene la MTD applicata in quanto l'impianto di depurazione a servizio del laminatoio è costituito da n. 1 sedimentatore e n. 2 fosse scaglie.
Adozione delle seguenti misure per prevenire l'inquinamento delle acque da parte di idrocarburi: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ accurata manutenzione di tenute, guarnizioni, pompe, ecc...;</li><li>▪ utilizzo di idonei cuscinetti per i cilindri di lavoro e di appoggio ed adozione di indicatori di perdite sulle linee di lubrificazione;</li><li>▪ raccolta e trattamento delle acque di drenaggio;</li></ul>	<b>Applicata</b>	Il gestore ritiene la MTD applicata.



MTD Linee Guida D.M. 31/01/2005	STATO APPLICAZIONE	NOTE
<ul style="list-style-type: none"><li>riciclo nel processo siderurgico o vendita per altri riutilizzi delle scaglie di laminazione derivanti dagli impianti di trattamento dell'acqua;</li><li>disidratazione ed idoneo smaltimento dei fanghi oleosi;</li><li>utilizzo di sistemi di raffreddamento ad acqua separati e funzionanti in circuiti chiusi.</li></ul>		

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, sulla base di quanto riportato dal gestore negli elaborati progettuali agli atti di questa Commissione Tecnica Specialistica, relativamente all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione 2018/1147, riferite in particolare anche all'attività IPPC in oggetto indicata al punto 5.3 lettera b) punto 4) *“trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”* di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione in esame è previsto che:

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
<b>BAT 1</b> – Sistemi di gestione ambientale	<b>Parzialmente applicata. Il gestore ha trasmesso il rinnovo del certificato attestante la gestione ambientale dell'installazione IPPC con scadenza al 31 marzo 2022.</b>	Acciaierie di Sicilia S.p.a. adotta un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da IGQ A2E02 e ai requisiti richiesti dalla BAT. Si allega certificato in corso di validità.
<b>BAT 2</b> – Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito: a) Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti; b) Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti;	<b>Applicata</b>	Il gestore dichiara in merito alle tecniche indicate nella BAT in esame quanto segue: <ul style="list-style-type: none"><li>La Società risulta dotata di Protocollo di Accettazione rifiuti PE 08 “Gestione fornitori rottame” che riporta le misure adottate preliminarmente e in fase di accettazione dei rifiuti.</li></ul>



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
<p>c) Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti;</p> <p>d) Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita;</p> <p>e) Garantire la segregazione dei rifiuti;</p> <p>f) Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura;</p> <p>g) Cernita dei rifiuti solidi in ingresso.</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>I rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto risultano dotati di apposita cartellonistica che consentono di tracciarne la movimentazione interna, e sono inventariati mediante sistema gestionale elettronico.</li><li>I rifiuti sono depositati in aree dedicate e parzializzate;</li><li>I rifiuti in ingresso sono costituiti da rottami metallici non pericolosi che non hanno caratteristiche intrinseche di incompatibilità.</li><li>È eseguita la cernita in ingresso finalizzata all'asportazione di eventuali materiali estranei.</li></ul>
<p><b>BAT 3</b> - Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;</p> <p>ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze</p>	Applicata	<p>Il gestore in merito all'applicazione di tale BAT dichiara che le emissioni in atmosfera e scarichi sono gestiti, monitorati e verificati come da PMC proposto e sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni dettate dalle previgenti autorizzazioni in attesa della conclusione del procedimento di riesame. I risultati dei monitoraggi vengono confrontati con i valori limite imposti. In SGA è presente procedura PE 10 che fornisce indicazione sulla gestione di dati ambientali anomali. I relativi moduli E340 si rifanno ai parametri previsti dall'AIA.</p>



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
<p>prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52);</p> <p>iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).</p>		
<p><b>BAT 4</b> - Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.</p> <p>a) Ubicazione ottimale del deposito;</p> <p>b) Adeguatezza della capacità del deposito;</p> <p>c) Funzionamento sicuro del deposito;</p> <p>d) Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.</p>	<b>Applicata</b>	<p>Relativamente allo stato di applicazione di questa BAT il gestore afferma quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ L'insediamento è esistente;</li><li>▪ Le aree di messa in riserva (R13) dell'installazione sono state definite al fine di limitare, per quanto tecnicamente possibile, la movimentazione interna dei rifiuti (a);</li><li>▪ Le aree risultano opportunamente dimensionate rispetto ai volumi previsti in stoccaggio e dotate di tutti i sistemi di prevenzione di eventuali sversamenti accidentale sia per i liquidi che per i solidi (bacini di contenimento/presenza di materiale assorbente) (b);</li><li>▪ I rifiuti gestiti costituiti da rottami metallici sono non pericolosi e</li></ul>



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
		<p>identificati con specifica cartellonistica (c);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Non è prevista la gestione di rifiuti pericolosi (d).</li></ul>
<b>BAT 5</b> - Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.	Applicata	<p>Relativamente allo stato di applicazione di questa BAT il gestore afferma quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Il protocollo di gestione rifiuti definisce procedure per le operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti all'interno delle aree operative che sono oggetto di specifiche istruzioni operative in SGA ovvero:<ul style="list-style-type: none"><li>- PE 08 “gestione fornitori rottame” e le istruzioni allegate;</li><li>- PE 02 “gestione dei rifiuti in uscita”;</li></ul></li><li>■ L'attività di frantumazione metalli non necessita di acque di processo a meno dell'eventuale bagnatura del rottame in stoccaggio per evitare emissioni diffuse e l'utilizzo per il funzionamento del sistema di abbattimento a umido a presidio dell'emissione E3. Si origina unicamente lo scarico relativo alle acque meteoriche sottoposte a trattamento di depurazione in impianto dedicato. Lo scarico viene analizzato come da PMC proposto e allegato al procedimento di riesame e sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni dettate dalle previgenti autorizzazioni, in attesa della conclusione del procedimento di riesame;</li><li>■ I flussi di emissione nell'acqua sono verificati conformemente al piano di monitoraggio A.I.A.. Annualmente</li></ul>



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
		<p>vengono verificati i flussi di massa degli inquinanti per verificare la necessità di predisporre la dichiarazione E-PRTR;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ È implementato un inventario che prevede la verifica dell'andamento nel tempo dei monitoraggi al fine di comprendere eventuali scostamenti significativi.</li></ul>
<b>BAT 6.</b> Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).	<b>Applicata</b>	
<b>BAT 7.</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	<b>Parzialmente Applicata.</b> <b>Per i parametri dei quali non si può dimostrare la stabilità dei livelli di emissione per mancanza di dati storici, occorre riferirsi alle frequenze indicate nella BAT: una volta al mese per il trattamento di rifiuti metallici.</b>	La frequenza del monitoraggio indicata nella Decisione 1147/18 può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. Le evidenze di monitoraggio a disposizione, trasmesse annualmente in conformità al PMC depositato, dimostrano che i livelli di emissione dello scarico Sind 2 (acque dilavamento area rottame) sono stabilmente conformi ai limiti normativi e, pertanto, si prevede di mantenere l'attuale frequenza annuale, tenuto conto altresì che trattasi di scarico discontinuo legato principalmente agli eventi piovosi. Per i parametri dei quali non si è in possesso di uno storico, si prevede l'esecuzione di analisi semestrali per due anni a seguito dei quali, in



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
		condizioni di rispetto del limite, si passerà al monitoraggio annuale. Sono adottate norme UNI EN e dove non disponibili norme ISO o nazionali equivalenti.
<b>BAT 8</b> - La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	<b>Applicata</b>	Il PMC prevede per i parametri TVOC, PCB, Metalli e polveri, nei punti di emissione E3, E4 e E5, una frequenza semestrale in conformità a quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2018/1147.
<b>BAT 9</b> - La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.	<b>Non applicabile</b>	
<b>BAT 10</b> - La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.	<b>Non applicabile</b>	
<b>BAT 11</b> - La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.	<b>Parzialmente applicata.</b> Il PMC non prevede monitoraggio delle quantità di acque reflue e residui prodotti.	
<b>BAT 12</b> - Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito.	<b>Non applicabile</b>	
<b>BAT 13</b> - Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste	<b>Non applicabile</b>	



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.		
<b>BAT 14</b> - Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. a) Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse; b) Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità; c) Prevenzione della corrosione; d) Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse; e) Bagnatura; f) Manutenzione; g) Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti; h) Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair).	<b>Applicata</b>	Riguardo all'applicazione nell'impianto di trattamento rifiuti delle tecniche indicate nella BAT, il gestore afferma che: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Si è proceduto alla captazione e aspirazione di tutte le sorgenti tecnicamente convogliabili (a e d);</li><li>▪ È presente procedura PE 03 di gestione delle manutenzioni degli impianti, e procedura PE 12 per la pulizia dei piazzali (f);</li><li>▪ Sono previsti controlli interni periodici sui punti critici riportati in procedura PI 11 riportati sul modulo LPA E 343.</li></ul>
<b>BAT 15</b> - La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.	<b>Non applicabile</b>	
<b>BAT 16</b> - Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.	<b>Non applicabile</b>	
<b>BAT 17</b> - Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:	<b>Applicata</b>	In merito all'applicazione della BAT in questione, il gestore nella nota prot. A.R.T.A. n. 1619 del 13/01/2021 riporta quanto segue: <i>“Gli studi acustici eseguiti per l'intero insediamento e ripetuti con cadenza</i>



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
<p>I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;</p> <p>II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;</p> <p>III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze;</p> <p>IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.</p>		<p><i>biennale come da PMC e redatti da tecnico abilitato, attestano che l'ubicazione delle apparecchiature risulta idonea a generare livelli di rumorosità compatibili con la zonizzazione acustica vigente. Si precisa comunque che l'applicabilità della BAT è da valutare qualora la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia stata rilevata.</i></p>
<p><b>BAT 18</b> - Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p>	<p>Applicata</p>	<p>In merito all'applicazione della BAT in questione, il gestore nella nota prot. A.R.T.A. n. 1619 del 13/01/2021 riporta quanto segue:</p> <p><i>“Lo studio acustico agli atti redatto da tecnico abilitato in conformità alle prescrizioni AIA DRS 781 del 07/07/2009 e S.M.I. attesta che l'ubicazione delle apparecchiature risulta idonea a generare livelli di rumorosità compatibili con la zonizzazione acustica vigente (a);</i></p> <p><i>Nella scelta dei macchinari installati vengono privilegiate apparecchiature con minore rumorosità (c);</i></p> <p><i>Non risultano necessarie misure di attenuazione (e)”.</i></p>
<p><b>BAT 19</b> - Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gestione dell'acqua;</li><li>▪ Ricircolo dell'acqua;</li></ul>	<p>Applicata</p>	<p>Il gestore sull'applicazione afferma quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>“L'attività di frantumazione metalli non necessita di acque di processo a meno dell'eventuale bagnatura del rottame in stoccaggio per evitare emissioni diffuse e l'utilizzo per il funzionamento del sistema di</i></li></ul>



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Superficie impermeabile;</li><li>▪ Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi;</li><li>▪ Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti;</li><li>▪ La segregazione dei flussi di acque;</li><li>▪ Adequate infrastrutture di drenaggio;</li><li>▪ Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite;</li><li>▪ Adeguata capacità di deposito temporaneo.</li></ul>		<p><i>abbattimento a umido a presidio dell'emissione E3. Si origina unicamente lo scarico relativo alle acque meteoriche sottoposte a trattamento di depurazione in impianto dedicato. La superficie operativa dell'attività di frantumazione risulta impermeabile (c).</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Le condotte del piazzale sono dimensionate opportunamente per consentire l'avvio delle acque al sistema di depurazione evitando l'allagamento dei piazzali in caso di eventi meteorici eccezionali (g).</i></li><li>▪ <i>Sono previsti controlli interni periodici sui punti critici riportati in procedura PI 11 riportati sul modulo LPA E 343 che include anche una verifica dello stato della pavimentazione.</i></li><li>▪ <i>Le aree di deposito autorizzate e pavimentate (R13) forniscono ampie garanzie in relazione al deposito dei rifiuti (i)".</i></li></ul>
<p><b>BAT 20</b> - Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Equalizzazione;</li><li>b) Neutralizzazione;</li><li>c) Separazione fisica — es. tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi — separazione olio/acqua o vasche di sedimentazione primaria;</li><li>d) Adsorbimento;</li><li>e) Distillazione/rettificazione;</li><li>f) Precipitazione;</li><li>g) Ossidazione chimica;</li></ol>	Applicata	<p>Il gestore sull'applicazione afferma quanto segue:</p> <p><i>“L'attività di frantumazione metalli non necessita di acque di processo a meno dell'eventuale bagnatura del rottame in stoccaggio per evitare emissioni diffuse e l'utilizzo per il funzionamento del sistema di abbattimento a umido a presidio dell'emissione E3. Si origina unicamente lo scarico relativo alle acque meteoriche sottoposte a trattamento di depurazione in impianto dedicato (sedimentazione, dissabbiatore e desoleatore).</i></p>



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
h) Riduzione chimica; i) Evaporazione; j) Scambio di ioni; k) Strippaggio (stripping); l) Trattamento a fanghi attivi; m) Bioreattore a membrana; n) Nitrificazione/denitrificazione quando il trattamento comprende un trattamento biologico; o) Coagulazione e flocculazione; p) Sedimentazione; q) Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione); r) Flottazione.		<i>Sono presenti impianti di trattamento chimico-fisico nei restanti reparti produttivi (acciaieria e laminatoio) e impianto di ossidazione per gli scarichi civili”.</i>
<b>BAT 21</b> - Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).	<b>Applicata</b>	Il gestore sull'applicazione afferma quanto segue:  <i>“L'Installazione risulta dotata di adeguati presidi in relazione alla prevenzione incendi e di Piano di Emergenza (a).</i>  <i>Risulta presente materie assorbente per la raccolta e la pulizia in caso di sversamenti degli unici possibili rifiuti liquidi prodotti dal reparto ovvero oli per lubrificazione impianti (b).</i>  <i>Risulta altresì presente un registro delle emergenze e un modulo per la comunicazione di eventi accidentali nel SGA (c)”.</i>
<b>BAT 22</b> - Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.	<b>Applicata</b>	Il gestore sull'applicazione afferma quanto segue:  <i>“Il reparto frantumazione metalli supporta l'acciaieria selezionando rottame-rifiuto che altrimenti non potrebbe essere recuperato tal quale nel forno fusorio. Il reparto non prevede</i>



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
		<i>utilizzo di ulteriori materiali oltre ai rifiuti-rottami”.</i>
<b>BAT 23</b> - Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Piano di efficienza energetica;</li><li>▪ Registro del bilancio energetico.</li></ul>	<b>Applicata</b>	L'azienda esegue il monitoraggio dei consumi di energia e dei dati di intensità energetica (rapporto tra i consumi energetici complessivi con il totale di prodotti finiti/trasformati) e ha predisposto un piano di interventi di efficienza energetica 2022-2023 con azioni a breve e lungo periodo. L'installazione non produce energia e, pertanto, non è previsto la redazione del bilancio energetico di cui al p.to b)
<b>BAT 24</b> - Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).	<b>Non applicabile</b>	
<b>BAT 25</b> - Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. <ul style="list-style-type: none"><li>a) Ciclone;</li><li>b) Filtro a tessuto;</li><li>c) Lavaggio a umido (wet scrubbing);</li><li>d) Iniezione d'acqua nel frantumatore.</li></ul> <p>Livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti: Polveri 2-5 mg/Nm<sup>3</sup>.</p>	<b>Applicata</b>	Il gestore sull'applicazione afferma quanto segue: <i>“L'attività di frantumazione non implica condizioni per formazione di microinquinanti, l'impianto è provvisto di abbattimento a ciclone ad umido (a) (c)”.</i>
<b>BAT 26</b> - Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14 g e tutte le seguenti tecniche:	<b>Applicata</b>	Il gestore sull'applicazione afferma quanto segue: <i>“La procedura PE 08 e le istruzioni operative correlate prevedono l'ispezione, la cernita e la rimozione di oggetti estranei (a, b).</i>



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
<ul style="list-style-type: none"><li>a. attuazione di una procedura d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della frantumazione;</li><li>b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o mercurio, materiale radioattivo);</li><li>c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia.</li></ul>		
<p><b>BAT 27</b> - Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Piano di gestione in caso di deflagrazione;</li><li>b) Serrande di sovrappressione;</li><li>c) Pre-frantumazione.</li></ul>	<b>Applicata</b>	È presente un piano di gestione ed emergenza in caso di deflagrazione e sistema automatizzato di fermo impianto con serrande in sovrappressione denominato “piano di evacuazione ed emergenza Rev. 10 del 20/05/2021”.
<p><b>BAT 28</b> - Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile l'alimentazione del frantumatore.</p>	<b>Applicata</b>	Il gestore sull'applicazione afferma quanto segue: <i>“Il ciclo di funzionamento del frantumatore è discontinuo. Viene utilizzato a necessità per partite omogenee mantenendo stabile l'alimentazione”.</i>

### Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

*La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*

### ESPRIME

**parere favorevole** al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione “Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania”, Categoria IPPC 2

**Commissione Tecnica Specialistica** – CP 206 - CT15 IPPC05 - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.R.S. del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 781 del 22/09/2009 per l'installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania”.



“*Produzione e trasformazione di metalli*” punto 2.2 “*Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora*”, punto 2.3 lettera a) “*Trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora*”, e Categoria 5 “*Gestione dei rifiuti*”, punto 5.3, lettera b) “*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza*”, punto 4) “*trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti*”), gestore Acciaierie di Sicilia S.p.a., ai sensi dell’art. 29-ter e seguenti del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che si ottemperi al seguente quadro prescrittivo.

L'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell'ambiente in cui è condotto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti di seguito riportati.

### **Sistema di gestione**

- 1) Il Gestore dovrà aggiornare il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 di cui al certificato IGQ A2E02 della IGQ, con scadenza il 31 marzo 2022, al fine di traghettare continui miglioramenti del rendimento in termini ambientali dell'impianto IPPC. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
- 2) Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

### **Capacità produttiva**

- 3) La capacità massima di produzione autorizzata dello stabilimento Acciaierie di Sicilia S.p.A. per la sezione IPPC “*Acciaieria*” (categorie IPPC 2.2 e 2.3) è pari a:
  - 600.000 t/anno di Bilette in acciaio;
  - 300.000 t/anno di Tondo in barre;
  - 100.000 t/anno di Tondo in rotoli;
  - 150.000 t/anno di Proler per acciaieria.



### Materie prime

- 4) Le materie prime autorizzate nella sezione IPPC Acciaieria sono quelle riportate nella tabella sottostante:

Materie prime	impiego
Antracite	Carburazione acciaio
Ossido di calcio	Scorificante
Ferroleghe	Calibrazione composizione chimica acciaio
Ossigeno (gas)	Comburente e fluidificazione acciaio in fase di colata
Azoto	Mescolamento acciaio in fase di colata e gas tecnico per movimento valvole
Elettrodi	Fusione
Ricarburanti	Carburazione acciaio
Coke	Carburazione acciaio

- 5) Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico.

### Combustibili

- 6) Il gestore è autorizzato ad utilizzare gas metano per alimentare il forno di riscaldo delle billette prima della laminazione e gasolio per alimentare i due gruppi elettrogeni di emergenza.
- 7) Il gestore potrà utilizzare per lo stoccaggio del gasolio i serbatoi interrati autorizzati con CPI.
- 8) Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
- 9) Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale del serbatoio di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

### Emissioni in atmosfera



### Emissioni convogliate

10) Il gestore è onerato al rispetto dei valori limite degli inquinanti (V.L.E.) per le emissioni in atmosfera nei punti di emissioni convogliate dell'installazione riportati nella tabella sottostante.

Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	300.000	200*
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100*
	Cloro e composti inorganici <sup>(3)</sup>		10*
	Fluoro e composti inorganici <sup>(4)</sup>		5*
	CO		250*
	COVNM <sup>(5)</sup>		50*
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5*
	Metalli e relativi composti (Cd)		0,2*
	Metalli e relativi composti (Hg) <sup>(8)</sup>		0,05*
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr <sup>VI</sup> )		1*
	Metalli e relativi composti (Zn)		10*
	Polveri <sup>(6)</sup>		5*
	Silice libera cristallina		5*
	PM <sub>10</sub> <sup>(6)</sup>		10*
	IPA <sup>(7)</sup>		0,1*
	PCDD/F (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) <sup>(9)</sup>		0,1*

<sup>(1)</sup> Come NO<sub>2</sub>; <sup>(2)</sup> Come SO<sub>2</sub>; <sup>(3)</sup> Come HCl; <sup>(4)</sup> Come HF; <sup>(5)</sup> Come C totale; <sup>(6)</sup> come media giornaliera;

<sup>(7)</sup> Tabella A1, Parte II, Allegato 1 parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

<sup>(8)</sup> determinato come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di quattro ore);

<sup>(9)</sup> sulla base di un campione casuale prelevato in un arco di tempo di 6-8 ore in condizioni stabili

\* I suddetti valori si riferiscono ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'affluente gassoso del 3%.



Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E2	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	25.000	400*
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100*
	CO		500*
	Polveri <sup>(3)</sup>		20*
	COVNM <sup>(4)</sup>		50*
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5*
	Metalli e relativi composti (Cd e Hg)		0,2*
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr <sup>VI</sup> )		1*
	Metalli e relativi composti (Zn)		10*
	PCDD/F (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> )		0,1*
	Silice libera cristallina		5*

<sup>(1)</sup> Come NO<sub>2</sub>; <sup>(2)</sup> Come SO<sub>2</sub>; <sup>(3)</sup> come media giornaliera; <sup>(4)</sup> come C totale;

\* I suddetti valori si riferiscono ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'affluente gassoso del 3%.

Punto di emissione	Inquinante	VLE (mg/Nm <sup>3</sup> )
E3	polveri	5
E4	polveri	5
E5	polveri	5



<b>Punto di emissione</b>	<b>Inquinante</b>	<b>VLE (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
Gruppo Elettrogeno di emergenza	//	In deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Gruppo Elettrogeno di emergenza	//	In deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

I valori limite di emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore della installazione negli elaborati tecnici ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

- 11) Per i medi impianti di combustione presenti nello stabilimento il Gestore è onerato, ai sensi dell'art. 273-bis, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di presentare istanza per l'adeguamento ai valori limite fissati dall'Allegato 1 alla parte quinta del citato decreto, due anni prima della scadenza prevista al comma 5 del suddetto art. 273-bis (01 gennaio 2030).
- 12) Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 13) Il gestore dovrà effettuare la misurazione delle emissioni inquinanti, comunicando, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Struttura Territoriale Ambiente Catania/Enna – U.O.B. 2, alla Città Metropolitana di Catania e ad A.R.P.A. Sicilia, la data dei campionamenti.
- 14) Per la verifica di conformità dei valori limite (VLE) delle emissioni sottoposte a monitoraggio discontinuo, la concentrazione deve essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.



- 15) Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi prelevati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il limite di emissione. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli a carico del gestore devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il risultato di controllo sarà considerato superiore al valore limite autorizzato quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura) risulta superiore al valore limite autorizzato. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati sono superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli, alla Struttura Territoriale Ambiente Catania/Enna – U.O.B. 2 ed agli organi di controllo (Città Metropolitana di Catania e A.R.P.A. Sicilia), entro le successive 24 ore. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, a questa Struttura Territoriale Ambiente Catania/Enna – U.O.B. 2, alla Città Metropolitana di Catania e ad A.R.P.A. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di campionamento;
- 16) Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto.
- 17) Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 18) Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
- 19) Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che dovrà



essere aggiornato tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Il PMC, così come aggiornato sulla base del presente provvedimento, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 1/DRA.

- 20) Il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni convogliate ai criteri di cui all'Allegato VI, parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali e internazionali;

### **Emissioni in deroga**

- 21) I gruppi elettrogeni di emergenza potranno essere attivati soltanto in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza.

### **Consumi idrici**

- 22) Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

### **Scarichi idrici ed emissioni in acqua**

- 23) Agli scarichi dell'installazione IPPC **SIND1** (nel quale confluiscano gli effluenti degli impianti di depurazione dei reparti “Acciaieria” e “Laminatoio”) e **SIND2** (scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione dalla sezione IPPC di trattamento rifiuti metallici), dovranno essere rispettati i valori limite di emissione in acqua fissati al punto 1 “*Scarichi nelle acque superficiali*”, punto 1.2 “*Acque reflue industriali*”, tabella 3 “*Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura*”, Colonna “*Scarico in acque superficiali*”, dell'Allegato 5 “*Limiti di emissione degli scarichi idrici*” alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,



mentre allo scarico **Sciv** (scarico delle acque provenienti dall'impianto di trattamento dei reflui domestici) dovranno essere rispettati i valori limite di concentrazione fissati al punto 1 “Scarichi nelle acque superficiali”, punto 1.1 “Acque reflue urbane”, tabelle 1 e 2, del sopracitato Allegato 5 “Limiti di emissione degli scarichi idrici” alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- 24) Il gestore è onerato di mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo dello scarico industriale e delle acque di prima pioggia, al fine di consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D.lgs. 152/2006, art. 101 comma 3);
- 25) I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue dovranno essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- 26) Il gestore è onerato di verificare con cadenza annuale l'efficienza dei processi di depurazione delle acque reflue attraverso il confronto delle misure degli analiti rilevate a monte del processo, al pozetto intermedio a valle del trattamento chimico fisico ed a valle dell'intero processo depurativo. I risultati delle verifiche devono essere trasmessi all'U.O.S. “Attività Produttive” di Catania di ARPA Sicilia.

#### **Rifiuti in ingresso all'installazione IPPC**

- 27) Sono ammessi all'installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia S.p.A., Strada Passo Cavaliere 1/A, Catania”, per le operazioni di trattamento R13 e R4 di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i rifiuti classificati con i codici EER indicati nella tabella sottostante e per le seguenti quantità:
  - R4 sezione IPPC Acciaieria: 600.000 t/anno;
  - R13 sezione IPPC Acciaieria: 30.000 m<sup>3</sup>/giorno;
  - R4 sezione IPPC impianto frantumazione rifiuti metallici non pericolosi: 1.000 t/giorno;
  - R13 impianto frantumazione rifiuti metallici non pericolosi: 10.000 m<sup>3</sup> pari a circa 10.000 t/giorno;
  - R13/D15: 3.000 t/giorno fluff pesante/leggero in uscita;

Codice EER	Denominazione	Operazione di recupero	Attività IPPC
020110	Rifiuti metallici	R4/R13	frantumazione
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R4/R13	frantumazione
100210	Scaglie di laminazione	R4/R13	frantumazione



<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Operazione di recupero</b>	<b>Attività IPPC</b>
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	fusione frantumazione
100302	Frammenti di anodi		frantumazione
110501	Zinco solido	R4/R13	frantumazione
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4/R13	fusione frantumazione
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi		fusione frantumazione
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	R4/R13	frantumazione
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R4/R13	frantumazione
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	frantumazione
150104	Imballaggi metallici	R4/R13	fusione frantumazione
150106	Imballaggi in materiali misti		frantumazione
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4/R13	frantumazione
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R4/R13	frantumazione
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R4/R13	frantumazione
160117	Metalli ferrosi	R4/R13	fusione frantumazione
160118	Metalli non ferrosi		frantumazione
160122	Componenti non specificati altrimenti	R4/R13	frantumazione
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R13	frantumazione
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4/R13	frantumazione
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4/R13	frantumazione
170401	Rame, bronzo, ottone	R4/R13	frantumazione
170402	Alluminio	R4/R13	frantumazione
170403	Piombo	R4/R13	frantumazione
170404	Zinco	R4/R13	frantumazione
170405	Ferro e acciaio	R4/R13	fusione frantumazione
170406	Stagno		frantumazione
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4/R13	fusione frantumazione
191001	Rifiuti di ferro e acciaio		fusione



<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Operazione di recupero</b>	<b>Attività IPPC</b>
			frantumazione
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4/R13	frantumazione
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	R4/R13	frantumazione
191202	Metalli ferrosi	R4/R13	fusione frantumazione
191203	Metalli non ferrosi	R4/R13	frantumazione
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4/R13	frantumazione
200140	Metalli	R4/R13	fusione frantumazione
200307	Rifiuti ingombranti	R4/R13	frantumazione

- 28) Le aree di messa in riserva del rifiuto fluff (codice EER 191004) dovranno essere dotate di copertura dagli agenti atmosferici, mentre le operazioni di movimentazione e di carico e scarico del medesimo rifiuto (in cassoni chiusi) dovranno essere gestite in modo tale da evitarne la dispersione eolica.
- 29) Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico-sanitario ed ambientale.
- 30) I rottami metallici (proler) ottenuti dalle operazioni di recupero (R4) cessano la qualifica dei rifiuti (EOW) ai sensi dell'art. 184-ter) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. se rispettano i requisiti di cui al Regolamento UE n. 333/2011. L'attestazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2011 dovrà essere messa a disposizione degli Organi di controllo. Il mancato rinnovo dell'attestazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2011 comporta la decadenza dei requisiti legali di cui all'art. 184-ter) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardante la cessazione della qualifica dei rifiuti metallici (EOW).
- 31) È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei rifiuti indicativamente riportati nella tabella seguente, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:



<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>
080318	Toner per stampa esauriti
100210	Scaglie di laminazione
100207*	Polveri di abbattimento fumi
120112	Cere e grassi
130208*	Olio minerale usato
130802*	Emulsione oleosa
150113	Imballaggi in legno
150106	Imballaggi in materiale misto
150202*	Assorbenti, stracci contenenti sostanze pericolose
150203	Filtri aria
160107*	Filtri dell'olio
160213*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche
160601*	Accumulatori al piombo
161104	Residui refrattari
170401	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*
170904	Rifiuti misti di costruzione e demolizione
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200304	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
130208	Olio minerale usato
130802*	Emulsione oleosa
150102	Imballaggi in plastica
150203	Filtri aria
160107*	Filtri dell'olio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191004	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
191212	Altri rifiuti (compresi metalli misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

- 32) Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera bb) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,



e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.

- 33) Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime e dei rifiuti in ingresso alle sezioni IPPC “acciaieria” e “impianto di frantumazione dei rifiuti metallici non pericolosi”. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei codici EER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L’area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente e riportante codice EER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccati.
- 34) Le aree di deposito temporaneo dovranno essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
- 35) La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall’articolo 190 del D.lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
- 36) Il gestore dovrà massimizzare l’invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all’Autorità Competente, nell’ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all’anno precedente.
- 37) Il gestore è onerato di classificare i rifiuti, generati nelle varie fasi di processo produttivo, ogni anno e ogni qual volta cambi il ciclo di produzione e/o con la frequenza richiesta dagli impianti presso i quali i rifiuti vengono conferiti, secondo quanto stabilito nella Decisione 2001/118/CE;



Il Gestore dovrà, inoltre, operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento.

- 38) I recipienti contenenti rifiuti speciali dovranno essere destinati ciascuno per ogni tipologia di rifiuti avente lo stesso codice EER, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimiche-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto, nonché essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti, inoltre, dovranno essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuori uscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione, e disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
- 39) I contenitori vuoti dedicati all'accumulo dei fanghi provenienti dal depuratore, nelle fasi in cui non sono utilizzati devono essere parcheggiati in area dedicata e mantenuti coperti onde evitare l'immissione di acque meteoriche.

### **Emissioni sonore**

- 40) Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97.
- 41) È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'AC per approvazione.
- 42) Non dovranno essere superati i valori previsti dalla normativa, in relazione alla classificazione del territorio comunale.
- 43) Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Eventi incidentali**



- 44) Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
- 45) Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 46) In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguitibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

### **Durata e Riesame**

- 47) Nel caso di emanazione delle "BAT Conclusions" di settore, l'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 48) In virtù dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

- 49) Il monitoraggio ai punti di scarico Sind1, Sind2 e Sciv dovrà essere effettuato con frequenza di controllo annuale. Per i parametri dei quali il gestore non può dimostrare la stabilità dei livelli di emissione per mancanza di dati storici, occorre riferirsi alla frequenza indicata nella BAT: una volta al mese per il trattamento di rifiuti metallici.



- 50) Il PMC dovrà essere integrato prevedendo il monitoraggio almeno annuale delle quantità di acque reflue e residui prodotti dall'installazione IPPC.
- 51) Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere dovrà essere sottoposto ad ARPA Sicilia per approvazione.
- 52) Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
  - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
- 53) La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.
- 54) Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

### ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI

ADUNANZA DEL 24.11.2022

COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

	<b>ANGELINI Aurelio (Presidente)</b>	PRESENTE
1.	<b>RONSISVALLE Fausto (Vice Presidente)</b>	PRESENTE
2.	<b>CASTIGLIONE Simona (Nucleo)</b>	PRESENTE
3.	<b>PATANELLA VITO (Segretario)</b>	PRESENTE
4.	<b>DI ROSA Giuseppe (Nucleo)</b>	PRESENTE
5.	<b>VILLA Daniele (Nucleo)</b>	PRESENTE
6.	<b>ABRAMO Anna</b>	ASSENTE
7.	<b>AIELLO Tommaso</b>	PRESENTE
8.	<b>ARCURI Emilio</b>	PRESENTE
9.	<b>BARATTA Domenico</b>	PRESENTE
10.	<b>BENDICI Salvatore</b>	PRESENTE
11.	<b>BONACCORSO Angelo</b>	PRESENTE
12.	<b>BORDONE Gaetano</b>	PRESENTE
13.	<b>CALDARERA Michele</b>	ASSENTE



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

14.	CAMMISA Maria Grazia	PRESENTE
15.	CARTARRASA Salvatore	PRESENTE
16.	CASSAR Adriana	PRESENTE
17.	COBELLO Laura	AUTOSOSPESA
18.	CILONA Renato	PRESENTE
19.	CUCCHIARA Alessandro	PRESENTE
20.	DAPARO Marco	PRESENTE
21.	DIELI Tiziana	PRESENTE
22.	DI LEO Carlo	PRESENTE
23.	DOLFIN Sergio	PRESENTE
24.	FLOCCO Lidia	PRESENTE
25.	FRANCHINA Francesco	PRESENTE
26.	GALATI TARDANICO Carmelo	ASSENTE
27.	GATTUSO Salvatore	PRESENTE
28.	GERACI massimo	PRESENTE
29.	ILARDA Gandolfo	PRESENTE



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

30.	LA FAUCI Dario	PRESENTE
31.	LENTINI Francesca Maria	AUTOSOSPESA
32.	LIPARI Pietro	PRESENTE
33.	LIUZZO Giuseppina	PRESENTE
34.	LIVECCHI Giuseppe	PRESENTE
35.	LO BIONDO Massimiliano	PRESENTE
36.	MAIO Pietro	PRESENTE
37.	MANGIAROTTI Maria Stella	PRESENTE
38.	MARTORANA Giuseppe	PRESENTE
39.	MASTROJANNI Benedetto Marcello	PRESENTE
40.	MESSANA Giuseppe	PRESENTE
41.	MIGNEMI Giuliano Giuseppe Giovanni	PRESENTE
42.	MODICA Dario	PRESENTE
43.	MONTEFORTE Guido	PRESENTE
44.	MONTI Daniele	PRESENTE
45.	MORABITO Anna	ASSENTE



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

46.	MORICI Claudia	PRESENTE
47.	ORIFICI Michele	PRESENTE
48.	PANTALENA Alfonso	PRESENTE
49.	PEDALINO Andrea	PRESENTE
50.	RAINERI Riccardo	PRESENTE
51.	SACCO Federica	PRESENTE
52.	SALADINO Salvatore	PRESENTE
53.	SALVIA Pietro	ASSENTE
54.	SAVERINO Arcangela Maria	PRESENTE
55.	SCURRIA Antonio	PRESENTE
56.	SPINELLO Daniele Antonino	PRESENTE
57.	TROMBINO Giuseppe	PRESENTE
58.	VERSACI Benedetto	PRESENTE

I sottoscritti, preso atto delle autocertificazioni rilasciate da ciascun componente ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, nonché del verbale della riunione del 24.11.2022, attestano il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

Il Segretario  
Avv. Vito Patanella

VITO  
PATANELLA

Firmato digitalmente  
da VITO PATANELLA  
Data: 2022.11.29  
10:50:01 +01'00'

Il Vice Presidente  
**Dott. Fausto Ronsisvalle**  
Fausto B.F. Ronsisvalle Digitally signed by RONSISVALLE  
FAUSTO BALDOVINO FRANCESCO  
C: IT



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O.B. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n.0059038 del 25/08/2025

**OGGETTO: CT015 IPPC005 - Acciaierie di Sicilia S.p.A. – codice procedura 206 - Installazione IPPC "Acciaierie di Sicilia" sita in Strada Passo Cavaliere 1 /A nel comune di Catania - Categorie attività IPPC 2.2, 2.3 e 5.3b) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. autorizzato (A.I.A.) con D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024.  
Procedura di rimissione del provvedimento di A.I.A. a seguito della sentenza del TAR Catania n. 3093/2024.**

*Notifica decreto assessoriale n. 236/Gab del 25/08/2025.*

Trasmessa solo a mezzo PEC

Acciaierie di Sicilia S.p.A.  
*acciaieriedisiciliaspa@legalmail.it*

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 6 – Autorizzazioni rifiuti  
*dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it*

Città Metropolitana di Catania  
Servizio 4 Ambiente  
*protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it*

Sindaco della Città di Catania  
*comune.catania@pec.it*

Comune di Catania  
Settore Ecologia e Ambiente  
*comune.catania@pec.it*

ARPA Sicilia  
Dipartimento attività produttive ed impatto sul territorio  
*arpa@pec.arpa.sicilia.it*

ASP di Catania  
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro S.Pre.S.A.L.  
Servizio di Igiene Ambienti di Vita SIAV  
*protocollo@pec.aspct.it*

IRSAP – Ufficio periferico di Catania  
*info@pec.irsapsicilia.it*

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  
*gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it*

Area Interdipartimentale - Affari Generali  
*giovanni.gargano@regione.sicilia.it*  
*antonino.inzerillo@regione.sicilia.it*

Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnico Specialistica per  
il tramite della Segreteria  
*luigi.montalbano.cts@gmail.com*

Si notifica il D.A. n. 236/Gab del 25/08/2025 con cui, in ottemperanza alla sentenza n. 3093/2024 del 16/09/2024 del T.A.R. Sicilia – Sezione Catania, è stato riadottato il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024 per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto.

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il suddetto provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato.

Ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. il provvedimento in parola sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 206).

Infine, si invita la G.U.R.S. a voler pubblicare l'allegato estratto del decreto in parola

Il Funzionario Direttivo  
Isabella Ferrara

#### **Allegati n.2**

- Decreto assessoriale n. 236/Gab del 25/08/2025 con allegato il parere C.T.S. n. 815/2024 del 29/11/2024;
- Estratto decreto per pubblicazione (solo per GURS).

<b>AMMINISTRAZIONE REGIONALE</b>
<b>ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>D.A. n. 236</b> del 25/08/2025
<b>Comune di :</b> Catania
<p><b>Progetto:</b> Installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia” sita in Strada Passo Cavaliere 1 /A nel comune di Catania. Categorie attività IPPC 2.2, 2.3 e 5.3b) dell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..</p> <p>Procedimento di rimissione del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024 in ottemperanza alla sentenza n. 3093/2024 del 16/09/2024 del T.A.R. Sicilia – Sezione Catania</p>
<b>Gestore:</b> Acciaierie di Sicilia S.p.A.

Si rende noto che con D.A. n. 236/Gab del 25/08/2025 con cui, in ottemperanza alla sentenza n. 3093/2024 del 16/09/2024 del T.A.R. Sicilia – Sezione Catania, è stato riadottato il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024 per l’esercizio dell’installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia” sita in Strada Passo Cavaliere 1 /A nel comune di Catania. Categorie attività IPPC 2.2, 2.3 e 5.3b) dell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il suddetto DA n. 236/GAB del 25/08/2025 è pubblicato integralmente sul Portale della Regione Siciliana, raggiungibile all’indirizzo <http://www.regione.sicilia.it> e nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://svvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n. 206.

Il Dirigente del Servizio 1

Antonio Patella

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 D.R.A. al dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva (UE) 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED)”;
- VISTO** il decreto legislativo 15/11/2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;
- VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

**VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2110 del 11/10/2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi;

**VISTA** la nota del MATTM, prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;

**VISTA** la nota prot. n. 12422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

**VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”;

**VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”;

**VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152”

**VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;

**VISTO** l'Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l'attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;

**VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;

**VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

**VISTO** il decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

**VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

**VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

**VISTA** la legge regionale. n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;

**VISTA** la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

**VISTO** il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

	13/08/2010, n. 136”;
<b>VISTA</b>	la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
<b>VISTO</b>	il decreto legislativo 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
<b>VISTA</b>	la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020, con le quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• questo Assessorato Regionale è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale preposta all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.A.S., V.I.A., P.A.U.R. e A.I.A. (in questo caso fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 co. 6 della legge regionale n. 3/2013) di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al D.R.A. i propedeutici adempimenti istruttori di natura gestionale;</li> <li>• il D.R.A. è stato individuato quale Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di screening V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;</li> </ul>
<b>VISTA</b>	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 22 comma 1 della legge regionale 10/08/2022, n.16;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
<b>VISTO</b>	il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
<b>VISTI</b>	i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 91/Gab del 10/04/2025;
<b>VISTO</b>	il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
<b>VISTA</b>	la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 579 del 13/12/2022 recante: “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Avviso pubblico volto all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo volto alla riforma del predetto Organismo”;
<b>VISTA</b>	la deliberazione della G.R. n. 70 del 10/02/2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della CTS in ordine all’articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l’individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell’ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);

**VISTO** il decreto assessoriale n. 53/Gab del 21/02/2023 che ha introdotto i nuovi requisiti di ammissione per l'individuazione dei componenti della CTS;

**VISTO** il decreto assessoriale n.22/Gab in vigore a decorrere dal 10/02/2025 con il quale si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 oggi abrogato;

**VISTA** la legge regionale 08/04/2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 10 del 21/04/2017 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;

**RICHIAMATO** il proprio decreto assessoriale n. 36/Gab del 01/02/2024, notificato con nota prot. D.R.A. n. 7003 del 05/02/2024, con il quale ai sensi dell’art. 29-sexies, con gli effetti dell’art.29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato emesso il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009 per l’esercizio dell’installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia S.p.A.” alle condizioni fissate nel parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 385 del 24/11/2022;

**VISTA** la nota prot. n. 25981 del 08/04/2024 (prot. D.R.A. n. 22941 del 08/04/2024) con cui l’Avvocatura dello Stato di Catania ha trasmesso il ricorso presentato al T.A.R. Sicilia sez. Catania dalla società Acciaierie di Sicilia S.p.A per l’annullamento del D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024 nella parte relativa alle prescrizioni fissate all’art. 3, commi 11, 13, 24, 28, 33, 35, 36, 39 (RG 651/2024).

**VISTO** il parere tecnico giuridico di C.T.S. n. 352 del 28/06/2024 recante relazione difensiva per l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel Ricorso R.G. 651/2024 proposto dalla Acciaierie di Sicilia S.p.A. contenente controdeduzioni tecnico-giuridiche rispetto ai motivi del ricorso soprarichiamato;

**VISTA** la sentenza n. 3093/2024 del TAR Catania che ha accolto parzialmente il ricorso formulato dalla Società Acciaierie di Sicilia S.p.A. limitatamente alle richieste di rettifica delle prescrizioni per le quali C.T.S., nelle controdeduzioni di cui al sopracitato Parere Tecnico Giuridico CTS n. 352/2024 del 28/06/2024, aveva valutato accoglibili le motivazioni del ricorso;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 77098 del 04/11/2024 con cui questo Servizio ha richiesto a C.T.S. di riformulare il parere istruttorio conclusivo n. 385 del 24/11/2022 in ottemperanza alla sentenza T.A.R. Sicilia – Sezione Catania del n. 3093/2024 del 16/09/2024, al fine di consentire a questa Amministrazione di emettere un nuovo provvedimento in coerenza alla succitata sentenza;

**ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 815/2024 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta del 29/11/2024 recante “parere favorevole alla modifica del quadro prescrittivo di cui al (P.I.C.) n. 385/2022 e parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione “Installazione IPPC Acciaierie di Sicilia S.p.A.”, sita in Strada Passo Cavaliere 1 /A nel comune di Catania-Categorie attività 2.2 e 2.3 lett. a, 5.3 lett b e 5.3 lett.b punto 4 dell’allegato VIII del D.lgs. 152/2006, gestore IPPC: Società Acciaierie di Sicilia S.p.A.” a condizione che si ottemperi al quadro prescrittivo ivi contenuto;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 88529 del 18/12/2024 del Servizio 1-D.R.A. di indizione della conferenza di servizi (CdS) decisoria ex art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 19 e 19-bis della legge regionale n. 7/2019, come modificata dalla L.R. n. 13/2020 e di convocazione della CdS per il 18/12/2024 esclusivamente in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma Skype;

**RICHIAMATO** integralmente il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, convocata con nota prot. D.R.A. n. 88529 del 18/12/2024, sospesa e riconvocata, in ultimo, in data 13/03/2025, all’esito della quale è stata assunta la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza, ai sensi dell’art. 19 e con gli effetti dell’art. 20 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 (art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii), ai fini del della riemissione del provvedimento di A.I.A., già rilasciato con D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024, a seguito della sentenza del TAR Catania n. 3093/2024 per l’esercizio dell’installazione IPPC “Acciaierie di Sicilia” sita in Strada Passo Cavaliere 1 /A nel comune di Catania. – Categorie IPPC 2.2, 2.3 e 5.3b) dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – foglio di mappa n. 49 particelle 147-162-163-190-193-329-1102-1103-223-224-316-317-1104-1105-182-620-701-702-1404-1405-1406 e foglio di mappa n. 47 p.lle 459-461-85-197 del Comune di Catania - Gestore IPPC: Società Acciaierie di Sicilia S.p.A. (P.Iva n. 03490290875) con sede legale nel comune di Catania in via stradale Passo Cavaliere 1/A;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 0013947/2025 del 13/03/2025 ARPA Sicilia ha approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 11 del 12/03/2025, adeguato alle condizioni di esercizio fissate nel Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 815/2024 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta del 29/11/2024 e ha trasmesso copia timbrata e firmata digitalmente dello stesso, dichiarando al contempo che per quanto riguarda gli allegati resta invariata la versione già approvata con nota prot. 37587 del 17/07/2023;

**CONSIDERATO** acquisito favorevolmente il parere del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, il cui rappresentante non ha partecipato alla conferenza di servizi, in merito a quanto prescritto da CTS al punto 29 del P.I.C. n. 815/2024

e previsto nel PMC rev. 11 approvato da ARPA Sicilia e pertanto includere nell'autorizzazione anche l'operazione R12 preliminare al recupero dei rottami metallici nel forno fusorio (operazione R4);

**PRESO ATTO** altresì che l'azienda risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (n. certificato IGQA2E02) a far data dal 19/02/2004 con validità fino a 31/03/2028;

**VISTA** la nota del 15/04/2025 (prot. D.R.A. n. 24477 del 15/04/2025), con la quale il gestore, in riscontro a quanto richiesto dal Servizio 1 D.R.A. a conclusione della conferenza di servizi decisoria del 11/07/2023, ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con il D.R.S. n. 781 del 22/09/2009:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii., versata tramite PagoPA;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
- documento identità professionista incaricato;
- copia iscrizione alla White list
- dichiarazione di *non coniugio*, di cui al PATC 2022/2024 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- documento identità legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attestante che "a carico della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e, all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo";

**CONSIDERATO** che l'ufficio antimafia della Prefettura di Catania con prot. 114063 del 12/09/2024 ha disposto l'avvenuta iscrizione della società Acciaierie di Sicilia S.p.A. nella *white list* tenuta presso la medesima prefettura nella sezione "fornitura di ferro lavorato" per la durata di 12 mesi;

**VISTA** la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76 prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, tramite il portale PagoPA;

**RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.21-decies della L. n. 241/1990 e s.m.i., di riemissione del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024 modificando il quadro prescrittivo in ottemperanza alla citata sentenza n. 3093/2024 del 16/09/2024, con cui il T.A.R. Sicilia – Sezione Catania e al Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 815/2024 del 29/11/2024;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni,

## DECRETA

### Articolo 1

Ai sensi dell'art. 29-decies della L. n. 241/1990 ed in ottemperanza alla sentenza T.A.R. Sicilia – Sezione Catania del n. 3093/2024 del 16/09/2024, l'art. 3 del D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024, con cui è stata rilasciato il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC "Acciaierie di Sicilia S.p.A", ubicata nella zona Industriale di Catania, Stradale Passo Cavaliere n. 1/A – Categoria di attività IPPC di cui al punto 2.2, al punto 2.3 a) e 5.3 b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 – foglio di mappa n.49 particelle 147-162-163-190-193-329-1102-1103-223-224-316-317-1104-1105-182-620-701-702-1404-1405-1406 e foglio di mappa n. 47 p.lle 459-461-85-197 del Comune di Catania - Gestore IPPC: Società Acciaierie di Sicilia S.p.A. (P.Iva n. 03490290875) con sede legale nel comune di Catania in via stradale Passo Cavaliere 1/A, è sostituito dall'art. 3 del presente provvedimento.

Per quanto non previsto dall'art. 3, compresa la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, resta valido quanto previsto dal D.A. n. 36/Gab del 01/02/2024.

Il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX del suddetto decreto legislativo ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del Titolo IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale n.27/1986;

## Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 815/2024 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale reso durante la seduta plenaria del 29/11/2024, composto da n. 48 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta seduta, nel quale sono contenute le motivazioni e su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

## Articolo 3

L'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell'ambiente in cui è condotto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti di seguito riportati :

### **Sistema di gestione**

- Il Gestore dovrà tenere aggiornato il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 di cui al certificato IGQ A2E02 della IGQ, e rinnovarlo alla scadenza, al fine di trarre vantaggio da continui miglioramenti del rendimento in termini ambientali dell'impianto IPPC. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
- Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

### **Capacità produttiva e potenzialità di trattamento**

- La capacità massima di produzione autorizzata dello stabilimento Acciaierie di Sicilia S.p.A. per la sezione IPPC "Acciaieria" (categorie IPPC 2.2 e 2.3) è pari a:
  - 600.000 t/anno di Bilette in acciaio;
  - 300.000 t/anno di Tondo in barre;
  - 100.000 t/anno di Tondo in rotoli;
  - 150.000 t/anno di Proler per acciaieria.
- Per le attività di recupero rifiuti (operazioni di trattamento R13 e R4 di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – categoria IPPC 5.3 b) sono autorizzate le seguenti potenzialità massime:
  - R4 e R12 sezione IPPC Acciaieria: 600.000 t/anno;
  - R13 sezione IPPC Acciaieria: 30.000 m<sup>3</sup>/giorno;
  - R4 sezione IPPC impianto frantumazione rifiuti metallici non pericolosi: 1.000 t/giorno;
  - R13 impianto frantumazione rifiuti metallici non pericolosi: 10.000 m<sup>3</sup> pari a circa 10.000 t/giorno;
  - R13/D15: 3.000 t/giorno fluff pesante/leggero in uscita.

per le tipologie di rifiuti classificati con i codici EER indicati nella tabella sottostante:

Codice EER	Denominazione	Operazione di recupero	Attività IPPC
020110	Rifiuti metallici	R4/R12/R13	frantumazione
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R4/R12/R13	frantumazione
100210	Scaglie di laminazione	R4/R12/R13	frantumazione
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R12/R13	fusione frantumazione
100302	Frammenti di anodi	R4/R12/R13	frantumazione
110501	Zinco solido	R4/R12/R13	frantumazione
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4/R12/R13	fusione frantumazione
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R4/R12/R13	fusione frantumazione
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	R4/R12/R13	frantumazione
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R4/R12/R13	frantumazione
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R12/R13	frantumazione
150104	Imballaggi metallici	R4/R12/R13	fusione frantumazione
150106	Imballaggi in materiali misti	R4/R12/R13	frantumazione
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4/R12/R13	frantumazione
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R4/R12/R13	frantumazione
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R4/R12/R13	frantumazione
160117	Metalli ferrosi	R4/R12/R13	fusione frantumazione
160118	Metalli non ferrosi	R4/R12/R13	frantumazione
160122	Componenti non specificati altrimenti	R4/R12/R13	frantumazione
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4/R12/R13	frantumazione
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4/R12/R13	frantumazione
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui	R4/R12/R13	frantumazione

Codice EER	Denominazione	Operazione di recupero	Attività IPPC
	alla voce 16 02 15		
170401	Rame, bronzo, ottone	R4/R12/R13	frantumazione
170402	Alluminio	R4/R12/R13	frantumazione
170403	Piombo	R4/R12/R13	frantumazione
170404	Zinco	R4/R12/R13	frantumazione
170405	Ferro e acciaio	R4/R12/R13	fusione frantumazione
170406	Stagno	R4/R12/R13	frantumazione
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4/R12/R13	fusione frantumazione
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4/R12/R13	fusione frantumazione
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4/R12/R13	frantumazione
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	R4/R12/R13	frantumazione
191202	Metalli ferrosi	R4/R12/R13	fusione frantumazione
191203	Metalli non ferrosi	R4/R12/R13	frantumazione
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4/R12/R13	frantumazione
200140	Metalli	R4/R12/R13	fusione frantumazione
200307	Rifiuti ingombranti	R4/R12/R13	frantumazione

### **Materie prime**

5. Le materie prime autorizzate nella sezione IPPC Acciaieria sono quelle riportate nella tabella sottostante:

Materie prime	impiego
Antracite	Carburazione acciaio
Ossido di calcio	Scorificante
Ferroleghe	Calibrazione composizione chimica acciaio
Ossigeno (gas)	Comburente e fluidificazione acciaio in fase di colata
Azoto	Mescolamento acciaio in fase di colata e gas tecnico per movimento valvole
Elettrodi	Fusione
Ricarburanti	Carburazione acciaio
Coke	Carburazione acciaio

6. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico.

### **Combustibili**

- Il gestore è autorizzato ad utilizzare gas metano per alimentare il forno di riscaldamento delle billette prima della laminazione e gasolio per alimentare i due gruppi elettrogeni di emergenza.
- Il gestore potrà utilizzare per lo stoccaggio del gasolio i serbatoi interrati autorizzati con CPI.
- Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
- Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale del serbatoio di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

### **Emissioni in atmosfera**

#### **Emissioni convogliate**

11. Il gestore è onorato al rispetto dei valori limite degli inquinanti (V.L.E.) per le emissioni in atmosfera nei punti di emissioni convogliate dell'installazione riportati nella tabella sottostante.

Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1 Forno fusorio	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	1.400.000	200
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100
	Cloro e composti inorganici <sup>(3)</sup>		10
	Fluoro e composti inorganici <sup>(4)</sup>		5
	CO		250
	COVNM <sup>(5)</sup>		50
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5

Punto di emissione	Inquinante	Portata	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )
	Metalli e relativi composti (Cd)		0,2
	Metalli e relativi composti (Hg) <sup>(8)</sup>		0,05
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr <sup>VI</sup> )		1
	Metalli e relativi composti (Zn)		10
	Polveri <sup>(6)</sup>		5
	Silice libera cristallina		5
	PM <sub>10</sub> <sup>(6)</sup>		10
	IPA <sup>(7)</sup>		0,1
	PCDD/F (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) <sup>(9)</sup>		0,1
E2 Forno riscaldo billette	NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	25.000	400*
	SO <sub>x</sub> <sup>(2)</sup>		100
	CO		500*
	Polveri <sup>(6)</sup>		20*
	COVNM <sup>(5)</sup>		50
	Metalli e relativi composti (Cr <sup>III</sup> , Cu, Mn, Sn e Pb)		5
	Metalli e relativi composti (Cd e Hg)		0,2
	Metalli e relativi composti (As, Ni e Cr <sup>VI</sup> )		1
	Metalli e relativi composti (Zn)		10
	PCDD/F (ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> )		0,1
	Silice libera cristallina		5
E3	Polveri	100.000	10
E4	Polveri	22.500	5
E5	Polveri	55.000	5
Gruppo Elettrogeno di emergenza	In deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.		

<sup>(1)</sup> Come NO<sub>2</sub>;

<sup>(2)</sup> Come SO<sub>2</sub>;

<sup>(3)</sup> Come HCl;

<sup>(4)</sup> Come HF;

<sup>(5)</sup> Come C totale;

<sup>(6)</sup> come media giornaliera;

<sup>(7)</sup> Tabella A1, Parte II, Allegato 1 parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

<sup>(8)</sup> determinato come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di quattro ore);

<sup>(9)</sup> sulla base di un campione casuale prelevato in un arco di tempo di 6-8 ore in condizioni stabili

\* I suddetti valori si riferiscono ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'affluente gassoso del 3%.

- I valori limite di emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
- Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Il gestore dovrà effettuare la misurazione delle emissioni inquinanti, comunicando, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Struttura Territoriale Ambiente Catania/Enna – U.O.B. 2, alla Città Metropolitana di Catania e ad A.R.P.A. Sicilia, la data dei campionamenti.
- Per la verifica di conformità dei valori limite (VLE) delle emissioni sottoposte a monitoraggio discontinuo, la concentrazione deve essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.
- Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi prelevati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il limite di emissione. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli a carico del gestore devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il risultato di controllo sarà considerato superiore al valore limite autorizzato quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura) risulta superiore al valore limite autorizzato. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati sono superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli, alla Struttura Territoriale Ambiente Catania/Enna – U.O.B. 2 ed agli organi di controllo (Città Metropolitana di Catania e A.R.P.A. Sicilia), entro le successive 24 ore. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, a questa Struttura Territoriale Ambiente Catania/Enna – U.O.B. 2, alla Città Metropolitana di Catania e ad A.R.P.A. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di campionamento;

17. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto.
18. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
19. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato da ARPA Sicilia.
20. Il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni convogliate ai criteri di cui all'Allegato VI, parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali e internazionali;

#### Emissioni diffuse

21. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### Emissioni in deroga

22. I gruppi elettrogeni di emergenza potranno essere attivati soltanto in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza.

#### Consumi idrici

23. Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

#### Scarichi idrici ed emissioni in acqua

24. Al punto di scarico SIND1, nel quale confluiscono gli effluenti degli impianti di depurazione dei reparti "Acciaieria" e "Laminatoio", dovranno essere rispettati i valori limite di emissione in acque superficiali fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., salvo che per i parametri solidi sospesi, Cromo totale e Nichel che dovranno rispettare i limiti previsti per la colata continua nella BAT 92 delle BAT Conclusions adottate con decisione di esecuzione 2012/135/UE del 28/02/2012.
25. Al punto di scarico SIND2, nel quale confluiscono le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione dalla sezione IPPC di trattamento rifiuti metallici, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione in acque superficiali fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, laddove più restrittivi, i valori limite di emissione in acqua fissati dalle BAT-AEL di cui alla tabella 6.2 (limite superiore) delle BAT Conclusions adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 per il trattamento rifiuti.
26. Al punto di scarico Sciv, nel quale confluiscono le acque provenienti dell'impianto di trattamento dei reflui domestici, dovranno essere rispettati i valori limite di concentrazione fissati al punto 1 "Scarichi nelle acque superficiali", punto 1.1 "Acque reflue urbane", tabelle 1 e 2, del sopracitato Allegato 5 "Limiti di emissione degli scarichi idrici" alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
27. Il gestore è onerato a presentare entro 90 gg dal rilascio del presente provvedimento il progetto per ottemperare a quanto richiesto da ARPA Sicilia al punto 4 lettera c) della nota prot. n. 26000 del 22/05/2023 e a realizzare le opere/interventi nei successivi 12 mesi.
28. Il gestore è onerato di mantenere in condizioni di accessibilità i pozzi installati per il controllo dello scarico industriale e delle acque di prima pioggia, al fine di consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D.lgs. 152/2006, art. 101 comma 3);
29. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue dovranno essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
30. Il gestore è onerato di verificare con cadenza annuale l'efficienza dei processi di depurazione delle acque reflue attraverso il confronto delle misure degli analiti rilevati a monte del processo, al pozzetto intermedio a valle del trattamento chimico fisico ed a valle dell'intero processo depurativo. I risultati delle verifiche devono essere trasmessi all'U.O.S. "Attività Produttive" di Catania di ARPA Sicilia.

## Attività di recupero rifiuti

31. Il gestore è onerato a rispettare, nell'esercizio delle attività di recupero rifiuti di cui al punto 4, quanto prescritto nel parere espresso con nota prot.n. 3951 del 31/01/2020 (prot. D.R.A. n. 6115 del 31/01/2020) confermato con nota prot. n. 2401 del 21/01/2021 (prot. D.R.A. n. 3388 del 21/01/2021) e integrato con successiva nota del 05/09/2022 (prot. D.R.A. n. 64722 del 07/09/2022) dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del suddetto decreto legislativo.
32. Le aree di messa in riserva del rifiuto fluff (codice EER 191004) dovranno essere dotate di copertura dagli agenti atmosferici, mentre le operazioni di movimentazione e di carico e scarico del medesimo rifiuto dovranno essere gestite in modo tale da evitarne la dispersione eolica. Lo stoccaggio in cumuli del suddetto rifiuto fluff dovrà avvenire in aree appositamente segnalate con adeguata cartellonistica indicante il codice EER oggetto di messa in riserva, prima dell'operazione di recupero R4, distinguendo i cumuli in lavorazione, segnalati anch'essi con apposita cartellonistica, da quelli in messa in riserva.
33. Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico-sanitario ed ambientale.
34. I rottami metallici (proler) ottenuti dalle operazioni di recupero (R4) cessano la qualifica dei rifiuti (EOW) ai sensi dell'art. 184-ter) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. se rispettano i requisiti di cui al Regolamento UE n. 333/2011. L'attestazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2011 dovrà essere messa a disposizione degli Organi di controllo. Il mancato rinnovo dell'attestazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2011 comporta la decadenza dei requisiti legali di cui all'art. 184-ter) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardante la cessazione della qualifica dei rifiuti metallici (EoW). La predetta attestazione di conformità dell'EoW dovrà essere prodotta soltanto per i rottami metallici destinati alla commercializzazione, mentre per quanto concerne i rottami metallici (proler) destinati al forno fusorio (operazione R4), questi potranno essere considerati rifiuti ed inviati al trattamento senza la preventiva attestazione di conformità a condizione che i rifiuti metallici in ingresso all'impianto IPPC siano sottoposti anche all'operazione preliminare R12, seguita dalla predetta operazione R4 di recupero dei rifiuti metallici nel forno fusorio.
35. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei rifiuti indicativamente riportati nella tabella seguente, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

Codice EER	Descrizione del rifiuto
080318	Toner per stampa esauriti
100202	Scorie non trattate
100210	Scaglie di laminazione
100207*	Polveri di abbattimento fumi
100903	Scorie di fusione
120112	Cere e grassi
130208*	Olio minerale usato
130802*	Emulsione oleosa
150113	Imballaggi in legno
150106	Imballaggi in materiale misto
150202*	Assorbenti, stracci contenenti sostanze pericolose
150203	Filtri aria
160107*	Filtri dell'olio
160213*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche
160601*	Accumulatori al piombo
161104	Residui refrattari
170401	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*
170904	Rifiuti misti di costruzione e demolizione
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200304	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
130208	Olio minerale usato
130802*	Emulsione oleosa
150102	Imballaggi in plastica
150203	Filtri aria
160107*	Filtri dell'olio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191004	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
191212	Altri rifiuti (compresi metalli misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

36. Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera bb) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi

(temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.

37. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime e dei rifiuti in ingresso alle sezioni IPPC “acciaieria” e “impianto di frantumazione dei rifiuti metallici non pericolosi”. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei codici EER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice EER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccati.
38. Le aree di deposito temporaneo dovranno essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
39. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
40. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.
41. Il gestore è onerato di classificare i rifiuti, generati nelle varie fasi di processo produttivo, ogni anno e ogni qual volta cambi il ciclo di produzione e/o con la frequenza richiesta dagli impianti presso i quali i rifiuti vengono conferiti, secondo quanto stabilito nella Decisione 2001/118/CE; Il Gestore dovrà, inoltre, operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento.
42. I recipienti contenenti rifiuti speciali dovranno essere destinati ciascuno per ogni tipologia di rifiuti avente lo stesso codice EER, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimiche-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto, nonché essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti, inoltre, dovranno essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuori uscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione, e disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
43. I contenitori vuoti dedicati all'accumulo dei fanghi provenienti dal depuratore, nelle fasi in cui non sono utilizzati devono essere parcheggiati in area dedicata e mantenuti coperti onde evitare l'immissione di acque meteoriche.

### **Emissioni sonore**

44. Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97.
45. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'AC per approvazione.
46. Non dovranno essere superati i valori previsti dalla normativa, in relazione alla classificazione del territorio comunale.
47. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Eventi incidentali**

48. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
49. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
50. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguitibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

## **Piano di Monitoraggio e Controllo**

51. Le attività di monitoraggio e controllo dovranno essere effettuate in conformità Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 11 del 12/03/2025 approvato da ARPA Sicilia nel corso della conferenza di servizi decisoria del 13/03/2025 (nota prot. 13947/2025 del 13/03/2025), pubblicato sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (CP 206). Copia del suddetto Piano e dei relativi allegati vidimati dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa dell'installazione IPPC in parola per le ispezioni da parte degli organi di controllo ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
52. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
  - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Catania e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
53. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.
54. Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.

## **Articolo 4**

Il gestore è tenuto a trasmettere l'aggiornamento alle condizioni fissate nel presente provvedimento delle garanzie fidejussorie prestate in conformità ai criteri e ai parametri di cui all'O.C. n. 2196/2003 al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di beneficiario, ai fini della loro approvazione.

## **Articolo 5**

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 206).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

L'Assessore  
On.le Avv. Giuseppa Savarino